



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 167/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO, M. D'ACRI, F. D'AGOSTINO, F. SERGIO

recante:

"Valorizzazione economica piante officinali spontanee ed antropiche della
Regione Calabria"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/9/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/9/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007 pag. 4
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Normativa nazionale

L. 6 gennaio 1931, n. 99 pag. 48
Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

R.D. 19 novembre 1931, n. 1793 pag. 55
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

R.D. 26 maggio 1932, n. 772 pag. 61
Elenco delle piante dichiarate officinali

Normativa citata

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pag. 62
Piano di Settore della filiera delle piante officinali 2014-2016

Normativa regionale

Estratto PSR Calabria 2014-2020 pag. 93
Misura 11 "Agricoltura biologica"

Normativa comparata

L.R. VALLE D'AOSTA 16 febbraio 2011, n. 2. pag. 123
Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.

L.R. LOMBARDIA 31-3-2008 n. 10 - Art. 6 pag. 128
Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.

Legge provinciale TRENTO del 28 marzo 2003, n. 4 - Art.43 ter pag. 130
Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della ontrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA TRENTO 24 settembre 2008, n. pag. 132
Regolamento di attuazione dell'articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino

L.R. TOSCANA 8 marzo 2000, n. 23.- Art. 26 pag. 143
Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia

di agricoltura.

L.R. MOLISE 23 febbraio 1999, n. 9. pag. 144

Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali.

Legge provinciale Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10 - Art. 1 pag. 150

Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

Decreto del Presidente della Provincia Bolzano 13 febbraio 2013, n. 6 pag. 151

Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche

L.R. SICILIA 23 maggio 1994, n. 9. pag. 155

Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche

L.R. PIEMONTE 3 agosto 1993, n. 38. pag. 159

Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte.

L.R. LIGURIA 30-1-1984 n. 9 - Art. 8 pag. 163

Norme per la protezione della flora spontanea.

L.R. BASILICATA 16 gennaio 1978, n. 4 pag. 164

Interventi per la ricerca, la coltivazione e l'incremento delle piante officinali.

Reg. (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007 ⁽¹⁾.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il *regolamento (CEE) n. 2092/91* ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 27 luglio 2007.

(3) Vedi, per una modalità di applicazione del presente regolamento, il *regolamento (CE) n. 889/2008* e il *regolamento (CE) n. 1235/2008*.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(2) Il contributo del settore dell'agricoltura biologica è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, con l'accento da esse posto sull'orientamento al mercato e sull'offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, saranno probabilmente un'ulteriore stimolo per il mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli.

(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, in linea con l'evoluzione della produzione e del mercato.

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici propone di migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all'agricoltura biologica e le disposizioni in materia di importazioni e di controlli. Nelle conclusioni del 18 ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il quadro normativo comunitario in materia, nell'intento di semplificarlo, curarne la coerenza d'insieme e, in particolare, stabilire principi che favoriscano l'armonizzazione delle norme e, ove possibile, ridurre il livello di dettaglio.

(5) È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.

(6) A tale fine, il [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#) del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alla produzione vegetale, animale e di acquacoltura comprendente norme relative alla raccolta di vegetali selvatici e di alghe marine selvatiche, norme sulla conversione e norme sulla produzione di alimenti, vino compreso, e mangimi trasformati e di lievito biologico. La Commissione dovrebbe autorizzare l'uso di prodotti e sostanze e decidere i metodi da utilizzare nell'agricoltura biologica e nella trasformazione di alimenti biologici.

(8) Occorre favorire l'ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l'impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica.

(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati od ottenuti da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non dovrebbero quindi essere utilizzati nell'agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.

(10) L'obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di OGM nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano

massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM.

(11) L'agricoltura biologica dovrebbe fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Al fine di limitare al minimo l'uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e vegetale dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra.

(12) La produzione biologica vegetale dovrebbe contribuire a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. Le piante dovrebbero essere nutrite preferibilmente attraverso l'ecosistema del suolo anziché mediante l'apporto di fertilizzanti solubili.

(13) Gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Si dovrebbe ricorrere all'aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica.

(14) La produzione animale è una componente essenziale dell'organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

(15) Al fine di evitare l'inquinamento dell'ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l'acqua, la produzione animale biologica dovrebbe prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra tale produzione e la terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l'alimentazione degli animali con prodotti vegetali provenienti dall'agricoltura biologica coltivati nell'azienda stessa o in aziende biologiche vicine.

(16) Poiché l'allevamento biologico è un'attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all'aria aperta o a pascoli.

(17) L'allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute degli animali dovrebbe basarsi sulla prevenzione delle malattie. A questo proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le norme di attuazione relative alla produzione animale e di acquacoltura dovrebbero garantire quanto meno l'osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni del suo comitato permanente.

(18) La produzione animale biologica dovrebbe tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie animali con animali allevati secondo il metodo biologico. Tale sistema dovrebbe favorire pertanto l'ampliamento della banca di geni di animali biologici, migliorare l'autosufficienza, assicurando così lo sviluppo del settore.

(19) I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione.

(20) Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti di origine agricola che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini dell'informazione dei consumatori, della trasparenza del mercato e per stimolare l'uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell'elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica.

(21) È opportuno prevedere un'applicazione flessibile delle norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Ciò dovrebbe consentire l'applicazione di norme eccezionali, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria.

(22) È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l'applicazione di norme meno restrittive.

(23) A tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza leale, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti contro la loro utilizzazione su prodotti non biologici nell'intera Comunità e indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

(24) Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. Si dovrebbe altresì poter utilizzare il logo UE su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati da paesi terzi.

(25) Si ritiene tuttavia opportuno limitare l'utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell'intero

prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l'utilizzazione nell'etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95% degli ingredienti di origine agricola siano biologici.

(26) Il logo UE non dovrebbe in alcun caso impedire l'utilizzazione simultanea di loghi nazionali o privati.

(27) Inoltre, per evitare pratiche ingannevoli e qualsiasi confusione tra i consumatori circa l'origine comunitaria o meno del prodotto, ogniqualvolta sia utilizzato il logo UE i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

(28) La normativa comunitaria dovrebbe promuovere un concetto armonizzato di produzione biologica. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dovrebbero astenersi da qualsiasi condotta che potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti conformi certificati da un'autorità o da un organismo situati in un altro Stato membro. In particolare non dovrebbero imporre controlli o oneri finanziari aggiuntivi.

(29) A fini di coerenza con la normativa comunitaria vigente in altri settori, nel caso della produzione animale e vegetale si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare, nei rispettivi territori, norme di produzione nazionali più rigorose delle norme comunitarie relative alla produzione biologica, purché le norme nazionali in questione si applichino anche alla produzione non biologica e siano altrimenti conformi al diritto comunitario.

(30) È vietato l'uso di OGM nella produzione biologica. A fini di chiarezza e di coerenza, occorre precludere la possibilità di etichettare come biologico un prodotto che deve essere etichettato come contenente OGM, costituito da OGM o derivato da OGM.

(31) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario relativo alla produzione biologica, le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici dovrebbero essere soggette ad un sistema di controllo istituito e gestito in conformità delle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali .

(32) In certi casi può sembrare sproporzionato imporre i requisiti di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti, ad esempio quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esentare questi operatori da tali requisiti. Per evitare frodi è tuttavia necessario escludere dall'esenzione gli operatori che producono, preparano o immagazzinano prodotti, salvo che sia in connessione con il punto vendita, o che importano prodotti biologici o hanno subappaltato tali attività a terzi.

(33) I prodotti biologici importati nella Comunità europea dovrebbero poter essere immessi sul mercato comunitario come biologici se sono stati prodotti secondo norme di produzione e sottoposti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Inoltre, i prodotti importati nell'ambito di un regime equivalente dovrebbero essere muniti di un certificato rilasciato dall'autorità competente o dall'autorità o organismo di controllo riconosciuti del paese terzo interessato.

(34) La valutazione dell'equivalenza per i prodotti importati dovrebbe tener conto delle norme internazionali del Codex alimentarius.

(35) È ritenuto opportuno mantenere l'elenco dei paesi terzi riconosciuti dalla Commissione come aventi norme di produzione e regimi di controllo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per i paesi terzi che non figurano in tale elenco, la Commissione dovrebbe compilare un elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad espletare le funzioni di controllo e di certificazione nei paesi terzi interessati.

(36) Occorre raccogliere informazioni statistiche che permettano di ricavare dati attendibili necessari per l'attuazione ed il monitoraggio del presente regolamento, e quali strumenti per i produttori, gli operatori di mercato ed i responsabili politici. Le informazioni statistiche necessarie dovrebbero essere definite nel contesto del programma statistico comunitario.

(37) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da una data fissata in modo da lasciare alla Commissione il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per la sua attuazione.

(38) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla [decisione 1999/468/CE](#) del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(39) L'evoluzione dinamica del settore biologico, alcune questioni altamente sensibili connesse con il metodo di produzione biologico e la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di controllo rendono opportuno prevedere una futura revisione delle norme comunitarie relative all'agricoltura biologica, tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso l'applicazione di dette norme.

(40) In attesa dell'adozione di norme comunitarie di produzione dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere l'applicazione di norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private da essi accettate o riconosciute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) Parere del 22 maggio 2007 .

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l'efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;

b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;

b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

c) mangimi;

d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.

Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in

mancanza di queste, norme private, sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.

4. Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «produzione biologica»: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

b) «fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;

c) «biologico»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;

d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo;

e) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

f) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);

g) «acquacoltura»: la definizione che figura nel [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ;

h) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;

i) «preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti

animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;

j) «alimenti», «mangimi» e «immissione sul mercato»: si applicano le definizioni date nel [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ;

k) «etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto;

l) «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: la definizione di cui all'[articolo 1, paragrafo 3, lettera b\), della direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ;

m) «pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall'etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici;

n) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l'autorità omologa di un paese terzo;

o) «autorità di controllo»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo o l'autorità omologa operante in un paese terzo;

p) «organismo di controllo»: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l'organismo omologo di un paese terzo o l'organismo omologo operante in un paese terzo;

q) «marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;

r) «ingredienti»: la definizione di cui all'[articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE](#);

s) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti dalla [direttiva 91/414/CEE](#) del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ;

t) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della [direttiva 2001/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la [direttiva 90/220/CEE](#) del Consiglio , e che non è ottenuto mediante l'impiego delle tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I.B di tale direttiva;

u) «derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

v) «ottenuto da OGM»: derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;

w) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti dal [regolamento \(CE\) n. 1831/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ;

x) «equivalente» (nella descrizione di sistemi o misure differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità;

y) «ausiliare di fabbricazione»: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito;

z) «radiazioni ionizzanti»: radiazioni come definite dalla [direttiva 96/29/Euratom](#) del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti , e con le limitazioni di cui alla [direttiva 1999/2/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ;

aa) «operazioni di ristorazione collettiva»: la preparazione di prodotti biologici in ristoranti, ospedali, mense e altre aziende alimentari analoghe nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale.

TITOLO II

OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Articolo 3

Obiettivi

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:

i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;

ii) contribuisca a un alto livello di diversità biologica;

iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

iv) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità;

c) mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.

Articolo 4

Principi generali

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:

i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l'acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;

iii) escludono l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;

iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;

b) la limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a:

i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;

ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

iii) concimi minerali a bassa solubilità;

c) la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:

i) non esistono le pratiche di gestione appropriate; e

ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o

iii) l'uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;

d) ove necessario l'adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

Articolo 5

Principi specifici applicabili all'agricoltura

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, l'agricoltura biologica si basa sui seguenti principi specifici:

a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l'erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;

b) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;

d) tener conto dell'equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;

e) tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;

f) tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;

g) praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;

h) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;

i) utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

j) scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

k) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli se del caso; m) non praticare l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti;

n) mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la salute dell'ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

o) somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca di cui all'[articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#) del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.

Articolo 6

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

a) produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;

b) limitare l'uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

Articolo 7

Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, la produzione di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

a) produrre mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;

b) limitare l'uso di additivi e ausiliari di fabbricazione per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici;

c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

d) trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

TITOLO III

NORME DI PRODUZIONE

CAPO 1

Norme generali di produzione

Articolo 8

Requisiti generali

Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 38, lettera a).

Articolo 9

Divieto di uso di OGM

1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

2. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della [direttiva 2001/18/CE](#), del [regolamento \(CE\) n. 1829/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati , o del [regolamento \(CE\) n. 1830/2003](#).

Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l'etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.

3. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.

4. La Commissione decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 10

Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti

È vietato l'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

CAPO 2

Produzione agricola

Articolo 11

Norme generali di produzione agricola

L'intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l'acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.

Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un'azienda siano dedite alla produzione biologica, l'operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.

Articolo 12

Norme di produzione vegetale

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:

a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;

b) la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;

c) è consentito l'uso di preparati biodinamici;

d) inoltre l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;

e) non è consentito l'uso di concimi minerali azotati;

f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente;

g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;

h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;

i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;

j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;

b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

3. Le misure necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 13

Norme di produzione delle alghe marine

1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che:

a) le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica ai sensi della [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e, in attesa dell'attuazione della stessa, di qualità equivalente a acque designate, ai sensi della [direttiva 2006/113/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità. In attesa di norme più particolareggiate introdotte nella normativa d'attuazione le alghe marine selvatiche commestibili non siano raccolte in zone che non rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all'allegato II del [regolamento \(CE\) n. 854/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ;

b) la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine dell'habitat naturale o alla tutela delle specie nella zona di raccolta.

2. La coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte nel paragrafo 1 per poter essere considerata biologica e inoltre:

a) pratiche sostenibili siano attuate in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;

b) per garantire il mantenimento di un'ampia banca di geni, la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche;

c) non siano utilizzati fertilizzanti, eccetto nelle installazioni domestiche, e soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a tale scopo ai sensi dell'articolo 16.

3. Le misure necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 14

Norme di produzione animale

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:

a) riguardo all'origine degli animali:

i) gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;

ii) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);

iii) gli animali presenti nell'azienda all'inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);

b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:

i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;

ii) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;

iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo

stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale;

iv) il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;

v) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici;

vi) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;

vii) il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata;

viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione;

ix) gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura nocive alla salute delle api;

x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali;

xi) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;

c) riguardo alla riproduzione:

i) la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale;

ii) la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;

iii) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;

iv) viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali;

d) riguardo all'alimentazione:

i) principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall'azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;

ii) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica;

iii) gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;

iv) le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16;

v) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

vi) i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno;

e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

i) la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene;

ii) le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;

iii) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;

f) riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

2. Le misure e condizioni necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 15

Norme di produzione per animali d'acquacoltura

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola previste all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d'acquacoltura:

a) riguardo all'origine degli animali d'acquacoltura:

i) l'acquacoltura biologica è basata sull'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;

ii) quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un'azienda a determinate condizioni;

b) riguardo alle pratiche zootecniche:

i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;

ii) le pratiche zootecniche, comprese la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali e la qualità dell'acqua, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze di sviluppo, fisiologiche e comportamentali degli animali;

iii) le pratiche zootecniche limitano al minimo l'impatto ambientale negativo proveniente dall'azienda, inclusa la fuoriuscita dello stock d'allevamento;

iv) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali d'acquacoltura;

v) si assicura che sia mantenuto il benessere degli animali durante il trasporto;

vi) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze anche al momento della macellazione;

c) riguardo alla riproduzione:

i) non sono usate l'induzione artificiale della poliploidia, l'ibridazione artificiale la clonazione e la produzione di ceppi monosessuali, salvo mediante selezione manuale;

ii) vengono scelti ceppi appropriati;

iii) sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;

d) riguardo all'alimentazione dei pesci e dei crostacei:

i) gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;

ii) la frazione vegetale dell'alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall'utilizzo sostenibile della pesca;

iii) le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16;

iv) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

e) riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono di plancton naturale:

i) tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del seme allevato negli schiuditoi e nei vivai;

ii) essi si sviluppano in acque che rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all'allegato II del [regolamento \(CE\) n. 854/2004](#);

iii) le zone di sviluppo devono essere di qualità ecologica elevata secondo quanto definito dalla [direttiva 2000/60/CE](#) e, in attesa dell'attuazione della stessa, di qualità equivalente ad acque designate ai sensi della [direttiva 2006/113/CE](#);

f) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

i) la prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un'ubicazione appropriata e una progettazione ottimale delle aziende, l'applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un'adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;

ii) le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli

antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;

iii) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;

g) riguardo alla pulizia e disinfezione i relativi prodotti sono usati negli specchi d'acqua e nelle gabbie, negli edifici e negli impianti solo se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 16.

2. Le misure e condizioni necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 16

Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione

1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, l'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:

a) prodotti fitosanitari;

b) concimi e ammendanti;

c) materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell'alimentazione degli animali;

d) additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;

e) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;

f) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola.

I prodotti e le sostanze figuranti nell'elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario.

2. L'autorizzazione relativa ai prodotti e alle sostanze di cui al paragrafo 1 è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri generali e specifici valutati complessivamente:

a) essi sono necessari per una produzione continuativa e essenziali per l'uso previsto;

b) tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;

c) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti norme:

i) essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;

ii) se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;

d) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), essi sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo;

e) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme:

i) essi sono necessari a mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuiscono ad un'alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o nel caso in cui sia impossibile produrre o conservare tali mangimi senza ricorrere a tali sostanze;

ii) i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, le vitamine o le provitamine sono di origine naturale. In caso di indisponibilità di tali sostanze possono essere autorizzate per essere utilizzate nella produzione biologica sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.

3. a) La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, le condizioni e i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1, le modalità di applicazione, il dosaggio, i tempi limite di applicazione e il contatto con i

prodotti agricoli e, se necessario, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze.

b) Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1 o stralciato da detto elenco o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche d'uso di cui alla lettera a), provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l'inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

c) I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono disciplinare, all'interno del loro territorio, l'uso nell'agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali.

5. L'uso di prodotti e sostanze diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, è consentito in agricoltura biologica.

Articolo 17

Conversione

1. Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

a) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1;

b) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;

c) sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;

d) in un'azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l'operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali

sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;

e) al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d'inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;

f) gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti.

2. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 3

Produzione di mangimi trasformati

Articolo 18

Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati

1. La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.
2. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.
3. La trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.
4. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perse nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.
5. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 4

Produzione di alimenti trasformati

Articolo 19

Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1. La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.

2. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;

b) possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un'alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 21;

c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;

d) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;

e) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.

3. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

Le misure necessarie all'attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di trasformazione e le condizioni per l'autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera c), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 20

Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico

1. Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze possono essere utilizzati soltanto in quanto sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 21.

2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.

3. Le norme dettagliate applicabili alla produzione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 21

Criteria per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

1. L'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l'uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell'elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:

i) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;

ii) senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.

Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, in merito all'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell'elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.

Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorre modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l'inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell'articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 5

Flessibilità

Articolo 22

Norme di produzione eccezionali

1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4.

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

a) ove siano necessarie per assicurare l'avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

b) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

c) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

d) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

e) ove siano necessarie riguardo all'utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica;

f) ove occorranza misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

g) ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM;

h) ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l'uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d).

3. La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, specifiche condizioni per l'applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

ETICHETTATURA

Articolo 23

Usa di termini riferiti alla produzione biologica

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell'allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell'intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.

Nell'etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.

4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

a) nella denominazione di vendita purché:

i) gli alimenti trasformati siano conformi all'articolo 19;

ii) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;

b) soltanto nell'elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

c) nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:

- i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
- ii) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
- iii) gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

L'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l'indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, l'elenco dei termini stabiliti nell'allegato.

Articolo 24

Indicazioni obbligatorie

1. Se sono usati i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1:

a) compare sull'etichetta anche il numero di codice di cui all'articolo 27, paragrafo 10, dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;

b) compare sulla confezione anche il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;

c) quando viene usato il logo comunitario, anche un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

- «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,

- «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,

- «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2% della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

L'uso del logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e l'indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, figura nell'etichettatura, questa riporta anche l'indicazione di cui al primo comma.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

Articolo 25

Loghi di produzione biologica

1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.

Articolo 26

Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:

- a) ai mangimi biologici;
- b) ai prodotti in conversione di origine vegetale;
- c) al materiale di moltiplicazione vegetativa e alle sementi per la coltivazione.

TITOLO V

CONTROLLI

Articolo 27

Sistema di controllo

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#).
2. Oltre alle condizioni stabilite nel [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#), il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l'applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza almeno una volta l'anno.
4. L'autorità competente può:
 - a) conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;
 - b) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

5. L'autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se:

a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;

b) è comprovato che l'organismo di controllo:

i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;

iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

c) l'organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;

d) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;

e) vi è un coordinamento efficace fra l'autorità competente delegante e l'organismo di controllo.

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l'autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo;

b) le misure che l'organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.

7. Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

a) la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo;

b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell'articolo 22, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3.

8. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento di compiti delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l'autorità competente:

a) si assicura che i controlli effettuati dall'organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;

b) verifica l'efficacia dei controlli;

c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;

d) revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

11. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

12. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno

viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.

Articolo 28

Adesione al sistema di controllo

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;

b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

3. Gli Stati membri designano un'autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Articolo 29

Documento giustificativo

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l'identificazione dell'operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità.
2. L'operatore verifica il documento giustificativo dei suoi fornitori.
3. Il modello di documento giustificativo di cui al paragrafo 1 è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica.

Articolo 30

Misure in caso di irregolarità e infrazioni

1. Ove sia constatata una irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.

Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro.

2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata.

La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.

Articolo 31

Scambio di informazioni

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

TITOLO VI

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 32

Importazioni di prodotti conformi

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che:

a) il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso;

b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;

c) gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all'articolo 29, che consente di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall'autorità o dall'organismo di controllo di cui alla lettera b).

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'autorità o l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'autorità o dall'organismo di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 33

Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che:

a) il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;

b) gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;

c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad un'autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3;

d) il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

L'esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo accompagna la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo per almeno due anni.

2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di

controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo.

Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

3. Per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all'articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dalle autorità o dagli organismi di controllo dei paesi terzi.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'autorità o l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L'organismo o l'autorità di controllo è sottoposto regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle sue attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo

di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34

Libera circolazione dei prodotti biologici

1. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un'altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In particolare, non possono essere imposti controlli o oneri finanziari in aggiunta a quelli previsti nel titolo V del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 35

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:

a) nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;

b) elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo.

Articolo 36

Informazioni statistiche

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l'attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.

Articolo 37

Comitato per la produzione biologica

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli *articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE*.

Il periodo di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

Articolo 38

Norme di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme dettagliate per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:

a) norme dettagliate per l'applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli operatori;

b) norme dettagliate per l'applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;

c) norme dettagliate per l'applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai requisiti di controllo minimi, alla vigilanza e all'audit, ai criteri specifici per la delega di compiti di controllo ad organismi di controllo privati, ai criteri per l'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione di tali organismi e al documento giustificativo di cui all'articolo 29;

d) norme dettagliate per l'applicazione delle norme d'importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 32 e dell'articolo 33, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica;

e) norme dettagliate di applicazione in materia di libera circolazione dei prodotti biologici di cui all'articolo 34 e di trasmissione di informazioni alla Commissione di cui all'articolo 35.

Articolo 39

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91

1. Il *regolamento (CEE) n. 2092/91* è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. I riferimenti al [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#) abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40 *Misure transitorie*

Vengono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#) al presente regolamento.

Articolo 41 *Relazione al Consiglio*

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione.

2. La relazione esamina in particolare l'esperienza acquisita dall'applicazione del presente regolamento e più specificatamente i seguenti aspetti:

a) il campo di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli alimenti biologici preparati dalla ristorazione collettiva;

b) il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione del venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico;

c) il funzionamento del mercato interno e del sistema dei controlli, verificando in special modo che le prassi consolidate non diano luogo a concorrenza sleale o ostacolino la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici.

3. La Commissione, se del caso, correda la relazione di proposte pertinenti.

Articolo 42 *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste, rispettivamente, all'articolo 23 e al titolo V. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 ⁽⁵⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL

(5) Comma aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 967/2008*.

L. 6 gennaio 1931, n. 99.**Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali ⁽²⁾.**

(2) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

Coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

1. Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista.

Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato con regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni ⁽³⁾, udita la commissione consultiva di cui all'art. 10 della presente legge ⁽⁴⁾.

(3) Ora Ministero dell'industria e commercio (*R.D. 9 agosto 1943, n. 718*; *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*; *D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474*).

(4) Vedi il *R.D. 26 maggio 1932, n. 772*.

2. La carta di autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore e viene rilasciata dal podestà, su parere dell'associazione sindacale fascista ⁽⁵⁾ a cui il richiedente appartiene.

Con il regolamento per la esecuzione della presente legge verranno stabilite le condizioni per poter ottenere la carta di autorizzazione.

(5) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse dal *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369*.

3. La carta di autorizzazione, oltreché dal podestà, deve essere firmata dal rappresentante dell'associazione indicata nel precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità per la raccolta medesima, secondo quanto verrà disposto con decreto reale su proposta del

Ministro per l'agricoltura e foreste, udita la commissione consultiva di cui all'art. 10. La conformità delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione a quanto è stabilito dal competente ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria che abbia a ciò avuto la delega dalla commissione anzidetta.

4. La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità ed agenti preposti all'applicazione della presente legge. La mancanza di essa, da parte del raccoglitore, è punita con una sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 ⁽⁶⁾, che, in caso di recidiva, è aumentata sino alla metà del suo ammontare.

(6) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

5. Chiunque arreca danni alle piante di cui all'art. 1 è soggetto, qualora il fatto non sia considerato reato più grave da altre disposizioni di legge, alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 ⁽⁷⁾.

(7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

6. Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria presso le scuole di farmacia universale, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.

7. Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse.

Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.

Il diploma sarà registrato presso l'ufficio del comune o dei comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attività. Gli uffici stessi comunicheranno alle rispettive regie prefetture le registrazioni avvenute.

Nulla è innovato a quanto dispone, riguardo alla vendita delle piante officinali e dei loro prodotti, a dose e forma di medicamento, l'*articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468* ⁽⁸⁾, recante disposizioni sull'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle farmacie.

(8) Vedi, ora, gli *artt. 104 e segg., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*.

8. Le contravvenzioni agli artt. 6 e 7 sono punite con una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000 ⁽⁹⁾.

In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dell'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

(9) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo comma, della stessa legge*.

9. Non è considerato erborista né raccoglitore, agli effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da raccoglitori, né chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita dall'elenco che sarà approvato con decreto reale su proposta del Ministro Per l'agricoltura e le foreste ⁽¹⁰⁾.

(10) Vedi il *R.D. 26 maggio 1932, n. 772*.

Commissione consultiva per le piante officinali

10. È costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione consultiva per le piante officinali, la quale ha il compito di studiare e proporre i provvedimenti volti all'incremento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio erboristico medicinale ed essenziero.

La commissione stessa adempie le altre funzioni ed attività ad essa demandate dalla presente legge o delle quali venga di volta in volta investita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

11. La commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composta di un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni sindacali appresso indicate:

Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;

Confederazione nazionale fascista dell'industria;

Confederazione nazionale fascista del commercio;

Sindacato nazionale fascista dei medici;

Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;

Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli ⁽¹¹⁾.

La commissione è composta altresì di un rappresentante dell'ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'istituto nazionale della esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dai seguenti rappresentanti di diritto:

direttore generale dell'agricoltura;

direttore generale della sanità pubblica;

direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

direttore della regia stazione sperimentale per le piante officinali ammessa al regio orto botanico di Napoli;

direttore della regia stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

La commissione è presieduta dal Ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

(11) Vedi nota 4 all'art. 2.

Consorzi e federazioni

12. Per determinate specie di piante officinali, comprese nell'elenco di cui all'art. 1 e per determinate zone, potranno costituirsi consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima manipolazione ed utilizzazione delle piante stesse.

Tali consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le corporazioni ⁽¹²⁾, su domanda di almeno dieci coltivatori o raccoglitori.

La domanda deve indicare le piante che si intendono raccogliere e le rispettive zone. Le associazioni sindacali fasciste ⁽¹³⁾, a cui i richiedenti appartengono, trasmetteranno le domande stesse al competente ministero, corredandole del proprio motivato parere.

Il ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consuntiva, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del consorzio, il quale dovrà uniformarsi alle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.

(12) Ora Ministero dell'industria e commercio (*D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377 e D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474*).

(13) Vedi nota 4 all'art. 2.

13. Il Ministro per le corporazioni ⁽¹⁴⁾, sul parere di quello per l'agricoltura e le foreste, il quale udrà la commissione consultiva per le piante officinali, potrà provvedere a costituire in federazione i consorzi che ne facciano domanda, purché non siano meno di dieci.

(14) Ora Ministero dell'industria e commercio (*D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377 e D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474*).

14. La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente legge è affidata ai funzionari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della milizia nazionale e forestale ⁽¹⁵⁾, alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.

(15) Ora Corpo forestale dello stato (*D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804*).

15. Gli agenti che accertino contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dalla presente legge.

Disposizioni generali e transitorie

16. Alle spese per l'applicazione della presente legge, comprese quelle relative al funzionamento della commissione consultiva di cui all'art. 10, si provvede con un fondo di lire 200.000 da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale fondo però per l'esercizio finanziario 1930-31 sarà di lire 50.000.

Con la somma stessa si provvede:

1° alla propaganda volta all'incremento della flora officinale e delle industrie derivate;

2° alla concessione di contributi per la sperimentazione secondo le direttive e le finalità che stabilirà la commissione di cui all'art. 10.

17. Entro un anno dalla promulgazione della presente legge ⁽¹⁶⁾, coloro che esercitano la professione di erborista, dovranno aver conseguito il relativo diploma ed i raccoglitori dovranno essere forniti della prescritta carta di autorizzazione.

Per il rilascio delle carte di autorizzazione, la commissione consultiva per le piante officinali redigerà un elenco di esperti che, contemporaneamente, faranno l'accertamento preveduto nell'art. 3 della presente legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

(16) Termine prorogato al 31 dicembre 1932 dall'articolo unico *L. 31 marzo 1932, n. 402*.

18. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'educazione nazionale ⁽¹⁷⁾, sentito il parere della commissione consultiva per le piante officinali, ha facoltà, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, nonché di conferire il diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.

Tale facoltà non può concedersi oltre il 31 dicembre 1931 ⁽¹⁸⁾.

(17) Ora Ministero della pubblica istruzione (*R.D. 29 maggio 1944, n. 142*).

(18) Termine prorogato al 31 dicembre 1932 dall'articolo unico *L. 31 marzo 1932, n. 402*.

R.D. 19 novembre 1931, n. 1793.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della [legge 6 gennaio 1931, n. 99](#), portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

Articolo unico

- È approvato il regolamento per l'applicazione della [legge 6 gennaio 1931, n. 99](#), portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

Regolamento**Capo I****Carta di autorizzazione.**

1. Chiunque intenda raccogliere piante officinali deve richiedere in carta libera l'autorizzazione al podestà del luogo di residenza del raccoglitore. L'autorizzazione stessa è rilasciata sentito il parere dell'associazione sindacale fascista competente ⁽²⁾.

(2) Articolo così sostituito dall'articolo unico [R.D. 30 marzo 1933, n. 675](#).

Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse dal [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369](#).

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornisce ai comuni che ne facciano richiesta i moduli per la carta di autorizzazione da rilasciarsi gratuitamente, sul tipo che verrà stabilito con decreto del ministero stesso.

3. La carta di autorizzazione è rilasciata al capo famiglia, salvo a rilasciare carte sussidiarie ai membri della famiglia dietro richiesta del capo stesso.

4. I corsi da istituire presso le scuole di farmacia delle regie università per il conseguimento del diploma di erborista sono tenuti ogni anno od ogni biennio, ed anche a maggiori intervalli, a seconda che essi si dimostrino più o meno frequentati nelle diverse regioni, su indicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'educazione nazionale ⁽³⁾.

La facoltà di farmacia, su proposta del direttore del corso, stabilisce gli insegnanti che dovranno tenere il corso stesso, con facoltà di chiamare estranei di riconosciuta competenza.

(3) Ora Ministero della pubblica istruzione (*R.D. 29 maggio 1944, n. 142*).

5. Per l'ammissione al corso occorre:

a) certificato di nascita dimostrante un'età non inferiore ai 18 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di licenza di una scuola pratica di agricoltura o di licenza complementare o ginnasiale inferiore o di licenza della scuola di avviamento al lavoro o qualunque titolo equipollente;

f) quietanza di versamento della tassa di iscrizione e di quella per le esercitazioni, previste all'art. 9 del presente regolamento.

6. Il corso è preferibilmente tenuto nel periodo primaverile dall'aprile al giugno e la durata non deve sorpassare un mese.

7. L'insegnamento è costituito da lezioni di botanica e di farmacognosia, nonché da lezioni sulla distillazione delle piante aromatiche. Oltre alle lezioni di carattere eminentemente pratico, sono obbligatorie delle gite di istruzione per la conoscenza della flora officinale.

8. Gli esami si svolgono dinanzi ad una commissione di tre membri, formata dal direttore della scuola di farmacia e dai professori di botanica farmaceutica e di botanica generale e di farmacologia.

Qualora uno di questi professori sia il direttore della scuola, entra in commissione il professore di chimica farmaceutica.

La votazione è fatta per decimi e per ottenere l'approvazione occorrono almeno diciotto trentesimi.

Gli esami vertono sul riconoscimento delle piante officinali principali fresche ed essiccate, sulla conoscenza delle parti da utilizzare, sull'epoca della raccolta, e sulle precauzioni da seguire nella raccolta stessa, sull'essiccamento e su quanto occorre per la conservazione e messa in commercio delle piante e sugli accorgimenti necessari per evitare confusioni tra specie velenose e non velenose, sugli usi terapeutici fondamentali delle piante, nonché su alcune norme per la preparazione e distinzione delle piante officinali di uso più corrente.

9. Le tasse del corso sono fissate come segue:

a) tassa di iscrizione	L.	500
b) tassa di esercitazioni pratiche	»	1500
c) tassa di diploma	»	500 ⁽⁴⁾ .

Le tasse di cui sopra sono versate nella cassa della regia università presso cui il corso è istituito.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 477.*

10. Il corso che ha carattere eminentemente pratico non è valido se non siano state impartite almeno venti lezioni di botanica, venti di farmacognosia e sei sulla distillazione, oltre le gite erboristiche.

Per ciascun corso di lezioni è dovuto al professore che lo impartisce un compenso da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quelli per le finanze e il tesoro e per la pubblica istruzione

⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 2, D.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 477.*

11. Il fondo di gestione per la istituzione e le spese dei corsi è costituito dai sussidi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dagli eventuali contributi di enti e dai proventi delle tasse degli iscritti. Tale fondo sarà amministrato, secondo le leggi di contabilità dello Stato, dal consiglio di amministrazione della università, e costituirà una gestione speciale da rilevarsi nel preventivo e nel rendiconto annuale della università presso cui il corso si attua.

Con esso si provvede alle spese relative ai seguenti oggetti:

- a) propaganda (manifesti, avvisi);
- b) posta, cancelleria, diplomi;
- c) provviste di materiale scolastico;
- d) gite di istruzione;
- e) lezioni dei professori;

f) eventuali premi di operosità e rendimento al personale di segreteria ed al personale inserviente per l'opera da essi prestata, nella misura oraria e nei limiti attualmente prescritti.

12. Gli atti inerenti al corso degli erboristi sono conservati dalla segreteria universitaria della scuola di farmacia, la quale è tenuta a trasmettere, al termine di ogni corso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'elenco nominativo degli iscritti al corso e di coloro che hanno superati gli esami, con i relativi punti, e le complete generalità.

Capo III

Programma del corso di erboristeria.

13. Il corso di erboristeria svolge un programma botanico ed un programma farmacognostico. Il primo tratta i seguenti argomenti: Elementi sulla struttura delle piante e sulla loro classificazione in generale - Nozioni di fisiologia vegetale - Moltiplicazione e propagazione - Generalità sulle norme culturali - Classificazione delle piante officinali, con particolare riguardo alla regione ove il corso ha luogo - Classificazione pratica delle piante secondo la droga che forniscono alla farmacia ed alla distilleria - Descrizione delle principali piante spontanee officinali e di quelle più comunemente coltivate o coltivabili, usate correntemente in farmacia e nell'industria dell'essenza e profumi - Distribuzione geografica delle piante officinali italiane. Il programma farmacognostico tratta: Importanza, scopi, cenni storici sull'uso delle piante officinali - Farmacia galenica e chimica - La funzione dell'erboristeria e suoi rapporti con l'industria chimico-farmaceutica - Farmacognosia delle piante officinali studiate praticamente secondo la natura della droga (talli, radici, fiori, foglie, semi, ecc.) - Modo di riconoscere le falsificazioni e le sofistificazioni - Piante medicinali ad alto potere tossico - Modo di raccogliere le piante officinali - Epoca della raccolta (tempo balsamico) - I più comuni usi terapeutici delle varie droghe - Utilizzazioni industriali - Essiccazione - Distillazione - Imballaggio - Notizie commerciali - Esercitazioni pratiche dimostrative.

Gli esercizi consistono nella preparazione di Piante aromatiche e medicinali secondo il modo con cui devono essere messe in commercio e nel riconoscimento di esse.

Capo IV

Commissione consultiva per le piante officinali.

14. La commissione consultiva, in forza del disposto di cui all'*art. 10 della legge 6 gennaio 1931, n. 99*, invigila su ogni forma di attività riguardante la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali.

Il parere della commissione stessa è indispensabile per indire convegni comunque riguardanti le piante officinali.

15. La commissione consultiva si riunisce dietro invito del presidente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

16. La commissione anzidetta nomina nel suo seno una giunta esecutiva di cinque membri, uno dei quali ha la funzione di presidente ed un altro quella di segretario, spiegando la funzione stessa nella commissione. Componente di diritto della giunta è il rappresentante designato dall'ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie nella commissione consultiva.

I poteri della giunta sono fissati dalla commissione.

I membri che partecipano alle sedute della commissione e della giunta, residenti fuori di Roma, non funzionari dello Stato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie ed i piroscafi e ad una lira per chilometro nei percorsi sulle vie ordinarie. Ai funzionari dello Stato competono le diarie e le indennità stabilite dalle norme vigenti. I componenti della commissione e della giunta funzionari dello Stato hanno diritto per ogni giornata di adunanza ad una medaglia di presenza non superiore a lire 25; per i componenti della commissione e della giunta estranei all'amministrazione dello Stato, la medaglia di presenza per ogni giornata di adunanza è stabilita in misura non superiore a lire 50. In entrambi i casi si applica la riduzione ai sensi del *regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491* ⁽⁶⁾.

La commissione consultiva provvede a norma dell'art. 18 della legge a stabilire l'elenco delle persone alle quali possono essere convalidati i titoli esistenti all'atto dell'approvazione della legge stessa e conferisce i diplomi che in base a detto articolo possono essere concessi per l'abilitazione alla professione di erboristi. Compila, inoltre, l'elenco degli esperti che devono fare gli

accertamenti stabiliti dall'art. 17 della legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

È in facoltà della commissione, dopo un triennio di esercizio, di deliberare quali degli esperti di detto elenco possano essere dichiarati erboristi diplomati.

(6) Vedi, ora *D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5* e *L. 15 aprile 1961 n. 291*.

Capo V

Consorzi e federazioni.

17. Per costituire il consorzio, di cui all'art. 12 della legge, occorre che almeno dieci coltivatori o raccoglitori facciano domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste specificando le piante officinali e le zone nelle quali si intende fare la raccolta. La domanda medesima, corredata da uno schema di statuto, deve essere inoltrata per il tramite delle associazioni provinciali sindacali agricole interessate, le quali danno il loro parere in merito.

Nello statuto debbono essere precisati: lo scopo, la durata, la circoscrizione, la sede del consorzio, i mezzi con i quali s'intende far fronte alle spese di funzionamento gli obblighi ed i diritti dei consorziati, le norme per l'amministrazione del consorzio, per l'elezione delle cariche, per l'ammissione dei nuovi soci, le sanzioni per le eventuali inadempienze dei soci stessi, le norme per lo scioglimento del consorzio e per le ripartizioni del patrimonio sociale.

Il Ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consultiva, provvede, di concerto con quello delle corporazioni, alla costituzione del consorzio stabilendone la durata e le altre modalità.

Il decreto ministeriale di costituzione del consorzio è pubblicato nel Foglio degli annunci legali ed alla sua pubblicazione provvede il prefetto della provincia.

Il consigliere delegato od il direttore del consorzio deve possedere il diploma di erborista.

I consorzi possono federarsi in organizzazione nazionale, su richiesta di almeno dieci di essi fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, sentito il parere delle confederazioni agricole interessate, detta le norme per tale costituzione.

R.D. 26 maggio 1932, n. 772.**Elenco delle piante dichiarate officinali.**

Articolo unico. - Ai sensi ed agli effetti delle disposizioni portate dagli *artt. 1 e 9 della legge 6 gennaio 1931, n. 99*, sono considerate piante officinali le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell'elenco unito al presente decreto.

Elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931, n. 99

NB. - Le piante seguite dal segno * per il loro alto potere tossico, sono escluse dall'uso famigliare.

Nome volgare della pianta	Nome botanico	Parti usate	Quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare
Aconito*	Aconitum napellus L.	Foglie e radici	*
Adonidi *	Adonis spec. var.	Piante intere	*
Angelica	Angelica archangelica L.	Semi e radici	kg. 2
Arnica	Arnica montana L.	Fiori e radici	kg. 5
Artemisia	Artemisia vulgaris L.	Foglie, fiori e radici	kg. 2
Assenzio gentile	Artemisia pontica L.	Parti aeree	kg. 2
Assenzio maggiore	Artemisia absinthium L.	Parti aeree	kg. 2
Assenzio pontico alpino	Artemisia vallesiaca All.	Parti aeree	kg. 1
Assenzio romano	v. Assenzio maggiore	Parti aeree	-
Bardana	Lappa major D.C.	Radici	kg. 5
Belladonna *	Atropa belladonna L.	Foglie	*
Brionia *	Bryonia dioica Iacq.	Radici	*
Calamo aromatico	Acorus calamus L.	Radici	kg. 2
Camomilla comune	Matricaria chamomilla	Fiori	kg. 10
Cardosanto	Carbenia benedicta B.H.	Parti aeree	kg. 2
Centaurea minore	Erytraea centaurium Pers.	Erba fiorita	kg. 5
Cicuta maggiore *	Conium maculatum L.	Foglie	*
Colchico *	Colchicum autumnale L.	Bulbi e semi	*
Coloquintide	Citrullus colocynthis Schrad.	Frutti	g. 500
Digitale *	Digitalis purpurea L.	Foglie	*
Dulcamara	Solanum dulcamara L.	Stipiti	-
Elleboro bianco *	Veratrum album L.	Radici	*
Enula campana	Inula helenium L.	Radici	kg. 2
Erba rota	Achillea herba-rota All.	Parti aeree	kg. 1
Farfara	Tussilago farfara L.	Fiori	kg. 5
Fellandrio	Oenanthe phellandrium L.	Semi	g. 500
Frangula	Rhamnus frangula L.	Corteccia del fusto	g. 500
Frassino di manna	Fraxinus spec. var.	Manna	g. 500
Genepi	Artemisia mutellina Will Artemisia spicata Wulf Artemisia glacialis L. Artemisia nana Gaud	Parti aeree Parti aeree Parti aeree Parti aeree	kg. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1
Genziana	Gentiana lutea L.	Radici	kg. 10
Giusquiamo *	Hyosciamus niger L.	Foglie	*
Imperatoria	Pencedanum ostruthium Kock	Radici	kg. 2
Issopo	Hissopus officinalis L.	Radici	kg. 2
Iva	Achillea moschata L.	Parti aeree	kg. 1
Lavanda vera	Lavandula officinalis Chaix	Sommità fiorite	kg. 10
Lavanda spigo	Lavandula latifolia Will	Sommità fiorite	kg. 10
Licopodio	Lycopodium clavatum L.	Spore	kg. 0,500
Limonella	Dictamnus albus L.	Sommità fiorite	kg. 2
Liquirizia	Glycyrrhiza glabra L.	Radici	kg. 10
Melissa	Melissa officinalis L.	Foglie e sommità fiorite	kg. 5
Pino muglio	Pinus pumilio Hancke	Rametti	kg. 10
Psillio	Plantago psyllium L.	Semi	kg. 5
Polio montano	Teucrium montanum L.	Parti aeree	kg. 2
Sabina *	Juniperus sabina L.	Rametti	*
Saponaria	Saponaria officinalis L.	Foglie e radici	kg. 10
Scilla marittima *	Urginea maritima Bak	Bulbi	*
Spincervino	Ramnus cathartica L.	Frutti	kg. 0,500
Stafisagria	Delphinium staphysagria L.	Semi	kg. 1
Stramonio *	Datura stramonium L.	Foglie	*
Tanaceto	Tanacetum vulgare L.	Fiori	kg. 5
Tarassaco	Taraxacum officinalis L.	Radici	kg. 5
Tiglio	Tila species	Fiori	kg. 10
Timo volgare	Thymus vulgaris L.	Erba fiorita	kg. 10
Valeriana	Valeriana officinalis L.	Radici	kg. 2



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

PIANO DI SETTORE DELLA FILIERA
DELLE PIANTE OFFICINALI
2014-16

Tavolo Tecnico del Settore piante officinali – Istituito con D.M. 15391 del 10 dicembre 2013

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7038>

Gruppi di Lavoro del Tavolo Tecnico del Settore piante officinali - Istituito con D.D. 66563 del 20 dicembre 2013

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7064>

Coordinatori del Tavolo Tecnico del Settore piante officinali e curatori del Piano di Settore della filiera delle Piante Officinali

Alberto Manzo - MiPAAF - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI II - Sviluppo Imprese e Cooperazione -

Giovanni Battista Ferrarese – INEA

Piano di Settore della filiera delle Piante Officinali

- 1 PREMESSA
 - 1.1 Definizione di “piante officinali”
 - 1.2 Normative regionali in vigore
 - 1.3 Andamento del settore a livello nazionale ed europeo

- 2 LO SCENARIO ECONOMICO GENERALE
 - 2.1 Evoluzione e diversificazione della domanda da parte delle Aziende di trasformazione e del mercato
 - 2.2 Diffusione delle piante officinali e zone di produzione, costi di vario genere (impianti), prezzi, tipologie di aziende

- 3 IL TAVOLO DI FILIERA DELLE PIANTE OFFICINALI
 - 3.1 Produzione e utilizzo delle piante officinali in Italia
 - 3.2 Importazioni ed esportazioni di piante officinali e derivati

- 4 LE AZIENDE AGRICOLE NAZIONALI E GLI ATTORI DELLA FILIERA: IL QUADRO DELLE OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
 - 4.1 Organizzazioni dei produttori, prezzi e qualità della materia prima
 - 4.2 Carenza di conoscenza degli aspetti tecnici e agronomici
 - 4.3 Carenza di conoscenza degli aspetti economici del comparto delle piante officinali
 - 4.4 Carenza di prodotti di difesa fitosanitaria a disposizione dei coltivatori di Piante Officinali
 - 4.5 Approvvigionamento sementi di piante officinali ed aspetti normativi sementieri
 - 4.6 Ambiti di sviluppo delle applicazioni di ingegneria agraria nel settore
 - 4.7 Inserimento del settore, a pieno titolo, nella Politica Agricola Comune (PAC)
 - 4.8 Il Piano di settore nella Strategia Nazionale per la Biodiversità

- 5 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELL’AMBITO DELLE PIANTE OFFICINALI
 - 5.1 Aggiornamento normativa nazionale e promozione dell’armonizzazione europea dell’impiego di piante e derivati negli integratori alimentari
 - 5.2 Verifica ed eventuale implementazione dei prodotti fitosanitari impiegabili
 - 5.3 Monitoraggio (fitovigilanza) degli effetti delle piante impiegate per finalità fisiologiche

- 6 PROBLEMATICHE ED ESIGENZE DEL SETTORE AGRICOLO
 - 6.1 Principali obiettivi e azioni proposti

- 7 APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ DEL PIANO DI SETTORE DELLE PIANTE OFFICINALI
- 8 LE RISORSE ORGANIZZATIVE
- 9 LE RISORSE FINANZIARIE

1 PREMESSA

1.1 Definizione di “piante officinali”

Il termine “piante officinali” deriva da una tradizione culturale e storica del nostro Paese, sancita in una norma del 1931¹, tuttora vigente, che rappresenta ad oggi la base normativa della “*Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali*”, e fa riferimento all’“*officina o opificina*”, nel significato di “*laboratorio*” dove le piante venivano sottoposte alle varie lavorazioni (essiccazione, triturazione, macerazione, distillazione, estrazione dei principi attivi, ecc.) in modo da renderle utilizzabili ai diversi scopi. Pertanto da qui deriva l’abbinamento “piante officinali” per indicare quelle piante che possono essere lavorate all’interno di un laboratorio. Tale termine, con il quale da un punto di vista agronomico si identifica un insieme di specie vegetali molto eterogeneo, comprende, in base alle principali destinazioni d’uso ed ai sensi dell’art.1 della Legge soprarichiamata, le *piante medicinali, aromatiche e da profumo*: ad es. la salvia, il rosmarino, la digitale, la cicuta e la camomilla sono piante officinali. Nell’accezione generale di *piante officinali* sono compresi anche alghe, funghi e licheni. Ciò che caratterizza una pianta officinale sono le classi di principi attivi chimicamente molto diversi fra loro: alcaloidi, glicosidi, gomme, mucillagini, principi amari, tannini, acidi organici, enzimi, vitamine, resine, balsami, gommoresine, oli essenziali ed altri ancora. Viene definita “droga vegetale” la parte della pianta posta in commercio essiccata e sovente frammentata (i fiori della camomilla, la radice dell’ortica, i frutticini secchi del finocchio, ecc.). La *droga* è quindi la parte della pianta più ricca in principi attivi che hanno una attività biologica sull’organismo umano e/o animale, secondo la definizione più volte riportata nei documenti della Organizzazione Mondiale della Sanità.

1.2 Normative regionali in vigore

Le leggi regionali, elencate di seguito, emanate da alcune regioni hanno trattato l’argomento aggiornando alcuni elementi specifici in funzione delle peculiarità territoriali, nel rispetto della normativa nazionale e della gerarchia delle fonti normative.

- ✓ *Regione Valle d’Aosta* – Legge Regionale 7 dicembre 2009, n.45 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della Legge Regionale 31 marzo 1977, n.17), Bollettino Ufficiale n.1 del 5 gennaio 2010; Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.
- ✓ *Regione Piemonte* – Legge Regionale del 3 agosto 1993, n.38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte), Bollettino Ufficiale 11 Agosto 1993, n.32.
- ✓ *Regione Liguria* – Legge Regionale del 30 gennaio 1984, n.9 (Norme per la protezione della flora spontanea), Bollettino Ufficiale del 15 febbraio 1984, n.7.
- ✓ *Regione Friuli-Venezia Giulia* – Deliberazione del Presidente della Giunta n.0244 del 3 luglio 2001.(in corso di verifica)
- ✓ *Provincia Autonoma di Trento* – Legge Provinciale 28 marzo 2003, n.4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente modificati, art. 43 ter, che disciplina la coltivazione, la raccolta, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino). Attuato con D.P.P. 24 settembre 2008 n.41-148.
- ✓ *Regione Toscana* – Legge Regionale 6 aprile 2000, n.56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge

¹ Legge n.99 del 6 gennaio 1931

regionale 23 gennaio 1998, n.7, Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49), Bollettino Ufficiale 17 aprile 2000, n.17.

- ✓ Regione Toscana - Legge regionale n. 23, 8 marzo 2000, BURT 17/03/2000 n. 10, emendata con avviso su BURT 17/04/2000 n. 17 - Capo III - Disposizioni in materia di piante officinali, trebbiatura e sgranatura meccanica, registrazione delle denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette, Art. 26 Piante officinali
- ✓ Regione Campania – Legge Regionale n.40 del 25 novembre 1994, (Tutela della flora endemica e rara), Bollettino Ufficiale del 29 novembre 1994, n.58.
- ✓ Regione Molise – Legge Regionale 23 febbraio 1999, n.9 (Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali. Ecologia.), G.U. n.031 Serie Speciale n.3 del 7 agosto 1999, Bollettino Ufficiale n.004 del 1 marzo 1999.
- ✓ Regione Sardegna – Legge Regionale 7 giugno 1989, n.31 (Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale).
- ✓ Regione Sicilia – Legge Regionale 23 maggio 1994, n.9 (Norme per l’esercizio delle attività professionali erboristiche), Bollettino Ufficiale del 25 maggio 1994, n.25.
- ✓ Regione Lombardia - Legge regionale 31 marzo 2008 - n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.
- ✓ Provincia Autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6 Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche -Pubblicato nel B.U. 26 febbraio 2013, n. 9.

1.3 Andamento del settore a livello nazionale ed europeo

I dati statistici raccolti ed analizzati nell’Allegato N°1 “Osservatorio Economico del settore delle piante officinali” al presente Piano di settore “*Piante Officinali in Italia: un’istantanea della filiera e dei rapporti tra i diversi attori*”², mostrano un quadro sicuramente dinamico, oltre che peculiare, sia a livello internazionale che nazionale.

Dai dati della FAO, a livello mondiale si rileva, nel periodo 2000-2010, una crescita complessiva sia delle superfici coltivate che delle produzioni ottenute dalle piante officinali. A livello europeo le statistiche più aggiornate, riferite al 2010, riferiscono di oltre 36 mila aziende interessate alla coltivazione di “piante aromatiche, medicinali e da condimento” con una superficie di quasi 234 mila ettari. I dati europei mostrano un settore piccolo, ma in sviluppo, che nel triennio 2007-2010 avrebbe registrato una crescita sia del numero di aziende, che delle superfici investite, aumentate di oltre il 50%, a fronte di una forte contrazione del numero delle aziende agricole totali e di una sostanziale invarianza della superficie agricola utilizzata totale.

Secondo i risultati del Censimento del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si contano in totale 2.938 aziende con una superficie investita a “*piante aromatiche, medicinali e da condimento*”³ complessiva di 7.191 ettari. Si osserva una riduzione del numero di aziende e il contemporaneo incremento del numero degli ettari investiti. Quest’evoluzione è espressione di una significativa espansione produttiva, che si è caratterizzata per il forte ridimensionamento del

2 Lo studio contiene i risultati del lavoro effettuato nell’ambito del progetto “Osservatorio economico del settore delle piante officinali” affidato all’ISMEA dal MiPAAF.

3 Ai fini statistici Istat ed Eurostat definiscono le “Piante aromatiche, medicinali, spezie e da condimento” che fanno parte del gruppo più ampio delle “Piante industriali”. Il Glossario del Censimento dell’Agricoltura 2010 Istat elenca a titolo esemplificativo le seguenti specie: altea, aneto, angelica, anice, arnica, assenzio, bardana, belladonna, calendula, camomilla, capperio, cardo, cerfoglio, colchico, crescione, cumino, digitale, dragoncello, edera, gelsomino, genziana, hamamelis, iperico, iris, issopo, lavanda, liquirizia, maggiorana, malva, melissa o cedronella, menta, millefoglie, mughetto, origano, passiflora, piretro, rafano, rosmarino, ruchetta o rucola, salvia, sclarea, segale cornuta, valeriana, zafferano, ecc.

numero delle microaziende agricole e per il contemporaneo incremento delle superfici delle aziende medio-grandi. La coltivazione di piante officinali è diffusa in tutte le regioni italiane e quasi ovunque le superfici risultano aumentate nel corso dell'ultimo decennio.

Sebbene, quindi, il settore resti caratterizzato da dimensioni produttive contenute, l'evoluzione delle strutture agricole nel decennio 2000-2010 mostra una crescita dell'interesse nei confronti di queste produzioni, anche da parte delle aziende agricole di maggiori dimensioni. L'analisi più approfondita dei dati del Censimento 2010 ha consentito di individuare la coesistenza di diversi modelli produttivi tra le aziende coinvolte nella coltivazione di piante officinali: tra le aziende fortemente specializzate del settore sono presenti sia aziende piccole e piccolissime, sia aziende medio-grandi o grandi (con oltre 50 ettari di SAU), rispetto al panorama agricolo nazionale; dall'altro lato, vi è un'ampia gamma di aziende diversificate dove la coltivazione di piante officinali rappresenta una fonte di reddito integrativa, talvolta associata anche ad un'attività di agriturismo o alla trasformazione di prodotti aziendali. Anche in questa seconda tipologia le coltivazioni di piante officinali appaiono in crescita.

Un trend positivo è confermato anche dai dati relativi al settore biologico, da cui risulta una dinamica crescente tra il 2000 e il 2011 delle superfici biologiche o in conversione a piante officinali - ancora una volta a fronte di una stabilizzazione delle superfici agricole bio totali - e una crescita tendenziale del numero di nuove notifiche di operatori biologici di piante officinali. Tra i dati rilevanti del settore, è certamente da rimarcare il ruolo che all'interno della filiera delle piante officinali riveste la produzione biologica. Una panoramica della situazione europea, riferita a qualche anno fa, è desumibile anche dai dati forniti dalla Associazione Europea dei Produttori di Piante Officinali "*European Herbal Growers Association*" (www.europam.net). Dai dati, riferiti ai primi mesi del 2006, la Grecia è il Paese con la più elevata percentuale di ettari con coltivazioni biologiche di piante officinali, ca. 50% del totale, in Germania ca. il 9 % è dato da coltivazioni biologiche, l'Austria arriva al 4.5% rispetto alle coltivazioni convenzionali e l'Italia si attesta anch'essa al 4.5% . Le altre Nazioni europee hanno percentuali inferiori.

Secondo dati più recenti del Censimento del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 2010, le aziende italiane a produzione biologica (dato omnicomprensivo riferito a latte, uova, ortofrutta, ecc.) rappresentano il 2,7% di quelle totali nazionali, mentre le superfici variano dal 6% (fonte ISMEA) al 7.9% (fonte Federbio) su SAU totale delle estensioni agricole italiane. Per quanto riguarda la coltivazione biologica delle piante officinali in Italia negli ultimi sei o sette anni ha registrato un consistente incremento. Dal confronto con gli ettari complessivi investiti nelle colture aromatiche, medicinali e da condimento, come risultano dal Censimento dell'Agricoltura, si deduce che nel 2010 il 41% della superficie coltivata con queste piante è biologica, mentre per il totale delle coltivazioni agricole, l'incidenza della superficie biologica è solo del 9%. I particolari di questa analisi sono riportati nell'Allegato N°1 "Osservatorio Economico del settore delle piante officinali".

Dall'approfondimento dell'Osservatorio economico risulta che l'espansione delle superfici - evidenziata sia nei dati del Censimento 2010, che nei dati sul settore biologico - risponde in qualche misura e per specifiche colture, come il meliloto, anche a fenomeni estranei al mercato dei prodotti officinali. In quanto coltivazioni "miglioratrici" del terreno e con un'importante valenza ambientale, possono rientrare nei sistemi di incentivazione della PAC (nel caso della produzione convenzionale, premi per l'avvicendamento dei cereali e premi agroambientali nei Piani di Sviluppo Rurale), o vanno viste nel quadro dei normali avvicendamenti colturali previsti in agricoltura biologica.

La potenzialità di sviluppo del settore risiede comunque, soprattutto, nella valutazione degli sbocchi di mercato e della loro dinamica. Per quanto riguarda il mercato all'ingrosso delle piante officinali, sia prodotte in Italia sia di provenienza estera, è stato stimato un valore di 115 milioni di euro, con un volume di impieghi da parte delle imprese italiane di circa 25 mila tonnellate all'anno.

Al netto del fabbisogno ineliminabile dei prodotti di provenienza estera perché non coltivabili in Italia (come ad esempio il ginseng), vi è certamente un potenziale agricolo per la sostituzione di tali prodotti con analoghe produzioni nazionali e per il rimpiazzo di prodotti ottenuti per sintesi

chimica, che rientrano nel variegato mix di sostanze odorifere importate dall'Italia, con prodotti di origine nazionale e di origine naturale "certa", attraverso l'adozione di misure appropriate.

Per i prodotti di provenienza estera, di maggior interesse in termini di volumi di utilizzo, coltivabili in Italia, come ad esempio Mirtillo nero e *Gingko biloba* esistono gli spazi per aumentarne la produzione nazionale e sopperire al fabbisogno esistente, riducendo la quota relativa al prodotto importato. Il mercato richiede ad esempio attualmente anche taluni prodotti provenienti da agricoltura biologica quali timo foglie, passiflora e finocchio semi per i quali l'offerta risulta insufficiente.

2 LO SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Recenti indagini confermano una continua crescita del settore dei prodotti che contengono estratti vegetali. I fattori che spiegano tale incremento sono riconducibili al desiderio da parte del consumatore di utilizzare prodotti di origine naturale per la cura ed il benessere del proprio corpo. La risposta da parte delle Aziende è stata l'ampliamento della gamma delle tipologie di alimenti, integratori alimentari, farmaci, cosmetici e dispositivi medici a base vegetale.

Ad esempio, per comprendere a fondo l'importanza dei prodotti di trasformazione delle piante officinali nel panorama economico italiano, è bene ricordare che il 50% ca. degli integratori alimentari attualmente in commercio in Italia sono a base vegetale.

Nell'Allegato Tecnico N°2 "La filiera delle piante officinali" questi dati sono descritti in dettaglio.

2.1 Evoluzione e diversificazione della domanda da parte delle Aziende di trasformazione e del mercato

Non è facile fornire una dettagliata analisi circa l'evoluzione della domanda nei vari comparti in cui le piante officinali trovano maggiore impiego. Si può affermare che l'industria ha recentemente aumentato e diversificato la tipologia dei propri prodotti a base vegetale da immettere sul mercato.

Le principali tipologie di prodotti sono:

- alimenti "convenzionali"
- integratori alimentari [Direttiva 2002/46/CE, Dlgs 169/2004]
- alimenti addizionati [Regolamento (CE) 1925/2006]
- medicinali vegetali tradizionali [Direttiva 2004/24/CE- Codice unico del farmaco DLgs 24.04.2006]
- dispositivi medici a base di piante e derivati con un recente incremento sul mercato (Direttiva 2007/47/CE, Dlgs 46/97 sui dispositivi medici)
- prodotti cosmetici [Regolamento (CE) 1223/2009 che ha sostituito la Legge 713/86]
- mangimi addizionati di piante officinali e loro estratti [D.L. 6 Aprile 2006 n. 193, Regolamento (CE) 767/2009]
- coloranti
- additivi [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008]
- aromi [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008]

Da tali premesse si può capire come le piante officinali non siano presenti soltanto come erbe officinali essiccate vendute sfuse o preconfezionate, come tinture vegetali o olii essenziali, che peraltro rappresentano una importante fetta di mercato.

L'Allegato Tecnico N° 2 "La filiera delle piante officinali" fornisce una dettagliata descrizione di queste tipologie di prodotti.

2.2 Diffusione delle piante officinali e zone di produzione, costi di vario genere (impianti), prezzi, tipologie di aziende

Il consumo di piante officinali da parte dell'industria farmaceutica, alimentare, liquoristica, cosmetica è in continuo aumento in tutto il mondo. Nel nostro Paese, mentre il settore della trasformazione e quello della commercializzazione dei prodotti finiti ha fatto registrare negli ultimi 10 anni un notevole incremento, quello della coltivazione (nonostante gli incrementi registrati) non cresce in maniera parametrata alla domanda e riesce a far fronte al fabbisogno nazionale soltanto per il 30%. Ciò dipende dal fatto che la produzione Italiana di piante officinali deve confrontarsi soprattutto per il prezzo con quella di altri Paesi, specialmente dell'Europa dell'Est e dei Paesi terzi, dai quali proviene circa il 70% delle erbe impiegate nel nostro Paese. I maggiori produttori, in campo mondiale, di piante medicinali ed aromatiche coltivabili anche in Italia sono: Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Jugoslavia, Macedonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,

Turchia, Ungheria, Egitto, Marocco, Tunisia, Cina, India, Pakistan, Argentina, Brasile, Cile, Messico, Centro America, ed altri ancora.

Il fatto che il 70% del fabbisogno nazionale venga importato, porta a concludere che in Italia ci potrebbero essere buone possibilità di incrementare le coltivazioni di piante officinali e numerosi produttori agricoli potrebbero vedere nelle coltivazioni di queste piante delle interessanti opportunità. Le condizioni di fattibilità per poter avviare tali coltivazioni sono: la conoscenza di quali piante coltivare, quali terreni ed attrezzature siano indispensabili, quanta manodopera si deve avere a disposizione, quali macchinari siano necessari, quali siano i costi di produzione e/o trasformazione, quali siano le rese ed i redditi e soprattutto le reali potenzialità in termini di utilizzazione e commercializzazione.

A causa dell'elevato numero di specie officinali richieste dal mercato ed in considerazione delle diverse situazioni pedoclimatiche ed aziendali, l'imprenditore agricolo deve valutare prioritariamente quali sono le specie più adatte alla sua realtà. Fondamentale, e non sempre facilmente valutabile, è la conoscenza della richiesta del mercato e la remuneratività. Una strategia vincente potrebbe essere quella di prendere contatti con le ditte di commercializzazione oppure con le industrie di trasformazione che possono acquistare le piante essiccate oppure i prodotti semilavorati. Indispensabile è poter conoscere le possibili vie di commercializzazione e i prezzi minimi che si potrebbero realizzare oppure si dovrà ipotizzare. Oltre alla coltivazione, potrebbe essere utile valutare la fattibilità di una prima trasformazione in azienda delle piante e la vendita in mercati di nicchia, che, in realtà particolari, possono rivelarsi abbastanza remunerativi, nel rispetto delle normative vigenti.⁴ I prezzi ottenibili per le piante officinali coltivate sono sempre correlati alla qualità del prodotto.

Altri punti da considerare sono la natura dei terreni a disposizione e la tipologia di attrezzature agricole. Le attrezzature necessarie alla coltivazione delle piante officinali sono quelle che si usano normalmente per una coltivazione orticola specializzata, a meno che l'interesse officinale sia rappresentato dai semi (la cosiddetta "granella"), nel qual caso sono necessari altri macchinari mutuati dalla raccolta dei cereali.

Per quanto riguarda i *costi di produzione*, il discorso è davvero complesso. Una voce che fa lievitare i costi è la *manodopera*, infatti la coltivazione delle piante officinali richiede per lo più un elevato impiego di personale, soprattutto in mancanza di una meccanizzazione specializzata. Se questo fa parte dell'impresa (è il caso delle piccole imprese familiari) creerà un reddito da lavoro interno all'azienda, ma se si deve ricorrere a manodopera esterna, questo contribuirà ad aumentare ulteriormente la parte di costi espliciti che compongono i costi di produzione.

Infatti, l'alto costo della mano d'opera salariata rende spesso improponibile ogni tipo di coltivazione, a meno che il ricorso a quest'ultima non sia limitato al massimo, grazie ad un'elevata tecnologia e alla realizzazione di adeguate economie di scala, fatto che tuttavia comporta investimenti molto elevati in macchinari. I macchinari per la raccolta e/o trasformazione delle piante officinali sono nella maggioranza dei casi di produzione estera e quindi molto costosi e non sempre facili da procurare. Una soluzione per ovviare agli alti costi è quella di modificare, o da soli o con l'aiuto di meccanici specializzati, macchine agricole destinate ad altre piante o alla lavorazione di altri prodotti.

La *resa agronomica* è ampiamente influenzata dalla specie coltivata e dal tipo di prodotto che si vuol ottenere. Ad esempio un ettaro di camomilla fornisce in media 600 kg di capolini essiccati, un ettaro di menta circa 70 kg di olio essenziale, un ettaro di lino 1000-1500 kg di semi e un ettaro di melissa circa 4000 kg di erba intera essiccata. Nel Sud Italia dove la durata del periodo vegetativo è

⁴ A titolo esemplificativo, fra le norme vigenti che potrebbero interessare maggiormente un coltivatore potenziale rivenditore di piante officinali essiccate, si ricorda la Nota su "Preparazioni estemporanee a base di piante per uso alimentare" 19-05-2010 emanata dal Ministero della Salute, secondo cui le figure professionali previste per effettuare la miscelazione estemporanea delle erbe sfuse (all'interno di una farmacia oppure erboristeria dotata di un laboratorio idoneo autorizzato dalla ASL) sono: l'erborista diplomato (Legge n°99 del 6 giugno 1931), il tecnico erborista laureato o diplomato, il laureato in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche iscritto all'Ordine.

maggiore, la presenza dell'irrigazione permette di aumentare la produzione di massa verde e quindi di eseguire più tagli. Sempre al Sud, grazie alle temperature più elevate, i costi dell'essiccazione sono minori.

Relativamente ai *prezzi* di acquisto delle piante officinali dall'impresa agricola da parte di aziende di trasformazione e di commercializzazione all'ingrosso (i cosiddetti grossisti) indicativamente si parla di 1.5 – 2.0 €/kg di prodotto secco, con un 25% in più nel caso di piante officinali provenienti da coltivazione biologica o biodinamica.

Il prezzo poi, a causa delle dimensioni del comparto, in relazione ai quantitativi di prodotto commercializzato a livello mondiale, è soggetto a notevoli oscillazioni cicliche collegate alla disponibilità dell'offerta. Ogni iniziativa di coltivazione non dovrà tenere conto del prezzo al momento, specialmente se sono alti, ma dei prezzi medi degli ultimi anni.

Altro aspetto fondamentale è quello legato alla *commercializzazione* delle piante officinali coltivate ed essiccate. Il problema reale è che l'offerta polverizzata è di scarso interesse sia per le aziende di trasformazione che per le aziende di commercializzazione all'ingrosso (i cosiddetti grossisti) che prediligono trattare partite omogenee con quantitativi significativi e non sono interessati alle piccole produzioni e questo è il problema italiano. Per grosse produzioni, per potere avere la certezza del collocamento del prodotto ottenuto, prima di iniziare a coltivare è necessario avere sicurezze in merito ai potenziali acquirenti. Da parte dell'industria tuttavia, una programmazione¹ nel lungo periodo è oltremodo difficile, verificandosi spesso variazioni notevoli per prezzo, quantità e qualità da un raccolto all'altro.

Le maggiori richieste d'informazioni sulle possibilità di coltivazione di piante officinali provengono da aziende agricole situate in zone collinari e montane che dispongono di piccole superfici di terreno. Risulta particolarmente difficile per un produttore agricolo, che intenda diversificare la propria produzione sperimentando la coltivazione di piante officinali, proporsi come possibile fornitore delle aziende di commercializzazione all'ingrosso (i cosiddetti grossisti). Le coltivazioni, con bassi volumi, rischiano di non trovare acquirenti, indipendentemente dal prezzo, e gli unici sbocchi commerciali di queste produzioni possono essere i laboratori erboristici.

Per le aziende agricole di piccole dimensioni, singole o meglio se associate in cooperative, potrebbe costituire una opportunità cercare di valorizzare il prodotto occupandosi direttamente dell'intera filiera, procedendo ad una prima trasformazione della materia prima lavorata e provvedendo laddove possibile e con le necessarie autorizzazioni igienico sanitarie al confezionamento ed alla vendita diretta o attraverso spacci di prodotti tipici, in particolare se si opera in zone a rilevanza turistica.

L'associazione in cooperative favorisce la ottimizzazione dei costi anche in termini di controllo ed assicurazione della qualità della materia prima vegetale, elemento critico ed insieme strategico per il futuro del prodotto nazionale.

3 IL TAVOLO DI FILIERA DELLE PIANTE OFFICINALI

Il Tavolo di filiera delle Piante Officinali è nato dall'esigenza di affrontare all'unisono le molteplici sfaccettature del settore delle piante officinali: dalla pianta (anche spontanea) al prodotto finito. Considerando il fatto che finora non era mai stato redatto un Piano di Settore per le piante officinali a fronte di un significativo mercato nazionale di prodotti a base di sostanze vegetali e loro derivati, si è ritenuto opportuno costituire un Tavolo di filiera, con il coinvolgimento di soggetti diversi e necessariamente multidisciplinari.

Il Tavolo di filiera delle Piante Officinali è l'Organismo ove realizzare i processi di concertazione e coordinamento tra il MiPAAF, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le Regioni, le Organizzazioni Professionali, le Organizzazioni dei Produttori, le Unioni Nazionali degli operatori del commercio e della trasformazione industriale, l'AGEA, l'ISMEA, l'INEA, gli Enti di ricerca del CRA, del CNR, delle Università.

In tale ottica il MiPAAF ha promosso, dal mese di luglio 2011, vari incontri tra tutte le parti interessate, con lo scopo di predisporre una mappatura del settore nella sua interezza, evidenziandone le criticità strutturali, al fine di individuare le azioni prioritarie di intervento per il rilancio, in generale, soprattutto delle coltivazioni e delle possibili aree di sviluppo per gli operatori agricoli.

Il tutto si è concretizzato con la predisposizione di questo *“Piano del settore della Filiera delle Piante Officinali”* che contiene sia proposte tecniche che, soprattutto, politiche che dovranno inserirsi in maniera organica nell'attuale quadro di sostegno europeo e nazionale.

Nel corso delle riunioni che si sono succedute è stato predisposto un programma di lavoro che ha portato alla costituzione di uno *Steering Committee*, con funzioni di coordinamento, e decisionali, composto dai coordinatori dei *Gruppi di lavoro e dai rappresentanti delle sei regioni designate a rappresentare tutte le altre, nel quale sono state riportate e discusse le analisi elaborate dai 4 Gruppi di lavoro specifici: “Legislazione & Politiche nazionali e comunitarie”, “Certificazione di Qualità”, “Ricerca e Sperimentazione”, “Osservatorio economico & Dati statistici”*. Gli esperti presenti nel *“Tavolo di filiera delle Piante Officinali”* si sono suddivisi in base alle reciproche competenze nell'ambito dei *Gruppi di lavoro*.

Lo scopo del presente documento, che comprende anche tre Allegati n. 1 *“Osservatorio economico del settore delle Piante officinali”*, n. 2. *“La filiera delle Piante officinali”* e n. 3 *“Glossario”*, a completamento delle tematiche trattate dagli esperti, è quello di effettuare un'analisi del comparto che porti ad evidenziare le criticità e le azioni classificate secondo i principali *“obiettivi”* per le relative azioni proposte importanti e perseguibili, che, qualora condivisi a livello tecnico nell'ambito del *“Tavolo di filiera delle Piante Officinali”*, potranno essere successivamente approvati in seno alla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome a livello politico.

3.1 Produzione e utilizzo delle piante officinali in Italia

L'Italia possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità tra i più significativi: la varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea e la vicinanza con il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole, la storia geografica, geologica, biogeografia e dell'uso del territorio hanno fatto sì che in Italia si verificassero le condizioni necessarie ad ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali. Nel complesso in Italia sono presenti oltre 1/3 delle specie animali distribuite in Europa e quasi il 50% della flora europea su una superficie di circa 1/30 di quella del continente europeo.

Partendo da tali dati di fatto, è stata effettuata una indagine conoscitiva sul territorio, con lo scopo di conoscere le piante officinali più comunemente utilizzate in Italia. È stato redatto un elenco che comprende poco meno di 300 specie di principale interesse per il mercato nazionale, molte di

provenienza estera. Le piante sono state contraddistinte in base all'habitat, all'area di produzione, agli impieghi principali e alle parti di pianta utilizzata.

Per quanto riguarda la discriminazione tra le specie coltivate e quelle spontanee, delle 296 specie censite, 160 sono coltivate (54%), 73 sono spontanee (25%) e le restanti 63 specie sono sia coltivate che raccolte in natura.

Tra le 296 specie censite, ben 142, corrispondenti al 48% del totale, sono coltivate o coltivabili in Italia. Nella Tabella n.1 sono riportate a titolo esemplificativo le prime 20 specie coltivate o coltivabili in Italia. I potenziali volumi d'impiego per una produzione nazionale ammonterebbero a quasi 18 mila tonnellate, pari al 73% del totale. In termini di valore, si stima un valore del mercato all'ingrosso di 74 milioni di euro, con un'incidenza inferiore rispetto ai volumi (64%).

Tab. I – Elenco delle prime venti specie coltivate o coltivabili in Italia, ordinate per utilizzo annuo (kg) e intero giro d'affari

n. progr.	nome comune	parte commerciale	utilizzo	n. progr.	nome comune	parte commerciale	valore
1	mirtillo nero	frutto	3.614.400	1	mirtillo nero	frutto	15.035.904
2	vite rossa	seme	2.439.600	2	zafferano	stigmi	9.828.000
3	ginkgo	foglia	2.160.000	3	vite rossa	seme	6.830.880
4	cardo mariano	frutto	1.920.000	4	ginkgo	foglia	6.458.400
5	finocchio	frutto	480.000	5	cardo mariano	frutto	3.494.400
6	passiflora incarnata	parte aerea	432.000	6	passiflora incarnata	parte aerea	2.950.560
7	camomilla	fiore	426.000	7	genziana	radice	2.106.000
8	cipolla	bulbo	360.000	8	camomilla	fiore	1.938.300
9	origano	foglie	360.000	9	valeriana	radice	1.716.000
10	rosmarino	foglia	351.600	10	cartamo	fiore	1.638.000
11	liquirizia	radice	348.000	11	rabarbaro	radice	1.321.320
12	assenzio romano	parte aerea con fiori	300.000	12	origano	foglie	1.170.000
13	aglio	bulbo	240.000	13	aloe	succo	1.146.600
14	coriandolo	seme	240.000	14	cipolla	bulbo	1.123.200
15	valeriana	radice	240.000	15	finocchio	frutto	936.000
16	anice	frutto	216.000	16	liquirizia	radice	814.320
17	mellilo	parte aerea con fiori	205.200	17	anice	frutto	786.240
18	carciofo	foglia	192.000	18	aglio	bulbo	748.800
19	rabarbaro	radice	184.800	19	echinacea angustifolia	radice	748.800
20	aloe	succo	180.000	20	assenzio romano	parte aerea con fiori	585.000

Fonte: Assoerbe, FIPPO, SISTE

3.2 Importazioni ed esportazioni di piante officinali e derivati

Gli scambi con l'estero delle piante officinali e dei prodotti derivati (finiti o semilavorati), evidenziano un saldo passivo della bilancia commerciale che nel 2011 ammontava a circa 600 milioni di euro⁵. Nel periodo preso in esame, dal 2000 al 2011, si è registrata un'evoluzione dapprima crescente del passivo di bilancio, fino al 2005, seguita da una fase lievemente decrescente che pare essersi esaurita nel 2010. Tale dinamica è imputabile essenzialmente all'andamento della spesa per le importazioni, mentre gli introiti relativi alle esportazioni hanno avuto un trend crescente piuttosto continuo.

Nel 2011, le importazioni italiane di tutte le voci comprensive di piante officinali e loro derivati ammontavano a circa 161mila tonnellate con un esborso di 999 milioni di euro. Rispetto al totale delle importazioni di prodotti agricoli e alimentari, il settore rappresenta circa il 2,5%.

Di contro, nello stesso anno, le esportazioni italiane ammontavano a circa 82mila tonnellate con introiti per 413 milioni di euro. Rispetto al totale delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari, il settore rappresenta circa l'1,4%.

⁵ Nell'ambito dell'Osservatorio economico è stata effettuata una ricognizione dei prodotti e dei semilavorati importati ed esportati dall'Italia riconducibili alle piante officinali. Operativamente, si è provveduto a ricercare nella banca dati Istat del commercio estero dell'Italia le voci doganali con il massimo grado di dettaglio disponibile relative ai prodotti sopracitati. Sono state individuate circa 200 voci doganali, appartenenti a diversi capitoli della classificazione NC. Purtroppo, in più di un caso, i codici doganali, anche quelli più dettagliati, sono relativi ad un insieme di prodotti, non consentendo di realizzare un'analisi puntuale.

Tra i prodotti più importati troviamo:

- le *sostanze odorifere utilizzate come materie prime nelle industrie alimentari e delle bevande*; nel 2011 ne sono state importate circa 13mila tonnellate con una spesa di circa 305 milioni di euro, corrispondente al 31% delle importazioni di piante officinali e loro derivati;
- le *sostanze odorifere per l'industria non alimentare*; nel 2011, ne sono state importate oltre 16mila tonnellate con una spesa di circa 221 milioni di euro, corrispondente al 23% dell'esborso totale dell'Italia; anche in questo caso vale il commento del punto precedente;
- i *succhi ed estratti vegetali (esclusi quelli di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia ed oppio)*; nel 2011, ne sono state importate circa 5mila tonnellate con una spesa di 47 milioni di euro, corrispondente a circa il 5% dell'esborso complessivo dell'Italia;
- le *piante, o parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in campo alimentare, salutistico e farmaceutico e nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (escluse radici di ginseng, foglie di coca, paglia di papavero e fave tonka)*; nel 2011, ne sono state importate oltre 11mila tonnellate con un esborso di circa 46 milioni di euro, corrispondente a circa il 5% della spesa totale dell'Italia.

Inoltre, nel 2011 le importazioni di *oli essenziali, resinoidi e oleoresine* nel complesso hanno comportato un esborso di circa 49 milioni di euro e hanno riguardato principalmente "altri oli essenziali" diversi da quelli di agrumi e di menta (841 tonnellate) e oli essenziali di arancio (630 tonnellate). Vi è poi il gruppo *spezie e aromatiche* che con 46 milioni di euro e quasi 8 mila tonnellate rappresenta anch'esso una voce rilevante del deficit commerciale del settore piante officinali e derivati.

Tra le principali spezie e piante aromatiche importate, si può stimare che circa 19 milioni di spesa riguardano prodotti coltivabili anche in Italia, come *zafferano, frutti di finocchio, galbani di ginepro (impropriamente detti "bacche"), frutti di anice e sommità fiorite di timo*, per il resto si tratta di prodotti esotici come *noce moscata, zenzero, vaniglia, chiodi di garofano o miscugli di spezie tritate*.

Tra i prodotti maggiormente esportati troviamo:

- *succhi ed estratti vegetali (esclusi quelli di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia ed oppio)* sono il gruppo di prodotti maggiormente esportati dall'Italia; nel 2011, ne sono state esportate oltre 18mila tonnellate con introiti per circa 68 milioni di euro, corrispondenti al 16% degli introiti totali dell'Italia;
- *sostanze odorifere utilizzate come materie prime nelle industrie alimentari e delle bevande*; nel 2011 ne sono state esportate circa 9mila tonnellate con un introito per circa 65 milioni di euro, corrispondenti al 16% delle importazioni di piante officinali e loro derivati;
- *coloranti vegetali*; nel 2011, ne sono state esportate circa 4.000 tonnellate con introiti per 36 milioni di euro, corrispondenti al 9% degli incassi totali dell'Italia;
- *sostanze odorifere per l'industria non alimentare*; nel 2011, ne sono state esportate circa 5mila tonnellate con introiti per 32,5 milioni di euro, corrispondente all'8% dell'introito totale dell'Italia;
- *oli essenziali di limone*, nel 2011, ne sono state esportate circa 1.700 tonnellate con introiti per 30 milioni di euro, corrispondenti al 7% degli incassi totali dell'Italia;
- *oli essenziali di altri agrumi*, che sono rappresentati per lo più dagli oli essenziali di bergamotto ed in misura minore da quelli di mandarino e clementine; nel 2011, ne sono state esportate circa 600 tonnellate con introiti per 29 milioni di euro, corrispondenti a circa il 7% degli incassi totali dell'Italia; nel complesso, l'export di *oli essenziali* rappresenta circa il 18% delle esportazioni totali dell'aggregato piante officinali e derivati;

- *spezie ed aromatiche*; nel 2011 ne sono state esportate 9.300 tonnellate con introiti per 23 milioni di euro corrispondenti al 6% del totale. In questo aggregato, spiccano le esportazioni di *noci moscate*⁶, *semi di coriandolo*, *foglie di alloro*, *timo ed altre spezie*;
- *piante aromatiche coltivate in vaso* certificate per uso alimentare; il trend di esportazione è in attiva crescita da circa 8 anni. Ad esempio, nel 2011 la produzione sul mercato di Albenga è arrivata a 60 milioni di vasi; le specie maggiormente rappresentate sono: *rosmarino*, *timo*, *basilico*, *alloro*, *salvia*;
- *mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube*; nel 2011, ne sono state esportate oltre 2.700 tonnellate con introiti per 17 milioni di euro, corrispondenti a più del 4% degli incassi totali dell'Italia;
- *piante officinali utilizzate principalmente in profumeria, medicina o per insetticidi ed antiparassitari*; nel 2011, ne sono state esportate 2.700 tonnellate con introiti per circa 16 milioni di euro, corrispondenti a circa il 4% degli incassi totali dell'Italia;
- *mucillagini e gli ispessenti di semi di guar*; nel 2011, ne sono state esportate 6.500 tonnellate con introiti per 15 milioni di euro, corrispondenti a poco meno del 4% degli incassi totali dell'Italia;
- *estratti per concia di origine vegetale ed i tannini, tra cui spicca la voce estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno*; di quest'ultima voce, nel 2011, ne sono state esportate 5.500 tonnellate con introiti per circa 14 milioni di euro, corrispondenti al 3% degli incassi totali dell'Italia.

L'analisi combinata dei fabbisogni del mercato italiano e quella degli scambi con l'estero ha permesso di evidenziare che il fabbisogno delle imprese italiane di molti prodotti e semilavorati riconducibili alle piante officinali viene soddisfatto attraverso l'importazione dall'estero; d'altro canto esistono alcune nicchie di produzione nazionale, come ad esempio gli olii essenziali di agrumi, i coloranti vegetali, gli estratti vegetali utilizzati per la concia, che hanno un'elevata domanda all'estero. Di conseguenza, sarebbe auspicabile un aumento della produzione nazionale di questi prodotti.

⁶ Nel 2011 sono state importate 939 tonnellate di noci moscate e ne sono state riesportate 612

4 LE AZIENDE AGRICOLE NAZIONALI E GLI ATTORI DELLA FILIERA: IL QUADRO DELLE OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

L'interesse che attualmente sta sempre più crescendo nei confronti del mondo agricolo spazia in vari ambiti: da quello strettamente tecnico agronomico a quello culturale. Anche l'imminente manifestazione Expo 2015 "Nutrire il pianeta – energia per la vita", imperniata sul tema della nutrizione e sull'agricoltura sostenibile, valorizzerà positivamente le istanze del mondo agricolo e metterà in luce l'importanza dei prodotti che da esso si possono ottenere. In tale contesto il produttore agricolo è sempre più un soggetto che per sua libera scelta, non per imposizioni familiari o necessità di sopravvivenza, si avvicina alla coltivazione della terra e si avvia a questa professione. Si sta osservando un rinnovato interesse al lavoro dei campi, una diversificazione delle aziende agricole, sovente diventate multifunzionali, dove la classica coltivazione dei cereali è abbinata a quella delle piante officinali, al vigneto oppure ancora ad una fattoria didattica con agriturismo. I giovani in agricoltura sono in aumento e fra chi ha meno di trent'anni i laureati sono presenti in percentuale elevata, mentre il 50% ca. possiede un diploma di scuola media superiore. Ed in questo quadro si inserisce anche il profilo del coltivatore di piante officinali, anche se la filiera delle piante officinali è particolarmente complessa e difficilmente schematizzabile.

L'analisi più approfondita dei dati del Censimento 2010 ha consentito di individuare, tra le aziende coinvolte in tali coltivazioni, la coesistenza di diversi modelli produttivi. Tra le aziende fortemente specializzate nelle piante officinali sono presenti sia piccole aziende sia aziende medio-grandi o grandi (tra 10 e 50 ettari di SAU e oltre) rispetto al panorama agricolo nazionale. In alcuni casi, l'azienda agricola rappresenta la base primaria di un'attività di produzione totalmente integrata, che giunge fino alla realizzazione dei prodotti finiti distribuiti direttamente. Dall'altro lato, vi sono aziende diversificate dove la coltivazione di officinali rappresenta una fonte di reddito integrativa, talvolta associata anche ad un'attività di agriturismo o alla trasformazione di prodotti aziendali. I dati mostrano che le aziende sono mediamente più grandi della media nazionale del settore agricolo, in quanto la superficie agricola utilizzata è mediamente di 18 ettari, mentre la SAU media per azienda dell'universo censuario non arriva a 8 ettari. In media, la quota della superficie investita a piante aromatiche rispetto alla SAU è del 13%.

Considerando sia il profilo giuridico che la forma di conduzione, le aziende che coltivano piante officinali appaiono maggiormente complesse e articolate rispetto alla media nazionale. L'analisi dei legami tra la loro specializzazione produttiva e la loro dimensione conferma che la presenza delle piante officinali si inserisce in una pluralità di modelli organizzativi: dalla piccola azienda estremamente specializzata, alla media dove tali colture assumono un ruolo caratterizzante, alla grande azienda diversificata dove rappresentano un'importante attività integrativa.

Dal punto di vista specifico degli ordinamenti produttivi, la presenza delle piante officinali in diversi casi è connessa ad ordinamenti misti a forte impronta cerealicola e zootecnica, in altri casi appare associata alla presenza delle ortive e delle industriali. Il ruolo complementare o integrativo che le piante officinali possono assumere nelle scelte gestionali fa sì che, in diverse situazioni, l'inserimento o meno di determinate specie aromatiche, medicinali e da condimento negli ordinamenti aziendali sia consistentemente influenzato dalla redditività attesa di colture alternative (anche, ma non solo, alimentari) e che pertanto, sui mercati alla produzione, si possano generare degli squilibri congiunturali che a loro volta rappresentano un elemento di incertezza per tutti gli operatori coinvolti. Inoltre, la presenza delle piante officinali risulta significativamente collegata a diverse attività connesse, quali l'agriturismo, la prima trasformazione, le attività didattiche e sociali e i servizi del verde, tutte attività caratterizzanti un modello di azienda evoluta e "multifunzionale" (in senso lato).

Alla base di questo modello vi è un livello di istruzione dei conduttori superiore alla media nazionale e non sempre specializzato in campo agrario. In altri termini, la coltivazione di piante officinali sembra caratterizzata da un livello di formazione e di competenze più articolato, non strettamente settoriale, capace di elaborare una visione che interagisce con la tecnologia della comunicazione.

I titoli di studio più pertinenti sono la laurea in Agraria ed in Ingegneria Agraria, la laurea in Scienze/Tecniche Erboristiche (che ha il vantaggio di associare alle conoscenze di coltivazioni anche quelle della chimica dei principi attivi naturali). Al riguardo dal 1997 sono stati attivati i corsi di laurea in Scienze e Tecniche Erboristiche, (passando per i diplomi universitari) che di fatto hanno aggiornato e riconfermato la preparazione e qualificazione tecnico-scientifica dell'erborista nella filiera delle piante officinali a garanzia della qualità e sicurezza, dalla coltivazione alla trasformazione della materia prima vegetale fino al prodotto finito in modo particolare quando tali prodotti siano destinati all'uso erboristico, salutistico, medicinale e cosmetico.

Peraltro si deve precisare che, ai sensi della Legge n.99 del 6 gennaio 1931, l'intervento sulle piante officinali è limitato, in via esclusiva, a tre figure professionali il *raccoglitore*, l'*erborista* e il *farmacista* non essendo riconosciuto all'imprenditore agricolo ex articolo 2135 del Codice Civile, così come modificato dal d.l.vo n.228 del 2001 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il ruolo di produttore, raccoglitore e gestore dei prodotti della sua azienda nonostante le attività connesse alla loro produzione siano sostanzialmente analoghe a quelle espressamente indicate al comma 2 del medesimo articolo.

Queste caratteristiche possono anche mettersi in relazione con le competenze e le conoscenze specifiche richieste per la realizzazione dei prodotti e per la loro commercializzazione.

A monte, sono presenti i fornitori di materie prime per il settore agricolo (sementi, concimi, agrofarmaci, etc.), mentre a valle si colloca la distribuzione (GDO, erboristerie, farmacie, parafarmacie, dettaglio generico e specializzato, ristorazione, ecc.) e infine il consumo.

La realtà è tuttavia ben più complessa. La produzione primaria può avvenire in aziende agricole, più o meno specializzate, dedite alla coltivazione delle piante officinali, oppure può derivare da un'attività di raccolta delle specie spontanee. Successivamente, il prodotto può essere immesso sul mercato con varie modalità. Alcune aziende agricole si limitano a produrre e vendere prodotto fresco (sistema del fresco), altre realizzano piante in vaso, altre ancora effettuano la riproduzione delle sementi. Diverse aziende realizzano al loro interno alcune prime fasi della filiera dei prodotti derivati (filiera del trasformato); infine, in alcuni casi, le attività agricole sono effettuate all'interno di aziende o gruppi nei quali avviene l'intero processo di produzione dei prodotti derivati (filiera totalmente integrata).

Nella fase industriale, si trovano imprese che fabbricano e mettono in commercio derivati delle materie prime agricole, sia come semilavorati industriali sia come prodotti finiti, già pronti per essere collocati sui mercati al consumo. Nelle fasi successive della lavorazione subentrano aziende specializzate nella produzione di prodotti alimentari e di prodotti di diversa natura destinati alla salute e al benessere, e così via. Tuttavia, si deve tenere presente che esistono varie intersezioni tra le diverse utilizzazioni o meglio tra i diversi sottosistemi della filiera.

Figure di rilievo sono le aziende di trasformazione e di commercializzazione all'ingrosso (i cosiddetti grossisti), che intervengono in più momenti nella filiera.

Infine, nella fase della commercializzazione al dettaglio, un tempo incentrata prevalentemente sulle erboristerie e sul dettaglio alimentare tradizionale, è oggi coinvolta un'ampia gamma di punti vendita, con un aumento del ruolo delle farmacie e della grande distribuzione organizzata. Si vanno sviluppando anche nuovi canali commerciali, come parrucchieri, centri estetici, SPA e centri benessere, etc.. Tra gli ambiti più nuovi, in aumento ma con potenzialità limitata, vi è la vendita diretta ed i mercati degli agricoltori (km 0) i *farmers market*, sempre nell'ottica del rispetto delle norme vigenti dal momento che si tratta di Piante officinali.

E' evidente quindi che, soprattutto in riferimento al "*sistema del trasformato*", si è di fronte ad una filiera che nella fase primaria è piuttosto ben connotata, mentre a valle si "ramifica" in industrie estremamente differenti, sia dal punto di vista tecnico e tecnologico dei processi produttivi, sia dal punto di vista del grado di concorrenza e concentrazione delle imprese, sia dal punto di vista delle dinamiche del mercato finale al consumo. Ancora diversi appaiono poi il sistema del fresco (piante aromatiche fresche) e il settore delle piante in vaso.

Per la ricostruzione del contesto competitivo della produzione e della trasformazione e per una valutazione delle *opportunità* e *minacce* del settore nel suo complesso e *dei punti di forza e debolezza* si è quindi ritenuto opportuno effettuare un'indagine diretta, intervistando operatori e referenti privilegiati del settore, cercando di coprire le diverse specializzazioni e le diverse fasi della filiera.

Per la descrizione dei risultati si rimanda all'Allegato N°1.

Punti di forza

Settore nel complesso:

- 1) trend di fondo positivo della domanda, considerato il crescente interesse del consumatore per il prodotto naturale (citato per tutti i segmenti, comprese le aromatiche, le piante in vaso, i prodotti trasformati, e anche dai grossisti), per i prodotti certificati e biologici, per i brand riconosciuti (specificamente per quanto riguarda le imprese a filiera integrata);
- 2) aumento dei canali di vendita e possibilità di espansione delle vendite all'estero (citato dai grossisti);
- 3) diffusione delle conoscenze e della cultura delle piante officinali;
- 4) domanda in aumento, soprattutto per il prodotto di qualità;
- 5) si adattano a terreni marginali
- 6) diminuzione degli aiuti PAC per colture tradizionali;
- 7) risultati economici soddisfacenti, possibilità della vendita diretta.

Aspetti relativi alla produzione nazionale:

- 1) qualità e cura del prodotto italiano (indicato da e per tutti i segmenti);
- 2) know-how delle imprese italiane specializzate nel settore;
- 3) vocazione naturale del territorio italiano;
- 4) ottimo appeal del "Made in Italy" anche per la maggiore sicurezza del prodotto percepita dai clienti che si traduce in tendenza positiva delle esportazioni;
- 5) presenza di distretti produttivi (liquoristica, oli essenziali);
- 6) condizioni pedoclimatiche favorevoli all'ottenimento di una larga gamma di produzioni coltivate in pieno campo o in serra

Punti di debolezza

Settore nel complesso:

- 1) pressione concorrenziale dei Paesi esteri con una competizione basata sul prezzo; evidenziata dagli intervistati di tutti i segmenti: sistema del fresco (piante aromatiche); sistema del trasformato, soprattutto nella fase primaria e trasformazione intermedia; piante in vaso;
- 2) normative imposte a livello europeo limitanti per lo sviluppo del settore e l'innovazione (ad esempio, la normativa c.d. sui claims);
- 3) carenze normative e inadeguatezze nei sistemi di classificazione (ad es. codici doganali) che comportano confusione e presenza sul mercato di prodotti sostitutivi spesso ricostruiti chimicamente;
- 4) saturazione del mercato per alcuni prodotti (soprattutto per le aromatiche fresche, ma anche per prodotti tradizionali come la camomilla) e riduzione dei consumi fuori casa per la crisi economica (aromatiche fresche utilizzate dai ristoranti);
- 5) mancanza di filiera e di centri di prima trasformazione;
- 6) difficoltà di mercato (incontro domanda/offerta, mercato non trasparente);
- 7) mancanza di una meccanizzazione specifica;
- 8) concorrenza dei Paesi con basso costo della manodopera.
- 9) carenza nella conoscenza degli aspetti tecnici, agronomici ed economici del settore

Aspetti relativi alla produzione nazionale:

- 1) elevati costi di produzione, soprattutto per il fabbisogno di manodopera e bassi margini;
- 2) necessità di alti investimenti per la trasformazione intermedia e finale, che consentirebbero di aumentare i margini;

fredda, con buoni standard qualitativi;

7) buona presenza di know how derivante da secolare esperienza da parte di imprenditori ed operatori del settore;

8) ricchezza varietale della flora mediterranea che dà origine a numerose produzioni cosiddette tipiche o prodotti di nicchia ben inserite anche nei mercati esteri;

problema complicato dalla difficoltà di accesso al credito;

3) assenza di scale qualitative, necessità di politiche di marchio;

4) scarsa organizzazione del settore;

5) vincoli amministrativi, burocratici, difficoltà interpretative;

6) insufficiente collegamento tra le imprese e la ricerca scientifica;

7) talune difficoltà di approvvigionamento sul mercato nazionale, anche di prodotto biologico (dichiarato dai grossisti);

Aspetti relativi alla produzione nazionale di materie prime derivanti dal settore agricolo:

1) piccola dimensione produttiva e la scarsa continuità dell'offerta (anche in relazione alla competizione dei terreni con altre coltivazioni in funzione dell'andamento dei prezzi) che determinano scarso potere di mercato;

2) offerta da sviluppare per alcune specie e per la produzione certificata biologica;

3) costi di produzione;

4) scarso ricambio generazionale nelle imprese agricole che limita anche la spinta all'innovazione delle tecniche produttive;

5) barriere all'entrata nel settore rappresentate da: elevato know-how richiesto, normative complesse, difficoltà a entrare nel mercato;

6) mancanza di standard qualitativi cui collegare i prezzi e in generale, un fabbisogno di informazioni sui prezzi e sull'andamento del mercato;

7) scarsa presenza di strutture organizzative del settore (cooperative, consorzi, ecc.);

8) difficoltà a integrare la produzione a valle (complessità organizzativa, alti investimenti);

9) necessità di potenziamento delle relazioni contrattuali con gli acquirenti al fine di stabilizzare l'offerta e consentire un'adeguata remunerazione dell'attività agricola.

4.1 Organizzazioni dei produttori, prezzi e qualità della materia prima

Il settore delle piante officinali presenta caratteristiche specifiche anche relative alla localizzazione territoriale: ciò merita un'attenta riflessione. Infatti, la diffusione delle piante officinali è rallentata da ostacoli economici, normativi, talvolta inerenti, come già rilevato prima, a conoscenze tecniche e culturali. Ma l'aspetto più problematico a livello organizzativo è la scarsa unitarietà della filiera, che in realtà non esiste a partire proprio dai classici sistemi di aggregazione degli operatori del settore agricolo (ad esempio Organizzazioni Professionali, Cooperative e Consorzi), nonché il basso grado di innovazione rispetto, soprattutto, alla coltivazione ed alla raccolta meccanica.

In realtà le figure chiave della filiera rimangono l'*operatore agricolo* che fornisce il proprio prodotto (erbe, radici, granella) e le aziende di trasformazione e di commercializzazione all'ingrosso (i cosiddetti grossisti) e/o *mediatori specializzati* (che sono pochi rispetto, ad esempio, alla Germania), oppure meno frequentemente, l'operatore agricolo fornisce direttamente all'industria o alle aziende di trasformazione. Negli ultimi anni il rapporto tra operatore agricolo e grossista è cambiato o almeno si sta cercando di modificarlo, poiché il coltivatore di piante officinali è più visibile e presente e la sua importanza, professionalità e specificità produttiva sono riconosciute all'interno della filiera.

Tuttavia, l'aspetto critico rimane il *prezzo della materia prima* che riesce a spuntare il coltivatore italiano nel mercato nazionale. Si tratta di prezzi sempre molto bassi, che consentono appena di coprire i costi di produzione sostenuti dal coltivatore. Da qui ne discende l'inadeguatezza produttiva del comparto nazionale, poiché il singolo coltivatore si trova nella difficoltà di offrire lotti consistenti capaci di soddisfare le richieste delle Aziende di trasformazione. La presenza invece di organizzazioni di produttori riuniti consentirebbe tutt'altra forza contrattuale, permettendo di conferire e offrire il prodotto nelle quantità e nella qualità verificata richieste dal mercato. Quindi è essenziale la *creazione di consorzi o cooperative* che possono coltivare piante officinali da affiancare ad altre colture tradizionali.

La certificazione della qualità della materia prima vegetale risulta uno degli elementi critici ed insieme strategici per vincere la concorrenza rispetto ai prodotti di provenienza estera. L'applicazione di sistemi *Good Agricultural Collecting Practices* (GACP) e di assicurazione della qualità che risulterebbero inaccessibili per il singolo coltivatore potrebbero essere attuati attraverso sistemi consortili di aggregazione tra le diverse realtà agricole.

L'offerta di un prodotto "made in Italy" dimostrato anche in termini di qualità consentirebbe alla materia prima vegetale nazionale di acquisire un valore aggiunto di estrema rilevanza in termini di competitività sul mercato internazionale.

4.2 Carenza di conoscenza degli aspetti tecnici e agronomici

Per la gran parte delle piante officinali scarseggiano le nozioni tecniche e agronomiche sulle fasi del processo di coltivazione ed in particolare per quanto concerne la qualità varietale, il materiale di propagazione, la nutrizione, la difesa, le modalità di raccolta e post-raccolta. A fronte di ciò, tuttavia, per una gamma limitata di specie, fra cui ad es. *Mentha x piperita*, *Passiflora* sp., *Assenzio gentile*, *Tarassaco*, *Echinacea* sp., *Melissa officinalis*, *Origanum* sp., *Salvia* sp. e *Matricaria chamomilla*, esiste una consolidata prassi agronomica, che ne consente la produzione in un contesto avanzato e competitivo. E' evidente, quindi, che è necessario procedere alla organizzazione/programmazione di processi di formazione a livello locale per gli operatori agricoli (e tutti gli *stakeholder*), attraverso apposite sinergie tra le Istituzioni competenti sul territorio, coinvolgendo gli esperti degli Enti di ricerca in questa programmazione, considerata la grande specificità e diversificazione degli argomenti da trattare.

In sintesi, è necessario "fare sistema" ma anche realizzare una "ristrutturazione" (o meglio strutturazione) della filiera all'altezza di altri Paesi europei con l'acquisto "facilitato" di mezzi tecnici per la trasformazione (essiccatoio, distillatore ecc.) e attrezzature per la raccolta meccanizzata.

4.3 Carenza di conoscenza degli aspetti economici del comparto delle piante officinali

Dal punto di vista della conoscenza economica del settore le informazioni a disposizione sono spesso frammentate e scarse; sarebbe pertanto auspicabile potenziare la raccolta e la successiva diffusione delle informazioni sul comparto in quanto la mancanza di conoscenze è un vincolo importante per tutti gli operatori tecnici oltre che per coloro che elaborano politiche di sostegno del settore. A tal fine studiare il comportamento e le strategie di alcune imprese di successo commerciale potrebbe avvantaggiare il quadro informativo in progress.

A tal proposito si auspica l'inserimento in apposito portale web, anche a mezzo banca dati, sia del quadro economico globale della situazione del comparto sia delle attuali conoscenze normative, biologiche, tecnologiche, produttive e commerciali delle piante officinali da mettere a disposizione di tecnici e operatori del settore al fine di rafforzare il "fare sistema" della filiera.

4.4 Carenza di prodotti di difesa fitosanitaria a disposizione dei coltivatori di Piante Officinali

Dal momento che le piante officinali sono considerate "colture minori" o "*minor crops*" scarseggiano le informazioni e gli studi sulle emergenze fitosanitarie, nonché sulle possibili strategie di intervento. Per gli stessi motivi non vi è convenienza da parte dell'industria a fare investimenti per la ricerca e la registrazione di prodotti specifici. Per "colture minori" s'intende la rispondenza ai seguenti requisiti per singola specie: consumo medio giornaliero 7,5 g di prodotto per persona di 60 kg e/o < 10.000 ha di superficie coltivata e < 200.000 tonnellate di produzione annua.

Dall'entrata in vigore nella Unione europea della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, oggi abrogata dal regolamento (CE) 1107 del 21/10/2009 che si applica dal 14 giugno 2011, sono state sottoposte a revisione diverse sostanze attive, oltre alle procedure relative all'armonizzazione dei residui massimi ammessi. Allo stato attuale sono state valutate più di 1200 sostanze attive e ne sono state ammesse circa 350, portando a una notevole riduzione delle sostanze attive e quindi dei mezzi tecnici per la difesa delle colture.

Inoltre, il citato regolamento (CE) 1107/2009 tende a semplificare, più di quanto avveniva prima, la procedura per l'estensione dell'impiego delle sostanze attive da colture cosiddette maggiori (Documento "Lundehn" che classificava le colture maggiori per il Nord e Sud Europa e il mondo) a quelle meno consumate e/o coltivate, e una più stringente operatività degli aspetti relativi al mutuo riconoscimento, con la creazione di 3 macroaree. Nell'Allegato Tecnico N° 2 "La filiera delle piante officinali" il problema dei prodotti fitosanitari è compiutamente affrontato.

Passando al particolare settore delle piante officinali, nel nostro Paese le sostanze attive ammesse sono pochissime e riguardano soprattutto le "erbe fresche", a differenze di altri Stati membri come Francia, Germania, Olanda, dove, seppure non paragonabili ad altre specie orticole, sono più numerose. Pertanto l'aver previsto procedure semplificate o di estrapolazione per allargare l'uso di s.a. registrate per colture maggiori a quelle minori o molto minori, nel nostro caso le officinali, è da ritenersi utile. Per quanto riguarda poi il mutuo riconoscimento fra Paesi UE-zona sud, è da valutare positivamente l'abbinamento con la Francia. Questo perché in quel Paese da anni si conducono sperimentazioni volte a ottenere l'omologazione dei fitofarmaci sulle piante aromatiche, medicinali, condimentarie e da profumo (cfr. <http://e-phy.agriculture.gouv.fr>).

In questo modo, attraverso la richiesta di mutuo riconoscimento da parte dei vari organismi abilitati (ovviamente se l'azienda detentrica della registrazione della sostanza attiva è disponibile), si potrà disporre anche in Italia di un maggior numero di agrofarmaci e per più specie officinali.

Differente si pone invece il discorso per quanto riguarda le aziende dedite al biologico. I mezzi tecnici (prodotti per la concimazione e l'ammendamento, prodotti fitosanitari per la protezione delle piante) utilizzabili in agricoltura biologica sono dettagliatamente riportati nel Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, che vincola quindi l'operatore agricolo ad attenersi alle disposizioni europee.

4.5 Approvvigionamento sementi di piante officinali ed aspetti normativi sementieri

Un aspetto agricolo fondamentale, e sicuramente necessario, riguarda la scelta e la certificazione ufficiale delle sementi, visto che il quadro legislativo attuale relativo alla commercializzazione delle sementi è complesso e meriterebbe l'emanazione di provvedimenti esplicativi ed interpretativi e di norme mirate ad una semplificazione. Inoltre, è necessario tenere in considerazione anche il contesto normativo europeo, attualmente in evoluzione. A livello nazionale, invece, per alcune specie officinali valgono le stesse norme che regolano la certificazione delle sementi di specie agrarie di grande coltura e cioè l'obbligo di iscrizione ai registri delle varietà, di certificazione (ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale), di etichettatura. Per altre valgono le stesse norme, con la differenza che, essendo classificate come sementi standard di specie da orto, la certificazione è responsabilità del produttore ed il controllo ufficiale viene svolto a posteriori. Per altre ancora (specie ornamentali ed alcune ortive) la commercializzazione delle sementi non è oggetto di certificazione ed è possibile la commercializzazione senza che venga dichiarata la varietà di appartenenza, ma sono comunque previsti requisiti minimi di germinabilità, purezza, presenza di semi estranei, identità e purezza varietale e chi commercializza il seme è responsabile della rispondenza del seme a questi requisiti. Per altre ancora, infine, non sono previste norme specifiche da applicare nella commercializzazione del seme.

Dalla discussione in atto a livello europeo, si prevede, per tutte le specie interessate alla commercializzazione delle sementi, l'emanazione di norme che istituiranno la registrazione in apposito albo dei produttori e richiederanno la definizione di requisiti minimi di qualità del "prodotto seme".

Gli obiettivi principali possono essere così identificati:

- ✓ definizione delle modalità di registrazione dei produttori/importatori di sementi di piante officinali;
- ✓ definizione di una lista di specie i cui materiali di riproduzione (sementi, altre parti di pianta) sono oggetto di commercio nel nostro Paese (produzione nazionale, import);
- ✓ nell'ambito della lista di specie, distinzione di quelle per le quali è possibile e utile il riconoscimento delle varietà;
- ✓ eventuale messa a punto di un registro varietale volontario dedicato alle essenze officinali;
- ✓ definizione di requisiti minimi di qualità delle sementi (stato sanitario, caratteristiche tecnologiche);
- ✓ discussione e relative decisioni concernenti l'adozione di requisiti minimi per le sementi di tutte le piante officinali, anche se appartenenti a specie che possono essere destinate ad altri usi, oggetto di regolamentazione più restrittiva;
- ✓ definizione delle modalità di identificazione delle sementi di specie officinali (tipo di etichetta, informazioni obbligatorie);
- ✓ definizione delle modalità di controllo e certificazione delle sementi (controlli "ufficiali", controlli sotto "sorveglianza ufficiale").

A livello europeo, l'Associazione Europea di Coltivatori di Piante Officinali, European Herbal Growers Association (www.europam.net) riporta dati ed indirizzi dei principali produttori di sementi certificate presenti nei diversi Stati membri. Nel sito viene inoltre precisato se il coltivatore si attiene alla Buone Pratiche di Coltivazione e di Raccolta - *Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection Practice of Medicinal and Aromatic Plants* (GACP-MAP). Per ogni prodotto venduto, il produttore deve compilare un'apposita dichiarazione che l'Associazione stessa fornisce on-line. Le norme GACP furono redatte nel 2003 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e riprese nel 2006 dalla Agenzia Europea del Farmaco, European Medicines Agency - EMA, e successivamente accettate dalla Associazione Europea dei Coltivatori di Piante Officinali. I dettagli delle modalità di coltivazione secondo le norme GACP sono descritte nell'Allegato Tecnico N° 2 "La filiera delle piante officinali".

4.6 Ambiti di sviluppo delle applicazioni d'ingegneria agraria nel settore

Nel settore delle piante officinali l'ultimo decennio è stato caratterizzato dall'aumento del livello di specializzazione aziendale che, a fronte della riduzione del numero delle aziende più piccole, ha determinato l'aumento delle superfici coltivate. Tale evoluzione ha reso essenziale l'utilizzo efficiente, razionale e sostenibile dei fattori di produzione (acqua, energia, elementi nutritivi, sementi, rizomi etc) e delle altre risorse (manodopera, terreno etc.) nei sistemi di coltivazione che, per l'alto grado di differenziazione produttiva, sono caratterizzati da un gran numero di differenti e complesse problematiche tecniche.

Limitando l'analisi agli aspetti dell'ingegneria agraria, le possibilità di intervento meccanico nell'esecuzione delle operazioni colturali, soprattutto a sostegno delle produzioni biologiche, sono riferite principalmente alle operazioni colturali del controllo delle malerbe e della raccolta, anche se per alcuni aspetti si differenziano in relazione alla dimensione e al tipo di azienda di produzione.

Le aziende di piccole dimensioni, che praticano le colture anche in terreni marginali, necessitano di un tipo di meccanizzazione in grado di eseguire le operazioni colturali operando in appezzamenti, anche collinari, di dimensioni medio-piccole e con ridotti spazi di manovra in capezzagna. Inoltre, le macchine operatrici devono offrire anche la capacità di operare con adeguata velocità ed accuratezza nei confronti del prodotto e conservarne il livello qualitativo.

Nelle aziende caratterizzate da colture intensive praticate su appezzamenti più vasti, le scelte di meccanizzazione si orientano verso attrezzature che, pur garantendo rapidità di intervento, siano in grado di sfruttare il supporto delle tecnologie già in uso nell'agricoltura di precisione.

L'aumento della capacità lavorativa per l'esecuzione delle operazioni nel ridotto periodo utile e l'estensione dell'utilizzo di hardware e software specifici per l'incremento del controllo automatico delle macchine motrici ed operatrici nell'esecuzione delle operazioni colturali sono le priorità di sviluppo richieste nella meccanizzazione di tutte le colture con particolare riferimento, anche in questo caso, alle necessità del controllo delle malerbe e della raccolta dei prodotti.

Gli Enti di ricerca pubblici pertanto dovrebbero farsi carico dell'onere e delle difficoltà che gli operatori del settore incontrano, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, nel cercare soluzioni ecocompatibili ed economicamente sostenibili per il consolidamento della competitività delle aziende che spesso rappresentano un baluardo contro l'abbandono delle terre ed il conseguente degrado ambientale.

In relazione alla frammentazione aziendale e all'articolazione delle tematiche che frenano lo sviluppo di conoscenze, la rete degli Enti pubblici di ricerca operanti sul territorio deve offrire aiuti e consigli pratici nello sviluppo dell'innovazione in riferimento alla varietà di specie, di condizioni pedologiche e climatiche, di differenze colturali, di prodotto finale e di destinazione mercantile delle produzioni ottenuta dalla coltivazione delle piante officinali.

Al riguardo perciò si ritiene sia indispensabile che gli Enti competenti offrano il proprio supporto al settore attraverso l'approvazione di un *Piano di settore* che possa destinare risorse adeguate per il finanziamento delle attività di studio e ricerca i cui obiettivi fondamentali siano individuati in collaborazione con tutti gli operatori nazionali a vario titolo interessati.

4.7 Inserimento del settore, a pieno titolo, nella Politica Agricola Comune (PAC)

Per il settore delle piante officinali, non soggetto ad una Organizzazione Comune di Mercato (OCM) della Politica Agricola Comune (PAC), non è previsto un monitoraggio di tipo statistico a livello europeo, come avviene per le altre produzioni agricole interessate dalle Misure di Mercato della PAC. Tuttavia negli ultimi tempi l'interesse verso le specie officinali sta aumentando, sia per la maggiore richiesta di prodotti da parte del mercato non soltanto italiano, sia per la necessità da parte degli imprenditori agricoli di ricercare nuove produzioni e opportunità commerciali per diversificare le colture in campo. Inoltre, la coltivazione delle piante officinali è in linea con i nuovi indirizzi europei stabiliti con la recente riforma della PAC, che costringe gli agricoltori a

intraprendere scelte colturali orientate più al mercato che agli aiuti e ad inserire nelle rotazioni colturali specie a basso impatto ambientale e non depauperanti.

È evidente che l'ampliamento del mercato per le colture coltivate e coltivabili nel nostro Paese, potrebbe esser favorito, a livello di comprensorio geografico di produzione/trasformazione, dall'utilizzo degli strumenti previsti nell'ambito dei PSR e più in generale dalla programmazione degli strumenti che utilizzano fondi dell'Unione Europea e nazionali. Pertanto l'approvazione del presente Piano di settore da parte della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome potrebbe fornire la base giuridica per l'applicazione e la realizzazione delle azioni e degli obiettivi descritti per la prima volta in un documento istituzionale.

4.8 Il Piano di settore nella Strategia Nazionale per la Biodiversità

Il presente Piano di settore della Filiera delle Piante Officinali per il percorso intrapreso attraverso il programma di lavoro e l'esauriente analisi documentata negli allegati, rappresenta una risposta concreta e offre una serie di opportunità per il raggiungimento degli obiettivi strategici e delle diverse priorità di intervento individuati in più di una delle tredici Aree di Lavoro presenti nella Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in conferenza Stato Regioni il 7 ottobre 2010, in adempimento a quanto richiesto per il 2020 dalla Convenzione per la Diversità Biologica di Rio de Janeiro (CBD) e dalla Strategia europea per la [COM (2011) 244 final], (<http://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita>).

In particolare, lo scenario presentato a livello di sistema nazionale dal Piano di settore, permette di evidenziare i diversi aspetti positivi, reali e potenziali, che questa Filiera può offrire in termini di conservazione della biodiversità e fornitura di servizi eco sistemici, rientrando pienamente nel quadro della Vision definita dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità: “La Biodiversità e i servizi eco sistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale.”

Nell'ambito di tale contesto, la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio (MATTM) al Tavolo di Filiera delle Piante Officinali, potrà consentire l'esercizio di un'azione di *governance* incentrata sugli obiettivi nazionali, europei e globali finalizzati alla conservazione del capitale naturale, attraverso l'integrazione della biodiversità e della valutazione dei servizi ecosistemici da essa offerti nelle politiche settoriali.

5 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELL'AMBITO DELLE PIANTE OFFICINALI

Quanto riportato nei precedenti capitoli, è stato strutturato di concerto e parallelamente con le recenti Linee Guida sui *Botanicals* emanate dal Ministero della Salute relativamente al loro impiego negli integratori alimentari. Infatti, prima di formulare un prodotto finito qualsiasi è obbligo conoscere quale specie botanica vi si voglia includere, identificandola mediante la nomenclatura latina binomia. Nel caso ad es. della formulazione di un integratore alimentare a base vegetale, la specie di interesse va identificata in modo certo e soprattutto scelta soltanto fra quelle elencate nel Decreto del Ministero della Salute, del 9 luglio 2012, “*Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali*”, G.U. 21-07-2012 del Ministero della Salute, dove le piante sono riportate soltanto mediante il loro nome latino. Di seguito si riporta il link al Decreto: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_2_file.pdf

5.1 Normativa nazionale e Regolamentazione Europea

Di particolare interesse per l'impiego delle Pianta Officinali, i cosiddetti *Botanicals*, per effetti di tipo fisiologico nel settore degli integratori alimentari. Il Ministero della Salute è da tempo attivamente impegnato, sia a livello europeo che nazionale, per pervenire ad una adeguata disciplina del loro impiego in questo settore. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza d'uso dei prodotti e un'adeguata informazione sulle loro proprietà per i consumatori.

Con tale obiettivo è stato predisposto il sopra citato decreto D.M. 9 luglio 2012 “*Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali*”, che definisce a livello nazionale l'impiego degli estratti vegetali negli integratori.

La Commissione europea, preso atto della sperequazione normativa esistente, già dal 2010 ha sospeso il processo di autorizzazione dei *claims* per i *botanicals* ed ha chiesto ad agosto 2012 agli Stati membri di pronunciarsi su come procedere, prefigurando due possibili opzioni:

- ✓ completare la valutazione con i criteri già definiti;
- ✓ revisionare la situazione attuale per un suo riequilibrio, rispetto al settore dei medicinali vegetali tradizionali.

L'Italia supporta la seconda opzione, ritenendo comunque fondamentale che la questione “*botanicals*” sia affrontata e risolta nel suo complesso, per tutti gli aspetti relativi alla qualità, alla sicurezza e alla corretta informazione dei consumatori, al fine di pervenire ad una armonizzazione del settore. L'attività italiana in tal senso si è concretizzata, tra l'altro, nel progetto BELFRIT, presentato in dettaglio nel paragrafo seguente.

5.2 Aggiornamento normativa nazionale e promozione dell'armonizzazione europea dell'impiego di piante e derivati negli integratori alimentari

Oltre al DM 9 luglio 2012, anche la legge 8 novembre 2012, n. 189 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”, il cosiddetto decreto “Balduzzi”, ha portato importanti novità in tema di sicurezza alimentare. Alcune disposizioni inserite mirano ad elevare il livello di tutela della salute del consumatore, altre introducono misure di semplificazione e agevolazione a favore delle attività produttive agroalimentari. Tra queste va citata la modifica volta a sostituire il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare e integratori alimentari con un provvedimento di riconoscimento rilasciato dalle Regioni.

Ciò comporta una riduzione degli oneri a carico degli operatori del settore, soprattutto in termine di tempi e di accesso. L'attribuzione ai Servizi regionali del compito di effettuare il riconoscimento ed i successivi controlli manterrà comunque inalterato il livello di sicurezza e vigilanza. Il Ministero della salute conserva, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo, la possibilità di

effettuare in ogni momento verifiche ispettive finalizzate a garantire un livello omogeneo di elevati standards di igiene e sicurezza.

Per favorire l'armonizzazione a livello europeo del settore dei *botanicals* impiegabili negli integratori alimentari, il Ministero della salute dal 2011 è impegnato insieme a Belgio e Francia nel progetto BELFRIT, dalle iniziali dei loro nomi (*BEL-gio, FR-ancia, IT-alia*). Le Autorità competenti dei tre Paesi Membri, che hanno un approccio simile, hanno deciso di condividere le loro esperienze ponendosi come primo obiettivo la definizione di una lista comune di piante ammissibili negli integratori alimentari.

La lista identifica con precisione le piante che possono essere impiegate nella fabbricazione di tali prodotti e indica anche gli elementi da monitorare in fase di produzione, a partire dalla natura dei costituenti chimici presenti nella specie considerata.

Il progetto BELFRIT vuole rappresentare uno strumento utile per orientare i gestori del rischio e gli operatori nelle decisioni da prendere, nonché un modello per una auspicata armonizzazione europea.

5.3 Verifica ed eventuale implementazione dei prodotti fitosanitari impiegabili

La produzione vegetale occupa un posto assai importante nell'ambito dell'Unione Europea. Uno dei principali modi di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e le piante officinali contro gli organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorarne la produzione è la corretta applicazione dei prodotti fitosanitari che possono, tuttavia, avere anche effetti non benefici sulla produzione vegetale.

Il loro uso potrebbe comportare rischi e pericoli, soprattutto se venissero immessi sul mercato senza essere stati ufficialmente testati e autorizzati e se fossero utilizzati in modo scorretto. E' per questo che le disposizioni dell'Unione Europea che disciplinano i prodotti fitosanitari garantiscono un livello elevato di protezione. In particolare è opportuno dare priorità all'obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l'ambiente rispetto all'obiettivo di migliorare la produzione vegetale. Nel tempo la corretta applicazione delle attuali norme europee permetterà l'armonizzazione e la semplificazione delle norme relative all'approvazione delle sostanze attive, all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni, al fine di aumentare la libera circolazione nei diversi Stati membri dei prodotti sicuri.

Tali procedure hanno lo scopo di aumentare anche la disponibilità di prodotti da poter usare sulle piante officinali, che rientrano tra gli usi "*minor crops*" per i quali l'incentivo economico delle Industrie a chiedere un'autorizzazione è purtroppo limitato.

Il rilascio di tali autorizzazioni può, infatti, essere richiesto anche da organismi ufficiali o scientifici che si occupano di attività agricole, in particolare le organizzazioni professionali agricole o gli utilizzatori professionali possono chiedere che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario già autorizzato in uno Stato membro sia estesa per usi minori, nel proprio Stato. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti ad aggiornare regolarmente l'elenco di usi minori autorizzati. A livello europeo, la Commissione si è impegnata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

5.4 Monitoraggio (fitovigilanza) degli effetti delle piante impiegate per finalità fisiologiche

Per contribuire alla conoscenza dei potenziali rischi associati all'uso dei prodotti a base di piante e derivati, considerato il crescente numero di persone che fa uso dei prodotti "naturali", è attivo dal 2002 un sistema di raccolta delle segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse.

Il sistema di sorveglianza si basa sulla raccolta e valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse insorte dopo l'assunzione/somministrazione di:

- 1) integratori alimentari;
- 2) preparazioni galeniche a base di erbe;

3) altri preparati a base di erbe, non inclusi nei punti precedenti, ed altri preparati di origine naturale non vegetale (es. propoli o pappa reale, prodotti per uso topico).

Le segnalazioni possono essere effettuate, tramite l'apposita scheda, da chi osservi una sospetta reazione avversa correlata con l'uso dei prodotti in questione e vanno inviate al Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'ISS. La scheda è scaricabile in formato PDF dal sito del Ministero della Salute, dell'ISS e dell'AIFA.

6 PROBLEMATICHE ED ESIGENZE DEL SETTORE AGRICOLO

La realizzazione di alcuni obiettivi prioritari permetterebbe di superare il “controsenso” di un Paese europeo come l’Italia che vanta la più antica storia e tradizione in termini di conoscenza ed utilizzo delle piante officinali, conoscenza e tradizione che è testimoniata dalla presenza di una figura professionale come l’erborista riconosciuta per legge ed istituzionalizzata in termini didattici, che, unica in Europa, ha un canale specializzato denominato erboristeria che opera attraverso oltre 4.000 esercizi commerciali, ma che ha la minor superficie agricola investita a piante officinali. La conseguenza di questo paradosso – come espresso anche in precedenza - è che la produzione nazionale del settore soddisfa solo il 30% del fabbisogno mentre il restante 70% proviene dall’estero, da Paesi in cui la manodopera è a basso costo e non sempre qualificata, ma che riescono a garantire un basso prezzo, con una qualità non sempre soddisfacente. Come già detto, le produzioni nazionali di piante officinali possono essere competitive unicamente per la qualità, come ormai succede in molti altri settori, non solo legati all’agricoltura.

Va oltretutto sottolineato che l’Italia e il Portogallo sono le uniche Nazioni europee in cui sia possibile acquisire la laurea specifica in Tecniche Erboristiche (o dicitura simile per il Portogallo). Si richiede in primo luogo il superamento di problematiche legate ad una normativa nazionale agricola del settore che necessita di un ammodernamento, ma anche di una maggiore trasparenza e conoscenza, superando le carenze dei dati disponibili con indagini specifiche e con uno sforzo di miglioramento delle classificazioni statistiche che risultano inadeguate alle esigenze conoscitive.

Le condizioni di fattibilità per poter avviare tali coltivazioni sono: la conoscenza di quali piante coltivare, quali terreni ed attrezzature siano indispensabili, quanta manodopera si debba avere a disposizione, quali macchinari siano necessari, quali siano i costi di produzione e/o trasformazione, quali siano le rese ed i redditi e soprattutto come commercializzare i prodotti.

In sintesi, è necessario “fare sistema” ma anche realizzare una *ristrutturazione* (o meglio *strutturazione*) della filiera all’altezza di altri Paesi europei con l’acquisto “facilitato” di mezzi tecnici per la trasformazione (essiccatoio, distillatore ecc.) e attrezzature per la raccolta meccanizzata.

Coerentemente con quanto previsto nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, che verrà ovviamente aggiornato in funzione dell’applicazione della nuova PAC 2014-2020, al fine di perseguire una strategia effettiva di filiera, le modalità e le procedure di sostegno finanziario saranno basate sui seguenti principi:

- a sostegno dei progetti di filiera a dimensione regionale, le Regioni possono attivare più *misure* previste dal Regolamento (UE) n.1305 del 17 dicembre 2013 per il sostegno allo sviluppo rurale e quindi non solo quelle dell’Asse I, che appaiono quelle più direttamente interessate alla definizione del progetto stesso;
- individuazione delle coerenze, delle sinergie e complementarità con altre forme di intervento finanziate dalla programmazione nazionale (es. contratti di filiera) o da quella europea 2000-2006 (ad es. progetti integrati territoriali) e dalla politica di coesione 2007-2013;
- rispetto del principio della concorrenza tra gli operatori economici che operano sulle singole filiere.
- promuovere la qualità dei prodotti, anche sulla base territoriale sul modello dei “presidi”, sia tradizionali che innovativi.

6.1 Principali obiettivi e azioni proposti

6.1.1 Obiettivo - al pari di quanto avviene in altri Paesi europei, realizzare annualmente un monitoraggio sulla situazione in termini di superficie agricola utilizzata per la coltivazione delle piante officinali e sui dati quali/quantitativi di produzione di piante officinali.

Azione – istituire un Osservatorio economico e di mercato permanente di indagine affiancato dalle organizzazioni agricole interessate atto a realizzare e tenere aggiornati i dati.

6.1.2 Obiettivo - tra i presupposti indispensabili per l'attuazione di qualsiasi azione di programmazione è l'acquisizione di informazioni economiche, sociali e ambientali delle piante officinali nelle aree rurali al fine di valorizzare le caratteristiche multifunzionali delle aziende produttrici nell'ambito dello sviluppo territoriale delle aree rurali.

Azione – promuovere studi volti alla conoscenza delle caratteristiche di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle piante officinali nonché realizzare un osservatorio economico del mercato delle piante officinali con il compito di effettuare altresì studi sui mercati italiani ed esteri.

6.1.3 Obiettivo – favorire la realizzazione di un “marchio” di certificazione delle erbe officinali italiane che al pari di quanto accade per altri prodotti della filiera agroalimentare permetta di meglio valorizzare e riconoscere il prodotto nazionale in ambiti internazionali.

Azione – avviare la creazione di disciplinari per la definizione dei requisiti a marchio DOP, IGP e prodotti con requisiti di qualità.

6.1.4 Obiettivo – facilitare l'accesso delle imprese agricole ai finanziamenti previsti dal Regolamento (UE) n.1305 del 17 dicembre 2013 per il sostegno allo sviluppo rurale.

Azione – le Regioni prevedono nei propri PSR specifici interventi a favore delle aziende agricole del settore. Appare necessario che, per affrontare tali procedure, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni professionali prevedano al loro interno la creazione di uffici appositi che siano in grado di consigliare i coltivatori su quali bandi sia meglio partecipare, istruire le domande di partecipazione, suggerendo le migliori opportunità.

6.1.5 Obiettivo – facilitare gli imprenditori agricoli e i portatori d'interesse del settore all'accesso ai finanziamenti previsti dai bandi Horizon 2020. La partecipazione ad un bando europeo oltre alla conoscenza del problema tecnico da affrontare, prevede anche una buona conoscenza della lingua inglese ed una struttura amministrativa, che possa redigere le rendicontazioni delle diverse fasi del progetto, secondo quanto l'Europa richiede.

Azione – le Regioni favoriscono la partecipazione ai bandi Horizon 2020 in sinergia con gli strumenti previsti dal Regolamento europeo.

6.1.6 Obiettivo – incentivare la creazione e l'attivazione di reti di imprese nel territorio per la produzione e la trasformazione di piante officinali.

Azione – prevedere un sostegno economico, all'interno del PSR, per l'attivazione di progetti integrati di filiera (PIF).

6.1.7 Obiettivo – incentivare la produzione di piante officinali biologiche nel prossimo quadro di sostegno del PSR –II° pilastro.

Azione – prevedere a livello di singole regioni delle misure ad hoc o delle soglie di premi superiori o delle priorità alle imprese che intraprendono un percorso di riconversione verso la coltivazione di piante officinali biologiche.

6.1.8 Obiettivo – incoraggiare la riconversione di aree demaniali, collettive, pubbliche, oggi abbandonate o semiabbandonate come le aree boschive, macchiatriche, ex-pascolive di montagna o di altre terre difficili, alla coltivazione di piante officinali.

Azione – prevedere un affidamento agevolato, se non a titolo gratuito, di queste terre agli agricoltori interessati alla coltivazione di piante officinali.

6.1.9 Obiettivo - superare le difficoltà del mercato (incontro domanda/offerta, mercato non trasparente) e la conseguente difficoltà nello stipulare contratti per il collocamento del prodotto prima di partire con la coltivazione.

Azione - su modello di quanto avviene per i cereali, avviare un borsino o listino pubblico e trasparente dei prezzi praticati ai coltivatori, supportato ufficialmente da organizzazioni specifiche e *no-profit*.

6.1.10 Obiettivo - facilitare la trasparenza del mercato e la comprensione dell'andamento dei prezzi.

Azione - favorire la nascita di un'organizzazione di tipo interprofessionale, sul modello francese, con un tavolo per pianificare la produzione a cui fare partecipare produttori e trasformazione, con il supporto di istituti di ricerca capaci di mettere a disposizione dei coltivatori le necessarie informazioni scientifiche e di mercato. Nel caso di cessione dell'intera o di buona parte della produzione primaria a un'unica e grande azienda integrata (situazione comunque da sconsigliare), i rischi sono legati alla presenza di un unico compratore importante, alla possibilità che quest'ultimo decida una sostituzione di fornitore o addirittura di materia prima.

6.1.11 Obiettivo – evitare di avere imposte diverse per le varie piante officinali, o per forme diverse della stessa pianta, ad esempio differente aliquota IVA compresa fra il 4 ed il 22%.

Azione - uniformare le aliquote IVA delle diverse specie di piante officinali: origano diverso da salvia, aglio e rosmarino, ecc. in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6.1.12 Obiettivo – competitività e conseguente contenimento dei costi di produzione, spinti verso l'alto dal fatto che questo tipo di attività implica un forte apporto di forza lavoro e talora di energia per la climatizzazione delle serre; si parla di un 40% sul valore del prodotto (*ex-fabbrica*).

Azione - favorire l'entrata del settore nella PAC poiché la coltivazione delle piante officinali è in linea con i nuovi indirizzi comunitari stabiliti con la recente riforma della PAC, che costringe gli agricoltori a intraprendere scelte colturali orientate più al mercato che agli aiuti e ad inserire nelle rotazioni colturali specie a basso impatto ambientale e non depauperanti.

6.1.13 Obiettivo - maggiore diffusione e applicazione fra i coltivatori delle norme di coltivazione GACP (raccomandate dalla OMS, dall'EMA e dalla Associazione europea dei coltivatori di piante officinali), che darebbero migliori garanzie sulla qualità della pianta coltivata. L'elevata qualità della pianta officinale si riflette di conseguenza sulla qualità e sicurezza del prodotto finito, in cui le piante vengano trasformate.

Azione - si può attuare ciò mediante corsi di formazione appositi, rivolti soprattutto a persone che non siano in possesso di un titolo di studio pertinente. Meglio sarebbe prevedere corsi di formazione di primo e secondo livello, a seconda della preparazione del coltivatore e di approfondimento per le persone che abbiano già un titolo di studio specifico.

6.1.14 Obiettivo – poter avere a disposizione sementi certificate, e di cui fosse nota anche la varietà (se necessario) possibilmente derivanti da piante coltivate mediante le norme GACP (analogamente a quanto avviene nel resto d'Europa)

Azione - coinvolgimento di Centri di ricerca nazionali del settore tecnicamente e culturalmente attrezzati per giungere al completamento dell'iter per la certificazione delle sementi, analogamente a quanto fatto per gli altri settori agricoli.

6.1.15 Obiettivo - favorire, ove possibile, l'impiego di macchine agrarie. Invece si verifica che, in assenza di una meccanizzazione specifica, le aziende fornitrici di attrezzature e mezzi meccanici, spesso, anche per difficoltà culturali, propongono l'acquisto di macchinari sovradimensionati per le estensioni e la morfologia dei terreni

Azione – agevolare con studi di fattibilità la realizzazione di semplici macchine agrarie oppure soltanto di barre da applicare ai trattori, destinate a facilitare la raccolta di semi (la cosiddetta “granella”) piuttosto che l’estirpazione di organi ipogei, ecc.

6.1.16 Obiettivo – avere la possibilità di attuare la difesa delle coltivazioni di piante officinali mediante idonei prodotti fitosanitari, già in uso in altri Paesi Europei.

Azione - su modello di quanto si verifica già in altri Paesi europei della zona sud dell’Europa (come ad es. la Francia), applicare il mutuo riconoscimento dei prodotti fitosanitari specifici, su richiesta da parte dei vari organismi abilitati (ovviamente se l’azienda detentrica della registrazione della s.a. è disponibile), si potrà disporre anche in Italia di un maggior numero di s.a./agrofarmaci e per più specie officinali. Parallelamente andrà anche stimolato lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di coltivazione e difesa sanitaria biologica e/o biodinamica, come mezzo tecnico per migliorare la qualità dei prodotti ed aumentare la sostenibilità ambientale ed economica dell’impresa agricola.

6.1.17 Obiettivo - considerata l’entità delle piante officinali importate, ca. il 70% del fabbisogno nazionale, l’obiettivo è migliorare le conoscenze statistiche ed economiche sulla natura delle importazioni e delle esportazioni di piante officinali e derivati. L’attuale struttura dei codici doganali impedisce di riuscire realmente a valutare l’entità delle materie prime importate e soprattutto la loro destinazione d’uso.

Azione - promuovere una revisione dei codici doganali allo scopo di renderli più chiari ed omogenei in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6.1.18 Obiettivo - creare e/o aggregare professionalità e strutture di riferimento capaci di realizzare ed offrire servizi ai privati soprattutto a quegli imprenditori le cui strutture non permettono loro di realizzare le innovazioni che pure sono in grado di individuare;

Azione - costituire dei “*Poli di Eccellenza*” sul territorio in grado di offrire ai produttori servizi e supporti qualificati e concordati in termini di ricerca, d’innovazione, nonché sotto l’aspetto logistico.

6.1.19 Obiettivo - migliorare la competitività del settore attraverso l’adozione e lo sviluppo di un processo innovativo per l’analisi e la sorveglianza nutrizionale e igienico-sanitaria, denominato sistema di analisi dei punti critici di controllo della qualità salutare e nutrizionale delle piante officinali (NACCP, Nutrient Analysis of Critical Control Point), con innovazioni tecnologiche, di processo, organizzative e gestionali.

Azione - Sviluppare e/o utilizzare metodi analitici innovativi per la valutazione della qualità e sicurezza del prodotto; stabilire i punti e i limiti critici che debbono essere osservati per assicurare che ogni punto critico della filiera fino al consumatore sia sotto controllo, per minimizzare la probabilità che si abbia una riduzione dei valori qualificanti dei parametri di qualità; stabilire dei sistemi di monitoraggio; identificare i marcatori quali-quantitativi specifici del prodotto; valutare le proprietà del prodotto; identificare e quantificare le componenti; valutare l’impatto della qualità sulla salute dei consumatori.

6.1.20 Obiettivo – Revisione della Legge n. 99 del 6 gennaio 1931 “Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali”.

Azione - Delega al Governo per la emanazione di norme generali per il riordino e la disciplina della filiera delle piante officinali.

7 APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ DEL PIANO DI SETTORE DELLE PIANTE OFFICINALI

L'approvazione del Piano di settore avviene in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previa concertazione con le stesse Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ed il Tavolo tecnico del settore.

La durata del Piano di settore è prevista in anni 3 (tre). Esso è prorogabile, in accordo con le Regioni, previa verifica degli obiettivi e delle azioni.

Il Piano del settore può essere rivisto e adeguato anche prima della sua scadenza.

La verifica dell'applicazione e dell'esecuzione del Piano è demandata al MiPAAF, in coordinamento con il Ministero della Salute e coadiuvato dal Tavolo Tecnico di settore delle piante officinali.

Il MiPAAF, coordinandosi con il Ministero della Salute, provvederà a mettere in atto i provvedimenti normativi previsti nel Piano.

Gli eventuali investimenti programmati a livello nazionale e regionale, facenti esplicito riferimento agli obiettivi indicati nel Piano, previa valutazione della relativa coerenza, possono godere di gradi di priorità.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano potranno adeguare i propri Piani di Sviluppo Rurale a seguito dell'intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di facilitare la realizzazione delle azioni previste nel Piano medesimo.

I programmi di Ricerca e Sperimentazione, finanziati ai diversi livelli, dovranno tener conto delle linee guida e degli indirizzi esplicitati nel Piano.

8 LE RISORSE ORGANIZZATIVE

Oltre al Tavolo tecnico di settore delle piante officinali e allo *Steering Committee*, con funzioni di coordinamento e decisionali, a livello ministeriale potrebbe essere istituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito di procedere alla verifica dello stato di avanzamento delle attività e delle azioni proposte nonché, se del caso, degli aspetti amministrativi delle risorse.

I risultati del Gruppo di lavoro interdipartimentale saranno sottoposti al Tavolo di filiera che potrà avanzare proposte, indicando eventuali modifiche e/o integrazioni.

9 LE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle a legislazione vigente.



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Calabria

CCI	2014IT06RDRP018
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Calabria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Versione	1.5
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	24/11/2015 - 10:21:33 CET

8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.10.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 11 è l'Art. 29 del Reg. 1305/2013.

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014

8.2.10.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

L'agricoltura biologica, anche grazie all'importante intervento sostenuto nei precedenti periodi di programmazione, è fortemente rappresentativa, nel contesto regionale, sia in termini di aziende agricole interessate che di superfici e allevamenti gestiti in regime biologico. Infatti, le aziende in regime biologico a livello regionale sono 6769 con una SAU interessata pari a 97.150 ha (fonte dati Eurostat 2010). La Misura interviene rispetto a specifici fabbisogni del programma, quali il fabbisogno F14, in quanto sostiene il mantenimento e rafforza il processo dell'agricoltura regionale verso una conduzione sostenibile. Allo stesso tempo, dati gli impatti positivi che l'agricoltura biologica è in grado di determinare sui fattori produttivi scarsi (qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, protezione della biodiversità), essa è in grado di apportare il proprio contributo ai fabbisogni F16-F17-F20-F21.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce direttamente al perseguimento degli obiettivi della focus area:

FA 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi", la Misura è in grado di contribuire sostanzialmente alla qualità delle risorse idriche, agendo direttamente sui fertilizzanti e dei pesticidi, limitandone l'utilizzo;

Ed indirettamente agli obiettivi delle focus area:

FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa", la Misura promuove l'utilizzo di pratiche e processi colturali/zootecnici in grado di garantire un'azione di presidio della biodiversità animale e vegetale;

FA 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", la Misura sostiene un uso compatibile della risorsa "suolo" contribuendo al mantenimento della qualità degli stessi e, quindi, della mitigazione del rischio erosione;

FA 5D "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura", la Misura sostiene tecniche colturali che limitano il numero di operazioni in campo e contengono l'uso di fertilizzanti azotati, riducendo le emissioni da esse derivanti (ed in particolare gas effetto serra e ammoniaca);

FA 5E "Promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", la

Misura sostiene tecniche colturali che migliorano la capacità di sequestro di carbonio nei suoli agricoli.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, agendo contemporaneamente su tutti gli obiettivi (Focus Area) della Priorità 4 e di due focus area della Priorità 5, si prefigge di favorire il ripristino ed il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli; il mantenimento e miglioramento della qualità dei suoli e la gestione sostenibile degli stessi; la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, limitando il ricorso e l'uso di fertilizzanti e pesticidi. Inoltre contribuendo a ridurre il numero delle operazioni in campo e l'uso dei fertilizzanti azotati determina una conseguente riduzione delle emissioni, apportando il proprio contributo al mantenimento della qualità dell'aria.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto favorisce una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera, agendo rispetto all'obiettivo di mitigazione sui fattori che determinano i cambiamenti climatici. Essa, inoltre, agendo a favore della qualità dei suoli è in grado di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni. D'altra parte, contribuendo a determinare la mitigazione del rischio erosione suoli, ma anche il mantenimento di un buon equilibrio della biodiversità agricola, è in grado di agire positivamente sulla capacità di adattamento e di resilienza degli ecosistemi agricoli, sia rispetto a fenomeni atmosferici intensi, che rispetto alla diffusione di malattie e patologie nei sistemi floro-faunistici.

L'obiettivo della misura è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre e mantenere tecniche di coltivazione e di allevamento compatibili con l'ambiente ed in grado di agire a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo dell'adattamento e della resilienza agli stessi.

Con l'adozione e la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, la Regione Calabria persegue le seguenti finalità:

- assicurare un sistema di gestione delle tecniche agricole rispettosa degli ecosistemi e dei cicli naturali e mantenere o migliorare le condizioni del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale;
- sostenere un uso responsabile delle risorse naturali (acqua, suolo, sostanza organica e aria);
- tendere alla produzione di una grande varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori moderni.

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad introdurre o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e Regolamento (CE) n. 889/2008 e che sono agricoltori/allevatori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Si sono attivate le necessarie sinergie con le Misure 1 e 2 del Programma, in quanto i beneficiari della presente misura, al fine di essere adeguatamente formati ed informati, sia per interventi di introduzione del regime biologico, che interventi di mantenimento, si impegnano ad avvalersi di adeguati Servizi di Consulenza e di Formazione, garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Inoltre, nella misura 3 si dà priorità al sostegno dei regimi di qualità e ai programmi di produzione biologica.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata massima di sette anni.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di due sub-misure e due tipologie di intervento:

Sub-misura 11.1 – Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche.

11.1.1 Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche

Sub-misura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.

La Regione Calabria ha aderito al "Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici", elaborato in conformità al Reg (CE) del Consiglio n. 834/2007.

L'obiettivo del Piano è il rafforzamento e la qualificazione del settore agroalimentare biologico attraverso la realizzazione di specifiche azioni definite sulla base di 4 assi strategici:

1. Penetrazione sui mercati mondiali
2. Consolidamento e incremento della base produttiva
3. Aumento della domanda interna e comunicazione istituzionale
4. Rafforzamento e miglioramento del sistema istituzionale e dei servizi

Il suddetto Piano d'azione è stato attuato attraverso le azioni 3.1 e 3.2

Agli impegni di cui agli artt. 28,29 del Reg (UE) 1305/2013 si applica integralmente quanto previsto ai commi da 1 a 5 del art 47 del Reg (UE) 1305/2013, recante "Norme sui pagamenti basati sulla superficie".

In particolare il beneficiario può procedere ad un aumento della superficie o dei capi assoggettati ad impegno a condizione che:

1. l'ampliamento comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
2. vi sia giustificazione riferita alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante ed alla dimensione della superficie/capo aggiuntivi. Sono consentiti ampliamenti non superiore al 40% di quanto già assoggettato ad impegno;
3. l'ampliamento non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Tabella complementarietà tra le varie azioni della misura 10 e la misura 11

Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Salvaguardia Razze Autoctone 10.1.8	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2
10.1.1 Agricoltura integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	B
10.1.2 Colture Permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A
10.1.3 Colture a Perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A
10.1.4 Conv Colturale	B	B	A	-	B	B	B	A	A
10.1.5 Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A
10.1.6 Bergamotto	A	B	A	B	B	-	B	A	A
10.1.7 Cedro	A	B	A	B	B	B	-	A	A
10.1.8 Salvaguardia Razze Autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1-11.2 Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/sub misure pertanto le operazioni sono combinabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/sub misure corrispondenti pertanto le operazioni non sono combinabili

tabella-complementarieta M10-M11

8.2.10.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.10.3.1. 11.01.01 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito degli obiettivi generali della misura 11, il presente intervento mira a sviluppare sul territorio regionale e nell'ambito delle singole aziende, la conversione all'agricoltura biologica. Attraverso l'intervento, pertanto, si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo alle diverse Focus Area già descritte. L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, agisce direttamente sulla FA 4A, 4B e indirettamente sugli obiettivi delle focus area 4C, 5D e 5E dello sviluppo rurale. Esso contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e

cambiamenti climatici.

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che per la prima volta introducono le tecniche dell'agricoltura e/o della zootecnia biologica conformemente ai Regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008.

La durata dell'intervento è di sette anni, cui corrispondono due fasi:

- per i seminativi, pascoli e prati permanenti : *Fase 1* - 2 anni corrispondenti al periodo di conversione; *Fase 2* - i restanti 5 anni corrispondenti al periodo mantenimento
- per le colture perenni diverse dai foraggi: *Fase 1* - 3 anni corrispondenti al periodo di conversione; *Fase 2* - i restanti 4 anni corrispondenti al periodo di mantenimento.

(Ai sensi del Capo 5 Art 36 del Reg 889/2008 e s.m.i.)

Alle due fasi si applicano regimi di sostegno differenziati (introduzione e mantenimento) per come riportato nel paragrafo "Importi ed aliquote di sostegno".

Non sono ammesse alla presente operazione le aziende che hanno già percepito premi per conversione o mantenimento delle tecniche di produzione di agricoltura biologica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Regolamento (CE) n.1305/2013, il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là della baseline riportata al paragrafo "informazioni specifiche della misura". Gli impegni da mantenere, conformemente ai Regolamenti (UE) 834/2007, 889/2008, 128/2008 e successive modifiche e integrazioni, ed alla legislazione nazionale di attuazione sul biologico sono allegati nella "Tabella Impegni", allegata alla presente scheda di Misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

L'elenco dei raggruppamenti culturali ammessi a premio include tutte le colture presenti nel territorio regionale e corrisponde con quello elencato di seguito:

- olivo
- agrumi
- drupacee
- altri fruttiferi
- actinidia
- patata
- castagno da frutto
- noce da frutto
- nocciolo e mandorlo
- vite
- ortive in pieno campo
- ortive in serra

- seminativi
- foraggere.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Pagamento a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni, come segue:

- nel caso di seminativi, pascoli e prati permanenti: *Fase 1* - per i primi due anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 5 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche
- nel caso di colture perenni: *Fase 1* - per i primi tre anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 4 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche.

per come riportato nella "Tabella premi per coltura" di cui al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)".

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013, titolo IV, capo I, (condizionalità)

Regolamento (UE) 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)

Direttiva CE 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Decreto Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali del 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale".

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) 889/2007 e 1235/2008 (norme attuative del Regolamento (CE) 834/2007) DM n. 18354 del 27 novembre 2009 (attuazione dei reg. ce 834/2007, 889/2008 e 1235 2008 – e successiva comunicazione n. 750 del 22 gennaio 2010, pubblicati su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal 9 febbraio 2010)

DM n. 11955 del 30 luglio 2010 (notifica per l'acquacoltura, pubblicato su g.u n. 212 del 10 settembre 2010)

DM n. 309 del 13 gennaio 2011 (contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, pubblicato su G.U. n. 82 del 9 aprile 2011 – e successiva circolare n. 13349 del 11 luglio 2011: criteri applicativi del DM 309/2011)

DM 700 del 20 gennaio 2011 (disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da paesi terzi, pubblicato su g.u del

14 febbraio 2011)

DM n. 14458 del 26 luglio 2011 (disposizioni in materia di irregolarità e infrazioni riscontrate dagli stati membri ai sensi dell'art. 92.2 reg ce 889/2008 – sistema ofis, pubblicato su G.U. n. 187 del 12 agosto 2011) Circolare n. 15844 del 5 agosto 2011 (utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009)

DM n. 2049 del 01 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (ce) n. 834/2007, pubblicato su G.U. n. 70 del 23 marzo 2012)

DM n. 10071 del 03 maggio 2012 (misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato dagli artt 27 e seguenti del reg. (ce) n. 834/2007 e relativi regolamenti di attuazione, pubblicato su G.U. n. 140 del 18 giugno 2012)

DM n. 15992 del 12 luglio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (UE) n. 203/2012 della commissione relativo al vino biologico, pubblicato su G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)

DM n. 17425 del 31 luglio 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 184 del 8 agosto 2012)

DM n. 18321 del 9 agosto 2012 (disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (ce) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato su G.U. n. 227 del 28 settembre 2012)

DM n. 18378 del 9 agosto 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (ce) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (ce) n. 834/2007 del consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, pubblicato su G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)

DM n. 6561 del 27 dicembre 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012)

DM n. 5337 del 28 marzo 2013 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 77 del 2 aprile 2013)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 63/2013 (Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 363/2012 (Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui).

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del

decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare ed a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (UE) 889/2008 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per effettuare l'introduzione ed il mantenimento di pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica.

I costi fissi non sono ammissibili ai sensi della presente misura. Per come disposto dall'art 11 del Reg 808/2014.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella *Tabella1 "Combinazioni tra interventi/misure"* ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse)

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Da tale analisi è emerso che gli impegni di alcuni interventi/sub misure risultano essere diversi e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A.

Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle come "non compatibili" (lettera B).

Il calcolo dei premi (di cui al documento: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013") e le tabelle di confronto "Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi" (di cui all'allegato 1 "Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14" del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell'aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non

c'è nessun rischio di doppio finanziamento.

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Vengono riconosciuti i costi di transazione, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del Reg(UE) 1305/2013, il 10% del premio totale cui ha diritto l'azienda in caso di agricoltori singoli ed il 20% nel caso di gruppi di agricoltori.

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, intesa nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni.

Tabella1 “Combinazioni tra interventi/misure”

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Culturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2		
10.1.1	Agricoltura integrata	B	A	A	B	B	A	A	B		
10.1.2	Colture Permanenti	A	B	B	B	B	B	B	A		
10.1.3	Colture a Perdere	A	A	B	A	A	A	A	A		
10.1.4	Conv Culturale	A	B	A	B	B	B	B	A		
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	B	B	B	A		
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	B	A		
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	B	A		
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	B		

LEGENDA

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub misure pertanto i premi sono cumulabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub corrispondenti pertanto i premi non sono cumulabili

tabella_1

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013

Il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso per ettaro di superficie agricola agli agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) 889/2008, nell'ambito delle colture individuate dalla presente misura e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'ammissibilità di beneficiari collettivi deriva dall'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali derivanti dall'adozione su larga scala delle pratiche dell'agricoltura biologica.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (PSR2007-2013).

Sono ammessi gli agricoltori che introducono per la prima volta l'agricoltura biologica nella propria azienda.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento a superficie. Il premio viene erogato annualmente, per una durata di 7 anni, come segue:

- nel caso di seminativi, pascoli e prati permanenti: *Fase 1* - per i primi due anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 5 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche
- nel caso di colture perenni: *Fase 1* - per i primi tre anni si applicano le aliquote per l'introduzione delle pratiche biologiche; *Fase 2* - per i successivi 4 anni si applicano le aliquote per il mantenimento delle pratiche biologiche;

per come riportato nella "Tabella 2- premi per coltura intervento. 11.1

(*)Gli agricoltori che attuano le colture foraggere in biologico devono attuare anche il seguente impegno:

mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base nel caso di singoli agricoltori;
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi.

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella 3.

Per i beneficiari collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.) per come giustificate in dettaglio nella tabella "Giustificazione economica delle soglie di regressività" dell'allegato al Programma "Giustificazione Premi".

Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

Tabella 3 - Degressività Intervento 11.1

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

tabella_3

Tabella premi per coltura sub misura 11.1

Coltura	U. M.	Singoli Mantenim.	Singoli Introd.	Collettivi Mantenim	Collettivi Introd.
Olivo	€/Ha	600	650	655	709
Agrumi (escluso cedro)	€/Ha	700	750	764	818
Cedro	€/Ha	900	900	900	900
Drupacee	€/Ha	600	650	655	709
Actinidia	€/Ha	550	600	600	655
Vite	€/Ha	600	650	655	709
Ortive in pieno campo	€/Ha	600	600	600	600
Ortive in serra	€/H	520	570	567	600
Seminativi	€/Ha	300	350	327	382
Foraggere (escluso pascoli)	€/Ha	170	220	185	240
Patata	€/Ha	450	500	491	545
Castagno da frutto	€/Ha	350	400	382	436
Nocciolo e Mandorlo	€/Ha	500	550	545	600
Noce da frutto	€/Ha	450	500	491	545
Altri fruttiferi	€/Ha	520	570	567	622
Zootecnia Biologica	€/Ha	200	250	218	265

Tabella 2- premi per coltura intervento. 11.1

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso al rispetto degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008 (ECR3)
2. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).
3. Un rischio moderato di doppio finanziamento al premio corrisposto per l'agricoltura integrata (intervento 10.1) rispetto alla quale vengono rilevati sovrapposizioni di impegni (ECR3);
4. Un rischio basso nel caricamento delle "non conformità" sul sistema informativo dell'organismo pagatore da parte degli organismi di controllo (ECR3).

8.2.10.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischi individuati, tutti di categoria ECR3, possono essere mitigati:

- per quanto attiene al controllo degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008, gli esiti dei controlli effettuati dall'organismo di controllo sono inseriti nel sistema informativo dell'Organismo pagatore, talune "non conformità" rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura;
- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- il rischio doppio pagamento rispetto ad impegni che si sovrappongono può essere evitato, effettuando un controllo al momento del pagamento del sostegno: predisponendo un apposito utilizzo del sistema informativo dell'Organismo pagatore per effettuare il controllo incrociato dei dati e per consentire di verificare se per lo stesso beneficiario gli impegni si sovrappongono rideterminando l'importo del premio, detraendo la parte relativa al pagamento di impegni per i quali è avvenuto già un pagamento;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e l'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità": viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

8.2.10.3.2. 11.02.01 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno al mantenimento delle pratiche biologiche assume un aspetto strategico per il territorio della regione Calabria le quali, come si è avuto modo di illustrare nella presentazione della misura, hanno assunto un aspetto importante nell'agricoltura regionale.

L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, determina effetti diretti sugli obiettivi della focus area 4B ed effetti indiretti sulle focus area 4A, 4C, 5D e 5E dello sviluppo rurale. L'intervento ha effetti diretti rispetto agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento sia nel contesto produttivo agricolo regionale, che nel contesto nazionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

Attraverso l'intervento, si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo alle diverse Focus Area già descritte nella descrizione della Misura. L'intervento, data la molteplicità di fattori sui quali agiscono gli impegni associati al premio, hanno effetti positivi, contemporaneamente, su tutti gli obiettivi della Priorità 4 e sulle FA5D e 5E dello sviluppo rurale. L'intervento ha effetti diretti rispetto agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che mantengono le tecniche dell'agricoltura e/o della zootecnia biologica ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e del Regolamento (CE) 889/2008.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente azione di mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica hanno una durata di 7 anni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Regolamento (CE) n.1305/2013, il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là della baseline riportata al paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

Gli impegni da mantenere, conformemente ai Regolamenti (UE) 834/2007,889/2008, 123/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legislazione nazionale di attuazione sul biologico sono elencati nella tabella "Tabella Impegni" allegata alla presente scheda di misura.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

L'elenco dei raggruppamenti colturali ammessi a premio include tutte le colture presenti nel territorio

regionale e corrisponde con quello elencato di seguito

- olivo
- agrumi

- drupacee
- altri fruttiferi
- actinidia
- patata
- castagno da frutto
- noce da frutto
- nocciolo e mandorlo
- vite
- ortive in pieno campo
- ortive in serra
- seminativi
- foraggiere.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Pagamento a superficie. Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente per una durata di 7 anni.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013, titolo IV, capo I, (condizionalità)

Regolamento (UE) 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)

Direttiva CE 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Decreto Ministero Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali del 23 gennaio 2015 “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”.

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) 889/2007 e 1235/2008 (norme attuative del Regolamento (CE) 834/2007)DM n. 18354 del 27 novembre 2009 (attuazione dei reg. ce 834/2007, 889/2008 e 1235 2008 – e successiva comunicazione n. 750 del 22 gennaio 2010, pubblicati su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal

9 febbraio 2010)

DM n. 11955 del 30 luglio 2010 (notifica per l'acquacoltura, pubblicato su g.u n. 212 del 10 settembre 2010)

DM n. 309 del 13 gennaio 2011 (contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, pubblicato su G.U. n. 82 del 9 aprile 2011 – e successiva circolare n. 13349 del 11 luglio 2011: criteri applicativi del DM 309/2011)

DM 700 del 20 gennaio 2011 (disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da paesi terzi, pubblicato su g.u del 14 febbraio 2011)

DM n. 14458 del 26 luglio 2011 (disposizioni in materia di irregolarità e infrazioni riscontrate dagli stati membri ai sensi dell'art. 92.2 reg ce 889/2008 – sistema ofis, pubblicato su G.U. n. 187 del 12 agosto 2011) Circolare n. 15844 del 5 agosto 2011 (utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009)

DM n. 2049 del 01 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (ce) n. 834/2007, pubblicato su G.U. n. 70 del 23 marzo 2012)

DM n. 10071 del 03 maggio 2012 (misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato dagli artt 27 e seguenti del reg. (ce) n. 834/2007 e relativi regolamenti di attuazione, pubblicato su G.U. n. 140 del 18 giugno 2012)

DM n. 15992 del 12 luglio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (UE) n. 203/2012 della commissione relativo al vino biologico, pubblicato su G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)

DM n. 17425 del 31 luglio 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 184 del 8 agosto 2012)

DM n. 18321 del 9 agosto 2012 (disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (ce) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato su G.U. n. 227 del 28 settembre 2012)

DM n. 18378 del 9 agosto 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. (ce) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (ce) n. 834/2007 del consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, pubblicato su G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)

DM n. 6561 del 27 dicembre 2012 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012)

DM n. 5337 del 28 marzo 2013 (disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per la gestione informatizzata della notifica, pubblicato su G.U. n. 77 del 2 aprile 2013)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 63/2013 (Conferma della perimetrazione aree

vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006)

Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria 363/2012 (Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui).

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per il mantenimento di pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica.

I costi fissi non sono ammissibili ai sensi della presente misura, per come disposto dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 808/2014.

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'Allegato II del Regolamento 1305/2013, gli impegni degli interventi della Mis. 10 e delle sub misure Mis. 11.1 e 11.2 possono essere rafforzati, quando compatibili, mediante la combinazione con uno degli altri interventi/sub misure.

Le combinazioni possibili sono quelle riportate nella **Tabella 4 "Combinazioni tra misure"** ed indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse)

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Da tale analisi è emerso che gli impegni di alcuni interventi/sub misure risultano essere diversi e pertanto sulla stessa superficie non sussiste nessun rischio di sovrapposizione. Tali interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabella con la lettera A.

Al contrario gli impegni di altri interventi/sub misure risultano essere simili ed in questo caso, allo scopo di

evitare il rischio di sovrapposizione, gli stessi interventi/ sub misure sono indicati nella sovrastante tabelle come “non compatibili” (lettera B).

Il calcolo dei premi (di cui al documento: “La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”) e le tabelle di confronto “Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi” (di cui all’allegato 1 “Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14” del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell’aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non c’è nessun rischio di doppio finanziamento.

Vengono riconosciuti i costi di transazione di cui al comma 4 dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 1305/201, il 10% del premio totale cui ha diritto l’azienda in caso di agricoltori singoli e il 20% nel caso di gruppi di agricoltori.

La stima dei costi di transazione dovuti all’adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all’adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione di pagamento in ogni anno dell’impegno;
3. costo di gestione della pratica, inteso nell’impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell’imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo dell’imprenditore agricolo per assistenza alla certificazione biologica aziendale;
6. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
7. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).

costi di tracciabilità degli impegni.

Tabella4 "Combinazioni tra interventi/misure"

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Culturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2		
10.1.1	Agricoltura integrata	B	A	A	B	B	A	A	B		
10.1.2	Colture Permanenti	A	B	B	B	B	B	B	A		
10.1.3	Colture a Perdere	A	A	B	A	A	A	A	A		
10.1.4	Conv Culturale	A	B	A	B	B	B	B	A		
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	B	B	B	A		
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	B	A		
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	B	A		
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	B		

LEGENDA

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub misure pertanto i premi sono cumulabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub corrispondenti pertanto i premi non sono cumulabili

tabella_4

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013

Il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e Regolamento (CE) 889/2008 nell'ambito delle colture individuate dalla presente misura e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della

domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (PSR2007-2013).

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come premio ad ettaro ed è differenziato per coltura e per una durata di 7 anni, secondo quanto descritto nella **Tabella 5 “Premi per coltura intervento 11.2”**.

(*)Gli agricoltori che attuano le colture foraggere in biologico devono attuare anche il seguente impegno:

mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha ;

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi.

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella **Tabella 6 – “Degressività intervento 11.2”**:

La degressività per i beneficiari collettivi è applicata a livello di singolo beneficiario.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla

determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.) per come giustificate in dettaglio nella tabella “Giustificazione economica delle soglie di regressività” dell’allegato al Programma “Giustificazione Premi”.

Infatti all’aumentare dell’estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompensazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l’azienda.

Tabella 6 – “Degressività intervento 11.2”

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

tabella_6

Tabella importi del sostegno per coltura

Coltura	U. M.	Singoli Mantenim.	Collettivi Mantenim
Olivo	€/Ha	600	655
Agrumi (escluso cedro)	€/Ha	700	764
Cedro	€/Ha	900	900
Drupacee	€/Ha	600	655
Actnidia	€/Ha	550	600
Vite	€/Ha	600	655
Ortive in pieno campo	€/Ha	600	600
Ortive in serra	€/Ha	520	567
Seminativi	€/Ha	300	327
Foraggere (escluso pascolo)	€/Ha	170	185
Patata	€/Ha	450	491
Castagno da frutto	€/Ha	350	382
Nocciolo e Mandorlo	€/Ha	500	545
Noce da frutto	€/Ha	450	491
Altri fruttiferi	€/Ha	520	567
Zootecnia Biologica	€/Ha	200	218

Tabella 5 "Premi per coltura intervento 11.2

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso al rispetto degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008 (ECR3)
2. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).
3. Un rischio moderato di doppio finanziamento al premio corrisposto per l'agricoltura integrata (intervento 10.1) rispetto alla quale vengono rilevati sovrapposizioni di impegni (ECR3);
4. Un rischio basso nel caricamento delle "non conformità" sul sistema informativo dell'organismo pagatore da parte degli organismi di controllo (ECR3).

8.2.10.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Il rischi individuati, tutti di categoria ECR3, possono essere mitigati attraverso:

- per quanto attiene al controllo degli impegni previsti dai Regolamenti 834/2007 e 889/2008, gli esiti dei controlli effettuati dall'organismo di controllo sono inseriti nel sistema informativo dell'Organismo pagatore, talune "non conformità" rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura;
- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- il rischio doppio pagamento rispetto ad impegni che si sovrappongono può essere evitato, effettuando un controllo al momento del pagamento del sostegno: predisponendo un apposito utilizzo del sistema informativo dell'Organismo pagatore per effettuare il controllo incrociato dei dati e per consentire di verificare se per lo stesso beneficiario gli impegni si sovrappongono rideterminando l'importo del premio, detraendo la parte relativa al pagamento di impegni per i quali è avvenuto già un pagamento;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e l'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità": viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda a quanto descritto a livello di misura

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline che inciderà sull'attuazione della Misura 11 a partire dal 1° gennaio 2015 è composta dai seguenti componenti.

1. Disciplina sul Greening ai sensi del Reg (UE) 1307/2013

2. Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali, per come dettagliato nel paragrafo 8.1 del PSR.

3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La Regione Calabria garantisce che i calcoli e il relativo sostegno:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori associati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per le misure di cui agli articoli 23, 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi".

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti colturali in aziende tipo selezionate sulla base di criteri di rappresentatività della realtà agricola e zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate

delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative all'agricoltura integrata e biologica e alla zootecnia definite da esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);
- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);
- specifiche tecniche per la sostanza organica, l'erosione e l'inerbimento sono state tratte dal "Manuale di Agricoltura", HOEPLI, 2001;
- costo orario delle operazioni relative alle pratiche al punto precedente è stato tratto dal "Prontuario di Agricoltura", F. Ribauda, Edagricole, 2002;

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascuna coltura ed allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per produrre in tali condizioni;
- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascuna coltura/allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità di superficie (ha) o di allevamento (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche colturali dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi a seguito di lavorazioni meccaniche, di manodopera ma anche legate ai fattori della produzione, che nel caso del biologico risultano essere più costosi di quelli ordinari (es Concimi, prodotti fitosanitari, ecc.)

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola coltura è riportata nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013.

L.R. VALLE D'AOSTA 16 febbraio 2011, n. 2.**Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.****Art. 1** *Oggetto e ambito di applicazione.*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza alimentare, la presente legge disciplina le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivate o raccolte nel territorio regionale. La presente legge disciplina, inoltre, le modalità per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione e trasformazione di piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati utilizzati per il solo uso domestico privato;

b) la raccolta di specie di flora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale di cui all'[articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 45](#) (Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della [legge regionale 31 marzo 1977, n. 17](#)).

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) piante officinali: vegetali o parti di essi contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare;

b) attività di prima trasformazione: le operazioni di lavaggio, defogliazione, cernita, essiccazione, macerazione, taglio, distillazione delle piante officinali;

c) attività di trasformazione: ogni altra operazione non ricompresa nella lettera b);

d) prodotti alimentari ad uso erboristico: prodotti a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionati con prodotti di sintesi o semisintesi, destinati ad essere ingeriti a scopo non nutritivo, utilizzati nel tradizionale impiego alimentare di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalità salutistiche o terapeutiche;

e) piante officinali ad uso alimentare e domestico: le piante officinali suscettibili di impieghi diversi da quelli terapeutici, talora in grado di operare interventi favorevoli le funzioni fisiologiche dell'organismo e ritenute comunque innocue;

f) piante officinali ad uso medicale: le piante officinali ad alto potere tossico o di particolare attività farmacologica.

Art. 3 *Compiti.*

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione regionale delle piante officinali, la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali, di seguito denominata struttura competente, in collaborazione con l'Institut agricole régional, promuove:

- a) l'organizzazione dei corsi regionali di formazione di cui all'articolo 7;
- b) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore.

Art. 4 *Attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione.*

1. L'attività di coltivazione e di raccolta delle piante officinali è libera nel territorio regionale.

2. L'attività di prima trasformazione delle piante officinali può essere svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente oppure dai soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'articolo 7 o equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura competente.

Art. 5 *Piante officinali ad uso medicale.*

1. Le piante officinali ad uso medicale non possono essere vendute al dettaglio direttamente al consumatore ma possono essere commercializzate esclusivamente a soggetti abilitati alla loro manipolazione, secondo la normativa statale vigente. L'attività di trasformazione di tali piante può essere svolta esclusivamente da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente; qualora l'interessato non sia in possesso del predetto titolo, può avvalersi dei soggetti qualificati ai sensi della medesima normativa statale.

Art. 6 *Piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico.*

1. Le piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico possono essere commercializzate o utilizzate, per la realizzazione di prodotti alimentari ad uso erboristico, da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente oppure dai soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'articolo 7, o equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura competente.

Art. 7 Corsi regionali di formazione.

1. La struttura competente, con la collaborazione dell'Institut agricole régional, organizza i seguenti corsi di formazione:

a) corso di tipo A, rivolto ai soggetti che intendano svolgere le attività di coltivazione e raccolta delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico, domestico, cosmetico e medicale;

b) corso di tipo B, rivolto ai soggetti che intendano svolgere le attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico e domestico.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale.

3. Con provvedimento del dirigente della struttura competente è nominata apposita commissione per la valutazione delle competenze conseguite a seguito della partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. Con ulteriore provvedimento del dirigente della struttura competente sono definiti i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.

4-bis. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finanziati in regime de minimis fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato nei casi individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente

(2).

(2) Comma aggiunto dall'[art. 3, L.R. 21 maggio 2012, n. 15](#).

Art. 8 Requisiti per l'erogazione dei contributi.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i contributi previsti dal titolo III della [legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32](#) (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e da specifici programmi approvati con le modalità di cui all'articolo 47, comma 2, della stessa possono essere concessi, a sostegno delle attività di cui alla presente legge, ai soggetti titolari dei requisiti richiesti dalla [L.R. n. 32/2007](#), purché in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

a) frequenza, con esito positivo, dei corsi regionali di formazione di cui all'articolo 7 oppure di equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali;

b) idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente per lo svolgimento delle attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso possono essere posseduti dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado del titolare dell'azienda agricola.

3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso non è richiesto ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di coltivazione e di raccolta delle piante officinali.

Art. 9 *Contrassegno di origine e qualità.*

1. Al fine di promuovere e valorizzare la produzione regionale di piante officinali, garantendone un elevato livello qualitativo, è istituito un apposito contrassegno di origine e qualità.

2. Il contrassegno di origine e qualità di cui al comma 1 è attribuito alle piante officinali, raccolte o coltivate sul territorio valdostano, nonché ai prodotti da queste derivati, sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 11.

Art. 10 *Vigilanza e controllo.*

1. L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) svolge attività di controllo e di vigilanza in merito all'applicazione della presente legge ed irroga le sanzioni previste dalla normativa statale vigente.

Art. 11 *Rinvio.*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, sentita la struttura competente, provvede ad individuare le piante officinali ad uso alimentare e domestico nonché quelle ad uso medicale, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f).

Art. 12 *Disposizioni finanziarie.*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in annui euro 40.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto C.1. dell'allegato 2/A al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L.R. LOMBARDIA 31-3-2008 n. 10**Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.****Art. 6**

Flora spontanea protetta, elenchi floristici e piante officinali.

1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme delle specie di cui al comma 3, suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata.
2. È consentita la raccolta delle specie: *Vaccinium myrtillus* (mirtillo nero), *Vaccinium vitis idaea* (mirtillo rosso) con le limitazioni di cui all'articolo 7.
3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, con propria deliberazione approva, verifica e aggiorna l'elenco della flora autoctona protetta in modo rigoroso e con raccolta regolamentata, ivi compresi i mirtilli.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 e le specie alloctone vegetali invasive di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), oltre all'ordinaria pubblicità legale e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono resi noti mediante appositi manifesti da affiggersi negli albi pretori dei comuni e delle province e presso le sedi degli enti gestori delle aree protette.
5. Le province e gli enti gestori di cui all'articolo 5, comma 9, possono prevedere limiti maggiormente restrittivi di quelli indicati nell'articolo 7 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto o in parte del territorio di rispettiva competenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono resi noti con le forme di cui al comma 4 e, in caso di divieto di raccolta, preferibilmente mediante appositi cartelli affissi lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.
7. Sono considerate altresì protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del [regio decreto 26 maggio 1932, n. 772](#) (Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se comprese negli elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ente di cui all'articolo 5, comma 9, competente territorialmente.
8. I richiedenti ai sensi del comma 7 indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta, nonché lo scopo della raccolta, le generalità e la professione del richiedente.

9. Gli enti di cui al comma 7 annotano su apposito registro i nominativi dei richiedenti autorizzati.

10. Ferme restando le limitazioni di cui al del [R.D. 772/1932](#), per le specie officinali comprese nell'elenco contenente le specie di flora spontanea a raccolta regolamentata è ammessa la raccolta massima di cinquanta esemplari per persona per giorno di raccolta.

11. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 10 comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, il divieto di raccolta per un anno.

Legge provinciale TRENTO del 28 marzo 2003, n. 4**Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati**

Art. 43 ter

Coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino

1. La Provincia riconosce e promuove, in quanto attività agricole realizzate in provincia di Trento, la produzione di piante officinali coltivate in Trentino, individuate da apposito elenco tramite regolamento di attuazione da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. Promuove inoltre l'aggiornamento tecnico degli operatori sui temi della coltivazione, raccolta, conservazione e commercializzazione di tali prodotti nonché l'adozione di specifici disciplinari di produzione a tutela dell'ambiente e del consumatore.

2. Il prodotto risultante dall'attività agricola di coltivazione in ambito provinciale delle singole specie di cui al comma 1 può essere commercializzato tal quale o in seguito ad operazioni di prima trasformazione connesse all'azienda agricola quali ad esempio taglio, essiccazione e distillazione.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, la Provincia disciplina con proprio regolamento la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino. Il regolamento comprende le disposizioni necessarie a tutelare la sanità e l'igiene pubblica. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione provinciale in vigore in materia di protezione della flora alpina.

4. Per qualificare l'attività di produzione e prima trasformazione delle piante officinali coltivate in Trentino, la Provincia promuove la partecipazione degli agricoltori a corsi di qualificazione professionale. Il corso di qualificazione professionale per coltivatori di piante officinali è organizzato dalla Provincia con le modalità stabilite dal regolamento. Sono considerati validi, ai fini di questo comma, gli attestati di frequenza a corsi aventi analoghe caratteristiche organizzati dalla Provincia di Bolzano o da altre regioni.

5. In caso di violazioni del regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

6. In caso di violazione reiterata il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo compreso fra sei mesi e un anno. Se successivamente viene accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione è specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni.

7. Se dal fatto deriva pericolo per l'igiene e la sanità pubblica il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.

8. Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 settembre 2008, n. 41-148/Leg

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino

(b.u. 11 novembre 2008, n. 46)

Art. 1 *Oggetto*

1. In attuazione dell'articolo 43 ter della legge 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati) il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino.

2. Ai fini del presente regolamento sono ammesse alle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente le piante, le loro parti ed i relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento, purché coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione di prodotti alimentari erboristici.

3. Il regolamento disciplina inoltre le modalità per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore.

Art. 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) "pianta officinale": un vegetale o parte di esso contenente principi attivi utilizzabili nel settore farmaceutico, erboristico, cosmetico, alimentare, liquoristico e, in generale, in tutte le indicazioni per la salute ed il benessere dell'uomo e degli animali;
- b) "prodotto alimentare erboristico": prodotto realizzato a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionato con prodotti di sintesi o semisintesi, destinato ad essere ingerito a scopo non nutritivo, utilizzato nel tradizionale impiego alimentare di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalità salutistiche o terapeutiche;
- c) "integratore alimentare a base di piante officinali": prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate finalità salutistiche, ma privo delle finalità proprie dei medicinali;
- d) per "produzione primaria" si intende la coltivazione di prodotti vegetali quali ortaggi, frutta, cereali, piante officinali, il loro trasporto, magazzinaggio e manipolazione nell'azienda agricola senza sostanziale modifica della loro natura. Le operazioni di prima trasformazione come lavaggio, defogliazione, cernita ed essiccazione destinate a migliorarne la presentazione sono considerate operazioni correnti al livello della produzione primaria e non comportano la necessità di conformarsi ad altre prescrizioni di sicurezza alimentare oltre a quelle che già si applicano per la produzione primaria.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e provinciale vigente in materia il presente regolamento si applica alla produzione, compresa la raccolta spontanea, alla trasformazione e alla commercializzazione delle piante, loro parti e relativi derivati, individuate dalle tabelle A, B e C, di seguito denominate piante officinali, purché coltivate o raccolte nel territorio della provincia per uso erboristico e per la produzione dei seguenti prodotti:

- a) piante officinali non trasformate o sottoposte a operazioni di prima trasformazione, ivi comprese l'essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita, il taglio e la distillazione;
- b) prodotti alimentari erboristici.

2. Nella tabella A sono elencate le piante officinali che possono essere sottoposte alle operazioni di prima trasformazione e utilizzate dal produttore per la realizzazione di prodotti alimentari erboristici individuati dall'articolo 7.

3. Nella tabella B sono elencate le piante officinali che possono essere sottoposte da parte dell'agricoltore alle sole operazioni di prima trasformazione; le medesime piante non possono essere vendute al dettaglio direttamente al consumatore, tuttavia esse possono essere vendute a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla loro manipolazione quali farmacisti, case farmaceutiche, erboristi. Per ulteriori trasformazioni di tali piante in azienda e per la loro miscelazione è richiesto all'agricoltore il possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa statale in materia o l'avvalimento debitamente documentato di personale in possesso di tale qualifica.

4. Nella tabella C sono elencate le specie spontanee o sub-spontanee per le quali è ammessa la raccolta allo stato selvatico ed il loro impiego per gli usi previsti dal presente regolamento. Alle specie contrassegnate con la sigla AS si applicano le prescrizioni stabilite per le specie elencate nella tabella A, mentre a quelle indicate con la sigla BS si applicano le prescrizioni valide per le specie elencate nella tabella B. La raccolta di erbe officinali spontanee in ambito provinciale è disciplinata dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

5. Gli aggiornamenti delle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento sono disposti su proposta della struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole, di seguito denominata struttura provinciale competente.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli integratori alimentari, come definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari).

Art. 4

Elenco provinciale degli operatori

1. Al fine di qualificare le attività indicate dall'articolo 1 è istituito presso la struttura provinciale competente l'elenco provinciale degli operatori abilitati alla coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione di piante officinali per la produzione di prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 7.

2. Per l'iscrizione all'elenco gli operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto diciotto anni;
- b) essere residenti in provincia di Trento;
- c) disporre di strutture aziendali situate nel territorio provinciale;
- d) disporre di attestato di frequenza e di superamento di un apposito corso di formazione

organizzato dalla Provincia secondo le modalità definite dall'articolo 5; il possesso di tale attestato può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco è riconosciuto anche l'attestato di frequenza e superamento di un corso di formazione organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da altre regioni purché avente i contenuti minimi previsti per il corso organizzato dalla Provincia; al riconoscimento dell'attestato provvede la struttura provinciale competente.

4. Sono dispensati dal partecipare al corso e sostenere l'esame per l'iscrizione all'elenco gli operatori in possesso di un titolo di diploma di laurea conseguito nei seguenti corsi di laurea: scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (classe 20), scienze e tecnologie chimiche (classe 21), scienze e tecnologie farmaceutiche (classe 24), scienze biologiche (classe 12) e scienze naturali (classe 27), nonché di un diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali, in tecniche erboristiche o di altri titoli abilitanti all'esercizio della professione di erborista. Il possesso dei titoli richiesti può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. La richiesta di iscrizione all'elenco è presentata alla struttura provinciale competente utilizzando anche l'apposita modulistica predisposta dalla struttura medesima. La domanda in ogni caso deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente;
- b) ubicazione delle strutture aziendali con l'individuazione dei locali e delle attrezzature di lavorazione;
- c) elenco delle particelle fondiarie utilizzate per la coltivazione di piante officinali con indicata per ogni particella la superficie catastale e la superficie effettivamente utilizzata;
- d) sottoscrizione dell'impegno ad osservare il disciplinare per la produzione di piante officinali ed a sottostare ai controlli secondo quanto previsto dall'articolo 6 ed a fornire le informazioni e la documentazione richiesta dalla struttura provinciale competente o da personale allo scopo incaricato dalla struttura medesima;
- e) eventuale indicazione del tecnico responsabile per la lavorazione delle specie elencate nella tabella B e nella tabella C contrassegnate con la sigla BS.

6. L'iscrizione all'elenco autorizza l'operatore ad utilizzare la denominazione "TRENTINERBE" sui documenti aziendali e sulle produzioni prodotte ai sensi del presente regolamento.

7. La forma grafica e l'eventuale logo esemplificativo delle denominazione TRENTINERBE sono definiti dalla Giunta provinciale su proposta del dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 5

Corso di qualificazione professionale

1. Il corso di qualificazione professionale ai fini dell'iscrizione all'elenco degli operatori previsto dall'articolo 4 ha la durata minima di settanta ore ed è tenuto da esperti nella coltivazione, nella raccolta e nella trasformazione di piante officinali.

2. Il programma del corso verte sulle le seguenti materie: a) elementi di botanica; b) tecniche di moltiplicazione e coltivazione; c) i principi attivi presenti nelle piante officinali; d) principali avversità e tecniche di difesa delle piante in campo ed in post raccolta; e) tecniche di trasformazione e conservazione; f) aspetti normativi ed igienico-sanitari, g)

elementi riguardanti la commercializzazione dei prodotti. Il corso prevede, oltre alle lezioni teoriche, prove pratiche in campo e visite presso realtà produttive situate anche fuori provincia.

3. Il corso è realizzato nell'ambito della misura 111 del piano di sviluppo rurale adottato dalla Provincia per il periodo 2007-2013, o da successivi analoghi provvedimenti programmatici.

4. Il programma del corso è attivato con provvedimento dal dirigente della struttura provinciale competente. Con medesimo provvedimento il dirigente stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove d'esame nonché definisce il punteggio ai fini del superamento delle prove d'esame.

5. Al termine del corso i partecipanti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore previste sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità dinanzi ad un'apposita commissione formata da tre esperti nominati dal dirigente della struttura provinciale competente in materia e da un funzionario della struttura medesima con compiti di segretario della commissione. L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso. In caso di superamento dell'esame ai partecipanti il dirigente rilascia un apposito attestato ai fini dell'iscrizione all'elenco degli operatori di cui all'articolo 4.

Art. 6

Disciplinari per la produzione, per la raccolta spontanea e per la trasformazione dei prodotti e relativi controlli

1. L'operatore iscritto all'elenco di cui all'articolo 4 è tenuto a rispettare il disciplinare di produzione, raccolta e trasformazione approvato dalla giunta provinciale su proposta della struttura competente. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ⁽¹⁾.

2. Le modifiche e le integrazioni da apportare al disciplinare di produzione sono disposte dalla Giunta provinciale su proposta della struttura provinciale competente e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. La struttura provinciale competente svolge attività di controllo e di vigilanza sugli operatori, impartisce prescrizioni operative ed irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 43 ter, comma 5, della legge provinciale del 28 marzo 2003, n. 4.

4. Il piano dei controlli individua le norme del disciplinare la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nonché le altre norme la cui violazione comporta l'invito da parte della struttura competente ad adottare quelle misure idonee ad assicurare un corretto svolgimento dell'attività.

5. Il dirigente della struttura provinciale competente, sulla base delle irregolarità segnalate può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'operatore dall'elenco e dall'utilizzo del marchio per un periodo non superiore a sei mesi; in casi di reiterazione il dirigente dispone la cancellazione dell'iscrizione dell'operatore dall'elenco stesso. I provvedimenti sanzionatori adottati dal dirigente della struttura provinciale competente sono trasmessi al sindaco del comune ove l'operatore ha la propria sede legale ed ai sindaci dei comuni dove sono presenti unità produttive dell'operatore o dove viene effettuata la raccolta spontanea, al fine dell'adozione delle misure di competenza dell'autorità sindacale previste dal comma 6 dell'articolo 43 ter della legge 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente non modificati).

6. All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione della sanzione relative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 7 *Miscelazioni*

1. Le piante officinali elencate dalla tabella A e dalla tabella C contrassegnate con la sigla "AS" possono essere commercializzate dal produttore singolarmente od in miscela fra di loro per la realizzazione dei prodotti alimentari erboristici individuati dalla allegata tabella D.

2. L'operatore iscritto nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4 del presente regolamento può realizzare presso le proprie strutture, purché riconosciute idonee dalle competenti autorità sanitarie, i prodotti alimentari erboristici con i componenti e le relative proporzioni individuati dalla allegata tabella D. A tali preparati e per tutte le fasi del processo produttivo e di vendita si applicano le norme statali e comunitarie riguardanti gli alimenti.

3. Per realizzare miscele che differiscono nei componenti e nelle proporzioni da quelle individuate dalla tabella allegata D, l'operatore iscritto all'elenco provinciale di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa statale in materia o documentare l'avvalimento in azienda di personale in possesso di tale qualifica. Il possesso dei titoli richiesti può essere certificato dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 8 *Etichettatura e commercializzazione dei prodotti alimentari erboristici*

1. La commercializzazione delle produzioni disciplinate dal presente regolamento può essere effettuata con la denominazione "TRENTINERBE" unicamente per le produzioni ottenute in Trentino dagli operatori iscritti all'elenco provinciale di cui all'articolo 4.

2. I prodotti alimentari erboristici derivati dalle specie elencate dalla tabella A e dalla tabella C con la sigla AS possono essere venduti confezionati oppure allo stato sfuso, ove non miscelati, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento. Le specie e i prodotti da essi derivati elencati dalla tabella B e dalla tabella C con la sigla BS non possono essere venduti al dettaglio direttamente al consumatore, ma possono essere venduti solo a operatori abilitati alla loro manipolazione quali farmacisti, case farmaceutiche, erboristi.

3. La confezione deve riportare in etichetta, oltre a quanto previsto dalla normativa statale, le seguenti indicazioni:

- a) nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione;
- b) nome comune e botanico delle specie contenute elencate in ordine quantitativo decrescente con indicazione delle parti di pianta utilizzate;
- c) natura spontanea o coltivata delle piante utilizzate;
- d) anno di confezionamento;
- e) numero di lotto;
- f) indicazioni per la corretta conservazione ed utilizzo, data di scadenza.

Art. 9 *Rintracciabilità e tracciabilità delle produzioni*

1. L'operatore iscritto all'elenco provinciale deve istituire un sistema interno di controllo sulla rintracciabilità e tracciabilità delle produzioni ottenute nella propria azienda o acquistate presso altri produttori iscritti al predetto elenco di cui all'articolo 4, al fine di consentire le attività di controllo sulla provenienza dei prodotti impiegati e sulle tecniche di produzione e lavorazione utilizzate.

Tabella A

sottoposte alle operazioni di prima trasformazione e utilizzate dal produttore per la realizzazione di prodotti alimentari erboristici (articolo 3, comma 1)			
N°	Nome scientifico	Nome volgare	Parte impiegata
1	<i>Achillea millefolium</i> L.	Millefoglio	Fiori - parte aerea
2	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Agrimonia	Foglie - parte aerea - sommità
3	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Alchemilla	Foglie - parte aerea
4	<i>Althaea officinalis</i> L.	Altea	Fiori - foglie - radici
5	<i>Anethum graveolens</i> L.	Aneto	Frutti - foglie
6	<i>Angelica archangelica</i> L.	Angelica	Frutti - foglie - parte aerea - radici
7	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Dragoncello	Parte aerea
8	<i>Calendula officinalis</i> L.	Calendula	Fiori
9	<i>Carum carvi</i> L.	Carvi, cumino dei prati	Frutti
10	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Fiordaliso	Fiori
11	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Centaurio maggiore	Parte aerea
12	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. (sin. <i>Anthemis nobilis</i> L.)	Camomilla romana	Fiori
13	<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria	Parte aerea
14	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandolo	Frutti - foglie
15	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Melo cotogno	Frutti
16	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	Frutti
17	<i>Fragaria vesca</i> L. (*)	Fragolina	Foglie - frutti
18	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Pilosella	Parte aerea fiorita
19	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Issopo	Parte aerea
20	<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro	Foglie
21	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavanda	Fiori - olio - sommità
22	<i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel.	Lavandino	Fiori - olio - sommità
23	<i>Lippia triphylla</i> (L'Hér.) Kuntze	Erba luigia	Foglie
24	<i>Malus domestica</i> Borkh. (*)	Melo	Frutti - fiori
25	<i>Malva</i> sp. pl.	Malva	Fiori - foglie
26	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubio	Foglie - sommità

27	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Camomilla	Fiori
28	<i>Melissa officinalis</i> L.	Melissa	Foglie
29	<i>Mentha x piperita</i> L.	Menta piperita	Foglie
30	<i>Monarda didyma</i> L.	Monarda	Fiori
31	<i>Nepeta cataria</i> L. ssp. <i>citriodora</i>	Erba gatta	Fiori - parte aerea
32	<i>Oenothera biennis</i> L.	Enotera	Fiori
33	<i>Origanum majorana</i> L.	Maggiorana	Fiori - foglie - olio
34	<i>Origanum vulgare</i> L.	Origano	Foglie - fiori - parte aerea
35	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Anice	Frutti
36	<i>Pinus mugo</i> Turra	Mugo	Gemme
37	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanceolata	Parte aerea
38	<i>Prunus armeniaca</i> L. (*)	Albicocco	Frutti
39	<i>Prunus avium</i> L. (*)	Ciliegio	Frutti
40	<i>Prunus domestica</i> L. (*)	Susino	Frutti
41	<i>Ribes nigrum</i> L.	Ribes nero	Foglie - frutti - gemme
42	<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina	Frutti
43	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Rosmarino	Foglie - olio
44	<i>Rubus fruticosus</i> L. s.l. (*)	Rovo	Foglie - frutti
45	<i>Rubus idaeus</i> L. (*)	Lampone	Foglie
46	<i>Salvia officinalis</i> L.	Salvia	Foglie - olio
47	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco	Fiori
48	<i>Satureja hortensis</i> L.	Santoreggia	Foglie - fiori
49	<i>Satureja montana</i> L.	Santoreggia perenne	Foglie - fiori
50	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verga d'oro	Fiori
51	<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Tarassaco	Parte aerea e radici
52	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Timo	Foglie - fiori
53	<i>Tilia</i> sp. pl.	Tiglio	Fiori
54	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Foglie - parte aerea - radici
55	<i>Vaccinium myrtillus</i> L. (*)	Mirtillo nero	Foglie - frutti
56	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Tasso barbasso	Fiori - foglie
57	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Tasso barbasso maggiore	Fiori - foglie

Le specie contrassegnate con asterisco (*) possono essere utilizzate esclusivamente se provenienti da agricoltura biologica (reg. CEE 2092/91 e reg. CE 834/2007 del 28 giugno 2007) o da raccolta di piante spontanee.

Tabella B

che possono essere sottoposte alle operazioni di prima trasformazione. Per ulteriori

trasformazioni e miscele viene richiesto all'operatore il possesso di idoneo certificato di abilitazione previsto dalla normativa nazionale in materia o la documentata consulenza in azienda di personale in possesso di tale qualifica (articolo 3, comma 1)			
N°	Nome scientifico	Nome volgare	Parte impiegata
1	<i>Arctium lappa</i> L.	Bardana	Radici
2	<i>Arnica montana</i> L.	Arnica	Fiori - radici
3	<i>Artemisia genipi</i> Weber	Genepì	Parte aerea
4	<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Genepì nero	Parte aerea
5	<i>Cnicus benedictus</i> L.	Cardo benedetto	Parte aerea
6	<i>Crataegus</i> sp. pl.	Biancospino	Fiori - foglie
7	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Echinacea angustifolia	Radici
8	<i>Echinacea pallida</i> Nutt.	Echinacea pallida	Radici
9	<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	Echinacea purpurea	Parte aerea - radici
10	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobio a fiori piccoli	Foglie - parte aerea - sommità
11	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	Eufrosia	Parte aerea
12	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Olmaria	Parte aerea - radici
13	<i>Gentiana lutea</i> L.	Genziana maggiore	Radici
14	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Iperico	Fiori - parte aerea - sommità
15	<i>Primula veris</i> L.	Primula officinale	Fiori - radici
16	<i>Rhodiola rosea</i> L.	Rodiola	Radici
17	<i>Salvia sclarea</i> L.	Sclarea	Fiori - foglie - olio
18	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Frutti
19	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valeriana	Radici
20	<i>Equisetum arvense</i> L.	Equiseto	Fusti e foglie

Tabella C

Elenco delle piante officinali spontanee e subsponanee per le quali è ammessa la raccolta allo stato selvatico in provincia di Trento ed il loro utilizzo per le finalità previste dal presente regolamento. In particolare alle specie contrassegnate con la sigla AS si applicano le prescrizioni valide per la tabella A, mentre a quelle indicate con la sigla BS si applicano le prescrizioni valide per la tabella B (articolo 3, comma 1)				
N.	Tipologia	Nome scientifico	Nome volgare	Parte impiegata
1	AS	<i>Achillea millefolium</i> L.	Millefoglio	Fiori - parte aerea
2	AS	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Alchemilla	Foglie - parte aerea
3	AS	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	Foglie
4	AS	<i>Arctium lappa</i> L.	Bardana	Radici - foglie
5	AS	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Cren	Radici

6	BS	<i>Arnica montana</i> L.	Arnica	Fiori - radici
7	AS	<i>Carum carvi</i> L.	Carvi, cumino dei prati	Frutti
8	AS	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Buon-enrico	Foglie
9	AS	<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.	Radicchio dell'orso	Germogli
10	AS	<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria	Parte aerea
11	AS	<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	Frutti
12	BS	<i>Crataegus</i> sp. pl.	Biancospino	Fiori - foglie
13	AS	<i>Fragraria vesca</i> L.	Fragolina	Foglie - frutti
14	BS	<i>Gentiana lutea</i> L.	Genziana maggiore	Radici
15	AS	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Pilosella	Parte aerea fiorita
16	AS	<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo	Germogli
17	BS	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Iperico	Fiori - parte aerea - sommità
18	AS	<i>Malva</i> sp. pl.	Malva	Fiori - foglie
19	AS	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Crescione	Foglie
20	AS	<i>Pinus mugo</i> Turra	Mugo	Gemme
21	AS	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanceolata	Parte aerea
22	AS	<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina	Frutti
23	AS	<i>Rubus fruticosus</i> L. s.l.	Rovo	Foglie - frutti
24	AS	<i>Rubus idaeus</i> L.	Lampone	Foglie
25	AS	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco	Fiori - frutti
26	AS	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garke	Silene	Germogli
27	AS	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verga d'oro	Fiori
28	AS	<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Tarassaco	Parte aerea e radici
29	AS	<i>Tilia</i> sp. pl.	Tiglio	Fiori
30	AS	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Foglie
31	AS	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Mirtillo nero	Foglie - frutti

Tabella D

Infusi alimentari (articolo 7)	
Tipo a) - infuso al caminetto	Tipo h) - infuso del buongiorno
30% foglie di fragolina 30% foglie di lampone 20% melissa 10% semi di finocchio 5% fiori di camomilla 3% fiori di monarda 2% fiordaliso	40% menta 30% ortica 15% salvia 5% fiori di malva 5% calendula 5% fiordaliso
Tipo b) - infuso del malgaro	Tipo i) - infuso della sera
30% foglie di lampone 20% menta piperita 15% melissa 10% fiori di camomilla	50% melissa 15% camomilla 10% fiori e foglie di monarda 10% fiori di lavanda

10% semi di finocchio 5% timo 5% frutti di carvi 3% fiori calendula 2% fiordaliso	5% tiglio 5% calendula 5% fiori di malva
Tipo c) - infuso primavera	Tipo l) - infuso dell'amicizia
30% rosa canina frutti 25% foglie di lampone 20% foglie di fragola 10% melissa 8% fiori di tiglio 5% fiori di malva 2% fiori di sambuco	40% melissa 25% foglie di lampone 15% fiori di sambuco 15% fiori di tiglio 5% fiordaliso
Tipo d) - infuso dell'alpinista	Tipo m) - infuso del dopopasto
30% menta piperita 30% foglie di lampone 25% melissa 5% foglie di fragola 3% monarda 2% fiordaliso 5% fiori di calendula	30% melissa 25% menta 15% malva foglie 15% finocchio - semi 5% malva fiori 5% fiordaliso 5% achillea
Tipo e) - infuso fiori del maso	Tipo n) - infuso cimbro
30% melissa 20% alchemilla 10% foglie di ribes nero 10% fiori di tiglio 10% melo frutti 5% fiori di enotera 5% fiori verga d'ora 5% fiori di monarda 5% camomilla	50% melissa 15% camomilla 15% salvia 10% malva foglie 5% malva fiori 5% fiordaliso
Tipo f) - infuso arcobaleno	Tipo o) - infuso colori d'inverno
20% melo frutti 20% fragolina " 20% lampone " 10% albicocco " 10% mirtillo nero " 10% susino " 10% melo cotogno "	20% issopo 15% achillea 15% marrubio 15% piantaggine 15% sambuco 10% timo 5% calendula 5% malva fiori/foglie
Tipo g) - infuso del meriggio	Tipo p) - infuso dolce serenata
25% melissa 25% menta 15% achillea 10% marrubio 10% salvia 5% camomilla 5% fiordaliso 5% timo	50% melissa 15% malva fiori/foglie 10% lavanda 10% luppolo 10% monarda fiori/foglie 5% camomilla

NOTE

- (1) Per il disciplinare vedi la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 3388 (b.u. 20 gennaio 2009, n. 4).

L.R. TOSCANA 8 marzo 2000, n. 23.**Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.****Capo III - Disposizioni in materia di piante officinali, trebbiatura e sgranatura meccanica, registrazione delle denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette****Art. 26***Piante officinali.*

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ⁽¹⁵⁾.

2. Per l'esercizio dell'attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.

3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA, dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista ⁽¹⁶⁾.

3-bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA ⁽¹⁷⁾.

(15) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(16) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 2, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(17) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 3, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

L.R. MOLISE 23 febbraio 1999, n. 9.**Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali.****TITOLO I****Norme sulla salvaguardia****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Molise, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale, con la presente legge tutela e salvaguardia la raccolta di piante spontanee di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle piante ritenute specie in via di estinzione, rare e vulnerabili che in quanto tali sono degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il mantenimento sia della biodiversità sia dell'integrità dell'ambiente.

Ogni modifica alla presente legge dovrà essere sottoposta al parere di enti di ricerca e associazioni protezionistiche.

Art. 2*Disciplina della raccolta.*

1. Nella regione Molise è consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo, nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge, la raccolta giornaliera di piante alimentari, medicinali e ornamentali.

2. La raccolta delle quantità minime indicata negli elenchi di cui alla presente legge è consentita per uso personale, di cui non è necessario il rilascio di autorizzazione.

La raccolta delle quantità massime è subordinata al rilascio di regolare permesso da parte delle autorità comunali, che ne dovranno dare comunicazione agli organi regionali di controllo. I permessi concessi dovranno rispettare un calendario settimanale, fissato in due giorni consecutivi.

Art. 3*Piante alimentari.*

1. La quantità di raccolta consentita di piante alimentari è la seguente:

- Fragole (<i>Fragaria vesca</i>)	min. 500 g.: max 1 Kg.
- Lamponi (<i>Rubus idoeus</i>)	100 g.
- More di rovo (<i>ulmifolius Rubus</i>)	1 Kg.
- Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i>)	2 Kg.
- Asparago selvatico (<i>Asparagus officinalis</i>) (steli lunghi meno di 20 cm.)	min. 1 Kg.
- Origano(<i>Origanum vulgare</i>) (steli lunghi meno di 20 cm.)	min. 500 g.
- Rosmarino (<i>Rosmarinus officinalis</i>) (steli lunghi meno di 20 cm.)	min. 500 g.
- Ginepro (<i>Juniperus communis</i>) bacche	min. 300 g.: max 1 Kg.
- Mirto (<i>Myrtus communis</i>) - frutti	min. 200 g.: max 1 Kg.
- Cicoria (<i>Cichorium intybus</i>)	min. 1 Kg.: max 2 Kg.
- Spinacio di montagna (<i>Chenopodium bonus enricus</i>)	min. 500 g.: max 2 Kg.

- Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare) - semi	min. 100 g.: max 500 g.
- Finocchio di mare (Crithmum maritimum) foglie	100 g.
- Capperi (Cappari spinosa) - fiori	100 g.
- Timo (Thymus longicaulis e tutte le altre specie del genere)	min. 100 g. max 500 g.

2. È proibita comunque la raccolta delle seguenti specie alimentari: Ribes (Ribes alpinum, Ruva-crispa, R multiflorum); Corbezzolo (Arbutus unedo).

Art. 4 *Piante medicinali.*

1. La quantità di raccolta consentita per le piante medicinali è la seguente:

- Valeriana (Valeriana officinalis) - radici	min. 100 g.: max 500 g.
- Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) - radici	min. 100 g.: max 500 g.
- Achillea (Achillea millefolium A.collina)	300 g
- Ruta (Ruta graveolens)	200 g.
- Tarassaco comune (Taraxacum officinale) radici	200 g.
- Rosa canina (frutti)	min. 300 g.: max 1 Kg.

2. È vietata l'estirpazione delle piante sopraelencate, tranne quelle indicate per le radici.

3. È proibita comunque la raccolta delle seguenti specie medicinali:

- Genziana (Genziana lutea, G.dinarica, G.verna G.ciliata);
- Euphrasia (Euphrasia stricta e tutte le altre specie del genere);
- Althaea officinalis, Uva ursina (Arctostaphylos uva - ursi).

Art. 5 *Piante ornamentali.*

1. La quantità di raccolta consentita per le piante ornamentali è la seguente:

- Muschi (tutte le specie)	min. 200 g.: max 1 Kg.
- Eryngium campestre	2 steli
- Typha (Typha latifolia) - stelo	1 stelo
- Pteridium aquilinum (Felce aquilina)	raccolta libera

2. È vietata l'estirpazione delle piante sopraelencate, tranne che per la felce aquilina. I muschi dovranno essere raccolti mediante tagli con forbici a 2 cm. dal terreno.

3. La raccolta ad uso Commerciale delle suddette piante è subordinata al rilascio di un permesso.

4. È proibita comunque la raccolta delle seguenti specie ornamentali:

- Giglio (Lilium bulbiferum, L.martagon, L.candidum)
- Giglio di mare (Pancratium maritimum)
- Narciso (Narcissus poeticus, N.tazetta)

- Pungitopo (*Ruscus aculeatus*)
- Giaggiolo (*Iris pseudacorus* I. *pseudopumila* e tutte le altre specie del genere)
- Agrifoglio (*Ilex aquifolium*)
- Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
- Mirto (*Mirtus communis*)
- Primula (*P.vulgaris*)
- Ciclamino (*Cyclamen neapolitanum*, *c.repandum*)
- Anemoni (*Anemone hortensis*, *A.apennina*).

Art. 6

Deroghe per i residenti.

1. I comuni ricadenti in zone svantaggiate possono rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta delle piante elencate negli artt. 3 - 4 e 5, in quantità superiore a quelle massime consentite, ai cittadini residenti per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.

Art. 7

Divieti assoluti di raccolta.

1. È vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle specie di piante che vengono indicate secondo le seguenti categorie: 1) Specie in via di Estinzione (E), 2) Specie Rare (R), 3) Specie Vulnerabili (V) incluse nell'allegato di cui all'allegato 1.

Art. 8

Vigilanza.

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana o locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 9

Sanzioni.

1. Per le violazioni si applicano sanzioni amministrative da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre per coloro che ne sono provvisti, il ritiro per un anno del permesso.

2. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità dell'infrazione.

3. Gli agenti che accerteranno infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.

TITOLO II

Incentivi alla coltivazione

Art. 10

Incentivi ⁽²⁾.

[1. La Regione, per incentivare la messa a coltura di piante officinali e di quelle del sottobosco concede agli imprenditori agricoli, a titolo principale, singoli od associati, contributi in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ammissibile.

2. Le piante del sottobosco ammesse ai contributi di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) Fragoline di sottobosco
- b) Lampone
- c) Mirtillo
- d) More
- e) Ribes
- f) Uva spina

3. Le piante officinali ammesse ai contributi di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) Camomilla
- b) Origano
- c) Salvia].

(2) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

Art. 11

Incentivi ammessi a beneficio ⁽²⁾.

[1. Gli interventi ammessi a beneficio di cui all'art. 9 comprendono:

- a) le opere di preparazione e sistemazione del terreno;
 - b) la concimazione;
 - c) l'acquisto del materiale di propagazione e di moltiplicazione (semenzai, vasi, terreno)].
-

(3) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

Art. 12

Procedimento per la concessione del contributo ⁽⁴⁾.

[1. Gli interessati per ottenere il contributo in conto capitale devono presentare all'Assessorato all'Agricoltura una domanda dove si deve indicare:

- a) la quantità, la qualità e la provenienza delle piantagioni da porre a dimora certificate da vivai autorizzati;
 - b) il costo complessivo degli interventi che possono fruire del contributo in conto capitale].
-

(4) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

TITOLO III

Rimboschimento

Art. 13

1. I nuovi impianti di rimboschimento e di giardini pubblici, la messa a dimora di piante in genere, per poter usufruire dei finanziamenti previsti a vari livelli dalla Regione Molise, devono utilizzare piante autoctone per fasce a secondo dell'altitudine e della latitudine come da allegato 2 ⁽⁵⁾.
2. I Comuni, le Province, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, gli Enti sub-regionali nella loro programmazione dovranno attenersi a quanto previsto dal presente articolo.
3. La Regione Molise, all'interno dei vivai gestiti direttamente, dovrà effettuare una programmazione con produzioni di piante autoctone, in modo tale da poter soddisfare le eventuali richieste di enti pubblici e dei privati per gestire i propri

programmi di rimboschimento, riforestazione e costituzione del verde in genere.

(5) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

TITOLO IV

Norme finali

Art. 14

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, da porsi a carico della competenza dell'esercizio 1999, troveranno copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 15

Abrogazione.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali che siano incompatibili con la presente legge.

Art. 16

Pubblicazione.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Legge provinciale Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10

Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

Art. 1 (Disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli)

1 Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Provincia disciplina con regolamento la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli agricoltori produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali. Tali prescrizioni devono comprendere anche le norme necessarie a tutela della sanità e dell'igiene pubblica.

2 Le violazioni delle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiacciono alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.

3 In caso di reiterazione il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo da sei mesi ad un anno. Qualora venga accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore ai dieci anni.

4 Qualora dal fatto derivi pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.

5 Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.[2\)](#)

m) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6¹⁾ **Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche**

1)Pubblicato nel B.U. 26 febbraio 2013, n. 9.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 della [legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10](#), e successive modifiche.

(2) Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le definizioni e disposizioni contenute nelle norme nazionali e comunitarie in materia nonché nei relativi accordi vigenti tra Stato, Regioni e Province autonome.

(3) Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- a) coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche, piante selvatiche o parti di esse, che tradizionalmente vengono utilizzate a scopo ornamentale;
- b) prodotti ad uso domestico a base di sostanze o preparazioni derivanti da piante officinali - diversi dalle sostanze alimentari, dai cosmetici e dai medicinali - destinati in via prevalente alla profumazione di ambienti e con una possibile azione residuale insetticida o repellente per gli insetti;
- c) coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali o parti di esse che tradizionalmente sono utilizzate come aromatizzanti in cucina, purché non destinate alla produzione di infusi.

Art. 2 (Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante aromatiche per uso alimentare)

(1) In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante aromatiche per infusi ed altri usi alimentari, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(2) Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante aromatiche è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

(3) Le piante aromatiche coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, per la preparazione di infusi semplici o composti, come spezie o per altri usi alimentari.

Art. 3 (Coltivazione, raccolta, prima lavorazione e vendita di piante officinali)

(1) In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(2) Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante officinali è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

(3) Chi coltiva piante officinali ai sensi del presente regolamento può eseguire anche le operazioni di prima trasformazione, quali l'essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita ed il taglio. Qualsiasi altra lavorazione deve essere effettuata da persone in possesso della laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, oppure del diploma in tecniche erboristiche; fanno eccezione le lavorazioni tradizionali in Alto Adige, come la distillazione di oli essenziali di pino mugo, pino cembro, ginepro, abete rosso, lo scioppo di abete rosso e le preparazioni analoghe.

(4) Le piante officinali coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla loro manipolazione, quali farmacisti e farmaciste, case farmaceutiche, erboristi ed erboriste nonché altri soggetti autorizzati.

Art. 4 (Raccolta, lavorazione e vendita di piante selvatiche, in particolare)

ufficinali e aromatiche)

(1) In Alto Adige l'attività di raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche, svolta a fini commerciali, nonché la loro cessione, a qualsiasi titolo, ad esercizi di ristorazione, sono consentite esclusivamente alle persone in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(2) La lavorazione e la vendita di piante officinali selvatiche raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5.

(3) La lavorazione e la vendita di piante selvatiche - anche aromatiche - raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

Art. 5 (Certificato di abilitazione alla coltivazione di piante officinali e alla raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)

(1) Chi intende coltivare piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita e chi intende raccogliere piante selvatiche, in particolare officinali ed aromatiche, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, laurea in biologia o in scienze naturali oppure laurea equipollente ai sensi della normativa vigente;
- b) diploma abilitante all'esercizio della professione di erborista;
- c) certificato di abilitazione alla coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali nonché alla raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche.

(2) Almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, raccogliere, lavorare e vendere nonché il periodo di raccolta delle singole piante. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'attività indicata nella comunicazione, il predetto Centro può impartire eventuali prescrizioni.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla raccolta - svolta a fini commerciali come frutta fresca - di piccoli frutti selvatici quali more, mirtilli rossi, mirtilli neri, lamponi, fragole e bacche di sambuco ed altri.

(4) Se la coltivazione di piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita nonché la raccolta di piante selvatiche avviene nell'ambito di un'impresa agricola, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere soddisfatti anche dai familiari partecipanti all'impresa ai sensi dell'articolo 230/bis del codice civile. [2\)](#)

2) L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 16 agosto 2016, n. 28](#).

Art. 6 (Corso di formazione per la coltivazione, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali nonché per la raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)

(1) Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneità, da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione. Il corso è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e con l'Area Formazione professionale in lingua italiana. [3\)](#)

(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 ha la durata minima di 110 ore ed il programma deve comprendere le seguenti materie:

- a) principi attivi delle piante officinali;
- b) nozioni di erboristeria;
- c) botanica e sistematica;
- d) chimica generale, il terreno e la concimazione nella coltivazione di piante officinali;
- e) tecniche di coltivazione e di prima lavorazione delle piante officinali;
- f) igiene generale e autocontrollo con sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
- g) malattie e insetti dannosi nella coltivazione e nello stoccaggio delle piante officinali;

- h) nozioni di economia aziendale e di contabilità dei costi;
- i) aspetti normativi in materia di coltivazione di piante officinali;
- j) come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;
- k) metodi/tecniche di raccolta;
- l) quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche;
- m) esercitazioni pratiche.

(3) L'esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un'apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All'esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutticoltura, viti- e orticoltura "Laimburg" o dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutticoltura e il giardinaggio in lingua italiana ed è composta dai docenti del corso. [4\)](#)

3) L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 18 marzo 2016, n. 11](#).

4) L'art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del [D.P.P. 18 marzo 2016, n. 11](#).

Art. 7 (Formazione supplementare per la raccolta di piante selvatiche, anche officinali e aromatiche)

(1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di raccolta di cui all'articolo 4, chi è in possesso di un certificato di abilitazione alla coltivazione, lavorazione e vendita di piante officinali, conseguito ai sensi delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del presente regolamento, o di un certificato equiparabile rilasciato da istituzioni italiane o estere e riconosciuto dalla Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale e dalla Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica nonché dall'Area Formazione professionale in lingua italiana, deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione specifico e superare un esame di idoneità.

(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e con l'Area Formazione professionale in lingua italiana ed ha la durata minima di 10 ore; il programma deve comprendere le seguenti materie:

- a) come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;
- b) metodi/tecniche di raccolta;
- c) quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante officinali e aromatiche selvatiche e di frutti selvatici.

(3) L'esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un'apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All'esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutticoltura e il giardinaggio in lingua italiana ed è composta dai docenti del corso. [5\)](#)

5) L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del [D.P.P. 18 marzo 2016, n. 11](#).

Art. 8 (Locali e materiali)

(1) I locali adibiti alla lavorazione delle piante aromatiche ad uso alimentare devono rispondere ai requisiti minimi di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Tuttavia, per gli spazi o vani nei quali è effettuata l'essiccazione delle piante officinali si tiene conto delle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta.

(2) Le apparecchiature per l'essiccazione delle piante officinali possono essere realizzate in legno naturale non trattato, in perfetto stato di conservazione.

Art. 9 (Denuncia di inizio attività)

(1) L'attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di piante aromatiche e officinali ad uso alimentare può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia al comune. La denuncia di inizio dell'attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modifiche.

Art. 10 (Vigilanza)

(1) Il personale appartenente ai servizi di igiene pubblica e alla polizia annonaria, esercita, in base alle rispettive competenze, funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11 (Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, recante "Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli")

(1) Il comma 5 dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è così sostituito:

"5. Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi, in scuole ed aziende, anche mediante distributori automatici, la vendita online in internet e simili."

(2) Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è aggiunto il seguente comma 6:

"6. In scuole ed aziende possono essere venduti anche cibi pronti e bibite, per la cui produzione possono essere impiegati anche prodotti provenienti da altri venditori diretti, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. Il pane e i prodotti da forno definiti prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000, possono provenire anche da altre aziende dell'Alto Adige."

Art. 12 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52,
- b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 agosto 1988, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

L.R. SICILIA 23 maggio 1994, n. 9.**Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche****Art. 1***Scopi.*

1. La Regione, con la presente legge, intende promuovere l'esercizio della professione di erborista così come riconosciuta e disciplinata dalla vigente legislazione nazionale.

Art. 2*Definizione di uso erboristico.*

1. Per uso erboristico si intende l'utilizzo, anche a fini commerciali, delle piante e droghe miscelate o singole consentite, in grado di manifestare effetti benefici e salutari sulle funzioni dell'organismo, convenzionalmente definiti prodotto erboristico.

2. Le piante e le droghe di cui al comma 1 sono preparate e commercializzate in erboristeria intesa come laboratorio erboristico purché non si configurino come specialità medicinali o come farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.

Art. 3*Attività erboristica.*

1. All'erborista è consentito di sottoporre le piante e droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici nonchè lo svolgimento di ulteriori attività di elaborazione erboristica nei limiti fissati dalla legislazione nazionale.

2. L'attività di elaborazione consiste nella trasformazione del prodotto atto ad ottenere preparati nelle forme idonee all'uso ed alla commercializzazione.

Art. 4*Etichette.*

1. Le etichette disposte per la commercializzazione dei prodotti contengono almeno le seguenti indicazioni:

a) nome comune e nome botanico della pianta, secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dalla indicazione della parte di pianta impiegata;

b) natura della pianta (selvatica o coltivata);

c) luogo e/o azienda di origine;

d) data di raccolta;

e) metodo di preparazione e trattamento eventuale con fitofarmaci per la conservazione;

f) tipo di presentazione (macerazione, polverizzato, compressato, naturale o altro);

g) data di confezionamento;

h) modalità di conservazione e di uso corretto;

i) quantità netta all'origine;

l) data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le sue qualità in adeguate condizioni di conservazione;

m) indicazione di eventuali sostanze pericolose;

n) proprietà naturali del prodotto;

o) dichiarazione del produttore circa la conformità del contenuto della confezione alla normativa vigente in materia di radioattività;

p) nome ed indirizzo del produttore o del responsabile alla commercializzazione del prodotto.

2. In caso di impossibilità di indicare o documentare il luogo di origine e la data di raccolta della pianta, l'etichetta dovrà recare, in corrispondenza di tali voci, secondo i casi: «Dato non conosciuto» o «Dato non documentato». Nel caso delle miscele i dati dovranno indicare la conformità dei componenti alle disposizioni vigenti.

3. I prodotti non preconfezionati in vendita in erboristeria devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o nei comparti in cui sono esposti, riportanti almeno le indicazioni previste alle lettere a, c, d, f, h, o, p, del comma 1 nonché il prezzo.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori che procedono alla vendita diretta, agli importatori ed ai grossisti di articoli erboristici.

Art. 5

Finanziamenti.

1. La Regione, nell'ambito degli stanziamenti già previsti per le imprese artigiane agricole e vivaistiche, promuove iniziative per incentivare la produzione e la coltivazione delle piante di cui alla presente legge, con priorità per i territori montani o svantaggiati.

Dispone la concessione di contributi in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati.

2. Detti contributi potranno inoltre essere erogati per i seguenti fini:

a) attuazione di piani di sviluppo per la coltivazione delle piante di cui alla presente legge;

b) realizzazione e gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante e loro parti;

c) svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzate al miglioramento delle caratteristiche delle piante per uso erboristico ed alla produzione di sementi selezionate nonché al miglioramento dei processi produttivi.

Art. 6

Esercizio dell'attività.

1. L'esercizio delle attività erboristiche è subordinato all'acquisizione della qualifica di «produttore di piante officinali» ai fini della coltivazione e di «erborista» per la commercializzazione e la lavorazione o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini, rilasciata ai sensi del [D.M. 3 novembre 1999, n. 509](#) e del [D.M. 4 agosto 2000](#) del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione, secondo quanto previsto dalla presente legge e dalla legislazione nazionale ⁽³⁾.

2. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei diploma di erboristeria, di cui all'[articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99](#), continuano ad esercitare l'attività.

(3) Comma così modificato dall'[art. 20, comma 5, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19](#).

Art. 7

Elenco degli erboristi.

1. L'esercizio dell'attività di erborista è da considerarsi di tipo artigianale.

2. Presso le camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, nell'ambito dell'albo delle imprese artigiane, è istituito l'elenco degli erboristi a cui su accede con il possesso della relativa qualifica ed alle medesime condizioni previste per l'iscrizione dall'albo delle imprese artigiane.

Art. 8*Corsi professionali.*

1. Nell'ambito dei propri piani formativi la Regione autorizza e finanzia lo svolgimento di corsi professionali di «produttore di piante officinali» ed «erborista».

Art. 9*Vigilanza.*

1. La vigilanza sulle attività di produzione delle piante officinali è affidata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che la esercita attraverso i propri organi.

2. La vigilanza sulle attività di lavorazione e commercializzazione dei prodotti erboristici è affidata all'Assessore regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che la esercita direttamente ed attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. PIEMONTE 3 agosto 1993, n. 38.**Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte.****Art. 1***Finalità*

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla [legge 6 gennaio 1931, n. 99](#) ⁽²⁾: «Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali» con relativo Regolamento di applicazione, nonché il dispositivo dell'[articolo 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32](#) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge:

a) incentiva la coltivazione delle piante officinali, elencate dal [regio decreto 26 maggio 1932, n. 772](#) ⁽³⁾, peculiari della Regione Piemonte e di quelle aromatiche ed officinali acclimatate ed acclimatabili individuate dalla Giunta Regionale con atto deliberativo sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 4;

b) promuove l'aggiornamento costante in tema di coltivazione, raccolta, conservazione, commercializzazione delle piante officinali;

c) tutela il consumatore definendo modalità di controllo e di garanzia del prodotto di tipo erboristico.

(2) [Legge 6 gennaio 1931, n. 99](#) (G.U. 19 febbraio 1931, n. 41): «Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali».

(3) [R.D. 26 maggio 1932, n. 772](#) (G.U. 4 luglio 1932, n. 155): «Elenco delle piante dichiarate officinali».

Art. 2*Obiettivi*

1. Ai fini di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta Regionale: definisce provvedimenti volti ad incentivare la coltivazione, con sistema biologico, delle piante officinali; organizza corsi di formazione finalizzati all'attività di erborista ed alla formazione, aggiornamento, specializzazione degli imprenditori agricoli e degli erboristi; approva programmi volti a tutelare e valorizzare prodotti di tipo erboristico e promuove una corretta commercializzazione di tali prodotti.

Art. 3*Formazione professionale*

1. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge vengono programmati, ai sensi della [legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8](#) e successive

modificazioni ed integrazioni, corsi di formazione professionale concernenti le modalità di coltivazione, raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione delle piante officinali.

2. Tali corsi si svolgono in più sedi regionali, individuate in base alla peculiarità delle aree interessate ed alle esperienze già attivate in tema di coltivazione di piante officinali con contributo regionale.

3. I corsi e la loro durata, i soggetti interessati, le strutture, gli strumenti ed i programmi didattici sono deliberati dalla Giunta Regionale, informata la Commissione consiliare competente, in coerenza con il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui all'articolo 5.

Art. 4

Comitato tecnico

1. È istituito un Comitato tecnico composto da:

a) tre esperti designati dall'Università: Facoltà di Agraria, Scienze Naturali, Farmacia;

b) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali degli erboristi;

c) un esperto designato dalle Organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, anche prevedendo un'alternanza delle presenze;

d) tre esperti designati dalle Associazioni degli Enti locali: A.N.C.I., U.N.C.E.M., U.R.P.P.

2. Il Comitato tecnico viene nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed ha funzioni consultive; dura in carica per tutta la durata della legislatura e comunque sino alla successiva nomina. È presieduto dall'Assessore competente per materia o da un suo delegato.

Art. 5

Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico

1. La Giunta Regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 4 e le categorie economiche interessate, predispone il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui all'articolo 1.

2. Il programma è soggetto ad un periodico aggiornamento a cadenza biennale.

3. Il programma viene adottato dalla Giunta Regionale, informata la competente Commissione consiliare e contiene:

a) l'individuazione delle specie vegetali che, in base alla peculiarità regionale, si intendono incentivare;

b) la mappa delle principali aree territoriali interessate, in scala non inferiore a 1:25000, con l'indicazione del tipo di intervento previsto;

c) la definizione di convenzioni con gli Enti Parco regionali per attività di divulgazione attraverso la costituzione di orti botanici di piante officinali locali;

d) l'indicazione dei soggetti cui, in via prioritaria, sono indirizzati gli incentivi per la coltivazione, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione delle piante officinali.

Art. 6

Strumenti di intervento

1. La Regione garantisce un'adeguata assistenza tecnica iniziale agli operatori che intendano dedicarsi alla coltivazione delle piante officinali.

2. Sono previsti contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli a titolo principale residenti in Comuni montani che dichiarino di intraprendere la coltivazione di piante officinali.

3. Il finanziamento pari al 50% della spesa complessiva di investimento iniziale ritenuta ammissibile non può superare i 10 milioni; viene ammesso a seguito della presentazione di un piano di intervento vistato e trasmesso alla Regione dalla Comunità Montana o dal Comune interessato ed erogato a seguito della produzione di certificazioni che attestino la totalità delle spese effettivamente sostenute in coerenza con il piano di intervento presentato.

4. Vengono considerate prioritarie, per l'ammissione al finanziamento, forme di intervento consortili.

Art. 7

Commercializzazione del prodotto

1. I vegetali di uso erboristico ed i rispettivi derivati di origine piemontese vengono commercializzati unicamente presso gli erboristi autorizzati ai sensi di legge.

2. Ciascun prodotto viene adeguatamente certificato con apposita etichettatura che specifica: la località e le modalità di coltivazione dei prodotti originali, l'eventuale lavorazione, la scadenza e la modalità di conservazione. Per i prodotti coltivati con il sistema biologico vengono altresì applicate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

3. Il controllo nella fase di commercializzazione del prodotto compete al Servizio repressione frodi ed agli Agenti delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

Art. 8*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'istituzione dei corsi di cui all'articolo 3 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 11400 relativo ai contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 6 è istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, un apposito capitolo recante la denominazione: «Contributi finalizzati all'incentivazione della coltivazione delle piante officinali». Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1993 si provvederà in sede di definizione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1993.
3. Alle spese di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4, si provvede ai sensi della *legge regionale 2 luglio 1976, n. 33*, con il capitolo 10590 relativo a: «Spese per il funzionamento di Commissione ed Organi consultivi».
4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci vengono determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.

L.R. LIGURIA 30-1-1984 n. 9

Norme per la protezione della flora spontanea.

Art. 8

Sono considerate **piante** protette le **piante officinali** spontanee elencate a norma dell'*articolo 1 della legge regionale 1° aprile 1982, n. 18*.

La raccolta delle **piante officinali** è soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio, previo parere favorevole dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta.

Non è considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, **piante officinali** in quantità non superiore a quella stabilita nell'elenco approvato con *R.D. 26 maggio 1932, n. 772* o, per quelle che saranno individuate **piante officinali**, nella quantità che verrà contestualmente stabilita.

I richiedenti indicano nella domanda le specie delle **piante** e le località ove intendono esercitare la raccolta.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza.

È vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, arrecare danno alle **piante officinali** spontanee di cui al primo comma del presente articolo.

Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le **piante officinali** comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.

L.R. BASILICATA 16 gennaio 1978, n. 4 ⁶³.**Interventi per la ricerca, la coltivazione e l'incremento delle piante officinali.****Art. 1**

La Regione Basilicata, nello spirito dell'art. 5 dello Statuto, dispone interventi per la ricerca, la coltivazione e l'incremento delle piante officinali programmandone la diffusione per zone particolarmente suscettive.

Art. 2

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, la Regione stipula apposita convenzione con Istituti universitari e con Centri sperimentali gestiti da Enti pubblici.

La convenzione deve garantire:

a) lo studio sperimentale della coltivazione delle piante officinali e dei principi attivi di esse;

b) il coordinamento delle colture e fornitura di semi e piantine;

c) la promozione di studi naturalistici collegati alla ricerca di nuovi ceppi di piante officinali ed alla protezione dei popolamenti naturali esistenti, contribuendo, in tal modo, alla difesa naturalistica e paesaggistica di tutta l'area;

d) la diffusione dei risultati della ricerca mediante seminari di studi, pubblicazioni e convegni;

e) l'istituzione di un «giardino alpino» per l'esposizione delle piante officinali e delle specie caratteristiche del territorio per promuovere la conoscenza e l'utilizzazione delle stesse piante.

La convenzione di cui al 1° comma del presente articolo è predisposta dalla Giunta regionale ed approvata dal Consiglio.

Art. 3*Norma finanziaria.*

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 ripartita in tre esercizi finanziari in ragione di L. 40.000.000 annui a partire dal 1978.

La spesa suddetta farà carico ad apposito capitolo del bilancio 1978 e successivi e la copertura finanziaria sarà assicurata con le disponibilità provenienti dal bilancio pluriennale 1978-1982 al settore Agricoltura.

Art. 4

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.